

GAZZETTA  UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Lunedì, 14 maggio 2018

SI PUBBLICA
IL LUNEDÌ E IL GIOVEDÌ

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

UNIONE EUROPEA

SOMMARIO

REGOLAMENTI, DECISIONI E DIRETTIVE

Regolamento di esecuzione (UE) 2018/337 della Commissione, del 5 marzo 2018, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2015/2403 della Commissione che definisce orientamenti comuni sulle norme e sulle tecniche di disattivazione per garantire che le armi da fuoco disattivate siano rese irreversibilmente inutilizzabili (18CE0903) Pag. 1

Regolamento di esecuzione (UE) 2018/338 della Commissione, del 7 marzo 2018, relativo all'autorizzazione di un preparato di 6-fitasi prodotta da *Aspergillus niger* (DSM 25770) come additivo per mangimi destinati a polli da ingrasso, pollastre allevate per la produzione di uova, suini da ingrasso, scrofe, specie suine minori da ingrasso o da riproduzione, tacchini da ingrasso, tacchini allevati per la riproduzione, tutte le altre specie avicole (escluse le specie ovaiole) e suinetti svezzati (titolare dell'autorizzazione BASF SE) (18CE0904)..... Pag. 17

Regolamento di esecuzione (UE) 2018/339 della Commissione, del 7 marzo 2018, recante modifica e deroga al regolamento (CE) n. 2535/2001 per quanto riguarda i titoli di importazione per i prodotti lattiero-caseari originari dell'Islanda (18CE0905)..... Pag. 21


Decisione (PESC) 2018/340 del Consiglio, del 6 marzo 2018, che fissa l'elenco dei progetti da sviluppare nell'ambito della PESCO (18CE0906)..... Pag. 24

Decisione (UE) 2018/341 della Commissione, del 27 settembre 2017, relativa al regime di aiuti di Stato SA.34433 (2012/C) [ex SA.34433 (2012/NN)] cui la Francia ha dato esecuzione (imposta a favore dell'istituto nazionale dei prodotti dell'agricoltura e del mare (FranceAgriMer) – articolo 25 della legge n. 2005-1720 del 30 dicembre 2005) [notificata con il numero C(2017) 4431] (18CE0907)..... Pag. 28


Decisione di esecuzione (UE) 2018/342 della Commissione, del 7 marzo 2018, che modifica l'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2017/247 relativa a misure di protezione contro i focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in alcuni Stati membri [notificata con il numero C(2018) 1509] (18CE0908)..... Pag. 43

Publicati nel n. L 65 dell'8 marzo 2018


Decisione (UE) 2018/343 del Consiglio, del 5 marzo 2018, relativa al rinnovo dell'accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra la Comunità europea e la Repubblica federativa del Brasile (18CE0909)..... Pag. 48



<u>Regolamento delegato (UE) 2018/344 della Commissione, del 14 novembre 2017, che integra la direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che precisano i criteri relativi alle metodologie per la valutazione della differenza di trattamento nell'ambito di una risoluzione (18CE0910).....</u>	Pag. 50
<u>Regolamento delegato (UE) 2018/345 della Commissione, del 14 novembre 2017, che integra la direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che precisano i criteri applicabili alla metodologia per valutare il valore delle attività e delle passività di enti o entità (18CE0911).....</u>	Pag. 55
<u>Regolamento di esecuzione (UE) 2018/346 della Commissione, del 5 marzo 2018, relativo all'autorizzazione di un preparato di Lactobacillus buchneri NRRL B-50733 come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali (18CE0912).....</u>	Pag. 65
<u>Regolamento di esecuzione (UE) 2018/347 della Commissione, del 5 marzo 2018, che concerne l'autorizzazione del preparato di Saccharomyces cerevisiae CNCM I-1079 come additivo per mangimi destinati a suinetti e scrofe e modifica i regolamenti (CE) n. 1847/2003 e (CE) n. 2036/2005 (titolare dell'autorizzazione Danstar Ferment AG, rappresentata da Lallemand SAS) (18CE0913).....</u>	Pag. 68
<u>Regolamento di esecuzione (UE) 2018/348 della Commissione, dell'8 marzo 2018, relativo a una deroga temporanea alle norme sull'origine preferenziale di cui al regolamento delegato (UE) 2015/2446 riguardante le biciclette ed altri velocipedi prodotti in Cambogia per quanto concerne l'impiego, ai sensi del cumulo, di parti originarie della Malaysia (18CE0914).....</u>	Pag. 71
<u>Regolamento di esecuzione (UE) 2018/349 della Commissione, dell'8 marzo 2018, recante duecentottantaduesima modifica del regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate alle organizzazioni dell'ISIL (Da'esh) e di Al-Qaeda (18CE0915).....</u>	Pag. 75
<u>Direttiva (UE) 2018/350 della Commissione, dell'8 marzo 2018, che modifica la direttiva 2001/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la valutazione del rischio ambientale degli organismi geneticamente modificati (18CE0916).....</u>	Pag. 77
<u>Decisione di esecuzione (UE) 2018/351 della Commissione, dell'8 marzo 2018, che respinge gli impegni offerti in relazione al procedimento antidumping relativo alle importazioni di taluni prodotti piatti laminati a caldo, di ferro, di acciai non legati o di altri acciai legati originari del Brasile, dell'Iran, della Russia e dell'Ucraina (18CE0917)..</u>	Pag. 93
<i>Publicati nel n. L 67 del 9 marzo 2018</i>	
<u>Regolamento di esecuzione (UE) 2018/352 della Commissione, dell'8 marzo 2018, recante approvazione di una modifica non minore del disciplinare di una denominazione registrata nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [«Moules de bouchot de la Baie du Mont-Saint-Michel» (DOP)] (18CE0918).....</u>	Pag. 101
<u>Regolamento di esecuzione (UE) 2018/353 della Commissione, del 9 marzo 2018, che rettifica il regolamento di esecuzione (UE) 2017/1145, dell'8 giugno 2017, relativo al ritiro dal mercato di alcuni additivi per mangimi autorizzati a norma delle direttive del Consiglio 70/524/CEE e 82/471/CEE e che abroga le disposizioni obsolete che autorizzano tali additivi per mangimi (18CE0919).....</u>	Pag. 102
<u>Decisione di esecuzione (UE) 2018/354 della Commissione, dell'8 marzo 2018, relativa all'autorizzazione di metodi di classificazione delle carcasse di suino in Irlanda (18CE0920).....</u>	Pag. 107
<u>Decisione (PESC) 2018/355 del Comitato politico e di sicurezza, del 27 febbraio 2018, relativa alla nomina del comandante della forza dell'UE per l'operazione militare dell'Unione europea in Bosnia-Erzegovina e che abroga la decisione (PESC) 2017/682 (BiH/26/2018) (18CE0921).....</u>	Pag. 111
<i>Publicati nel n. L 68 del 12 marzo 2018</i>	



<u>Decisione del Comitato misto SEE, n. 134/2016, dell'8 luglio 2016, che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE [2018/356] (18CE0922)</u>	<i>Pag.</i> 113
<u>Decisione del Comitato misto SEE, n. 135/2016, dell'8 luglio 2016, che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE [2018/357] (18CE0923)</u>	<i>Pag.</i> 115
<u>Decisione del Comitato misto SEE, n. 136/2016, dell'8 luglio 2016, che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) e l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2018/358] (18CE0924)</u>	<i>Pag.</i> 116
<u>Decisione del Comitato misto SEE, n. 137/2016, dell'8 luglio 2016, che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) e l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2018/359] (18CE0925)</u>	<i>Pag.</i> 118
<u>Decisione del Comitato misto SEE, n. 138/2016, dell'8 luglio 2016, che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2018/360] (18CE0926)</u>	<i>Pag.</i> 119
<u>Decisione del Comitato misto SEE, n. 139/2016, dell'8 luglio 2016, che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2018/361] (18CE0927)</u>	<i>Pag.</i> 121
<u>Decisione del Comitato misto SEE, n. 140/2016, dell'8 luglio 2016, che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2018/362] (18CE0928)</u>	<i>Pag.</i> 123
<u>Decisione del Comitato misto SEE, n. 141/2016, dell'8 luglio 2016, che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2018/363] (18CE0929)</u>	<i>Pag.</i> 124
<u>Decisione del Comitato misto SEE, n. 142/2016, dell'8 luglio 2016, che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2018/364] (18CE0930)</u>	<i>Pag.</i> 125
<u>Decisione del Comitato misto SEE, n. 143/2016, dell'8 luglio 2016, che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2018/365] (18CE0931)</u>	<i>Pag.</i> 126
<u>Decisione del Comitato misto SEE, n. 144/2016, dell'8 luglio 2016, che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2018/366] (18CE0932)</u>	<i>Pag.</i> 128
<u>Decisione del Comitato misto SEE, n. 145/2016, dell'8 luglio 2016, che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2018/367] (18CE0933)</u>	<i>Pag.</i> 130
<u>Decisione del Comitato misto SEE, n. 146/2016, dell'8 luglio 2016, che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2018/368] (18CE0934)</u>	<i>Pag.</i> 131
<u>Decisione del Comitato misto SEE, n. 147/2016, dell'8 luglio 2016, che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2018/369] (18CE0935)</u>	<i>Pag.</i> 132
<u>Decisione del Comitato misto SEE, n. 148/2016, dell'8 luglio 2016, che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2018/370] (18CE0936)</u>	<i>Pag.</i> 133
<u>Decisione del Comitato misto SEE, n. 149/2016, dell'8 luglio 2016, che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2018/371] (18CE0937)</u>	<i>Pag.</i> 134
<u>Decisione del Comitato misto SEE, n. 150/2016, dell'8 luglio 2016, che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2018/372] (18CE0938)</u>	<i>Pag.</i> 137
<u>Decisione del Comitato misto SEE, n. 151/2016, dell'8 luglio 2016, che modifica l'allegato IX (Servizi finanziari) dell'accordo SEE [2018/373] (18CE0939)</u>	<i>Pag.</i> 138



<u>Decisione del Comitato misto SEE, n. 152/2016, dell'8 luglio 2016, che modifica l'allegato IX (Servizi finanziari) dell'accordo SEE [2018/374] (18CE0940).....</u>	Pag. 139
<u>Decisione del Comitato misto SEE, n. 153/2016, dell'8 luglio 2016, che modifica l'allegato XI (Comunicazione elettronica, servizi audiovisivi e società dell'informazione) dell'accordo SEE [2018/375] (18CE0941).....</u>	Pag. 140
<u>Decisione del comitato misto SEE, n. 154/2016, dell'8 luglio 2016, che modifica l'allegato XI (Comunicazione elettronica, servizi audiovisivi e società dell'informazione) dell'accordo SEE [2018/376] (18CE0942).....</u>	Pag. 141
<u>Decisione del Comitato misto SEE, n. 156/2016, dell'8 luglio 2016, che modifica l'allegato XIII (Trasporti) dell'accordo SEE [2018/377] (18CE0943).....</u>	Pag. 142
<u>Decisione del Comitato misto SEE, n. 157/2016, dell'8 luglio 2016, che modifica l'allegato XX (Ambiente) dell'accordo SEE [2018/378] (18CE0944).....</u>	Pag. 143
<u>Decisione del Comitato misto SEE, n. 158/2016, dell'8 luglio 2016, che modifica l'allegato XX (Ambiente) dell'accordo SEE [2018/379] (18CE0945).....</u>	Pag. 144
<u>Decisione del Comitato misto SEE, n. 159/2016, dell'8 luglio 2016, che modifica l'allegato XXII (Diritto societario) dell'accordo SEE [2018/380] (18CE0946).....</u>	Pag. 145
<u>Decisione del Comitato misto SEE, n. 160/2016, dell'8 luglio 2016, che modifica il protocollo 31 dell'accordo SEE sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà [2018/381] (18CE0947).....</u>	Pag. 146
<u>Decisione del Comitato misto SEE, n. 161/2016, dell'8 luglio 2016, che modifica il protocollo 31 dell'accordo SEE sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà [2018/382] (18CE0948).....</u>	Pag. 147
<u>Decisione del Comitato misto SEE, n. 162/2016, dell'8 luglio 2016, che modifica il protocollo 31 dell'accordo SEE sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà [2018/383] (18CE0949).....</u>	Pag. 148
<u>Decisione del Comitato misto SEE, n. 163/2016, del 26 agosto 2016, che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2018/384] (18CE0950).....</u>	Pag. 150
<u>AVVISO AL LETTORE (18CE0970).....</u>	Pag. 151

Publicati nel n. L 73 del 15 marzo 2018

RETTIFICHE

<u> Rettifica del regolamento (UE) 2017/1538 della Banca centrale europea, del 25 agosto 2017, che modifica il regolamento (UE) 2015/534, sulla segnalazione di informazioni finanziarie a fini di vigilanza (BCE/2017/25) (GUL 240 del 19 settembre 2017) (18CE0971).....</u>	Pag. 151
--	----------

Publicato nel n. L 65 dell'8 marzo 2018

AVVERTENZA

Le indicazioni contenute nelle note dei provvedimenti qui pubblicati si riferiscono alla «Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea».



REGOLAMENTI, DECISIONI E DIRETTIVE

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/337 DELLA COMMISSIONE

del 5 marzo 2018

che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2015/2403 della Commissione che definisce orientamenti comuni sulle norme e sulle tecniche di disattivazione per garantire che le armi da fuoco disattivate siano rese irreversibilmente inutilizzabili

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 91/477/CEE del Consiglio, del 18 giugno 1991, relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 10 *ter*, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento di esecuzione (UE) 2015/2403 della Commissione ⁽²⁾ stabilisce norme e specifiche tecniche per la disattivazione delle armi da fuoco nell'Unione, al fine di garantire che le armi da fuoco disattivate siano rese irreversibilmente inutilizzabili. Tale regolamento descrive anche le modalità di verifica e certificazione della disattivazione delle armi da fuoco da parte delle autorità pubbliche degli Stati membri e fissa le norme relative alla marcatura delle armi da fuoco disattivate.
- (2) Al fine di garantire il massimo livello di sicurezza possibile per la disattivazione delle armi da fuoco, il regolamento di esecuzione (UE) 2015/2403 prevede che le specifiche tecniche ivi stabilite siano rivedute e aggiornate regolarmente, tenendo conto dell'esperienza acquisita dagli Stati membri nell'applicazione di tali norme e di eventuali misure di disattivazione supplementari.
- (3) A tal fine, nel settembre 2016 la Commissione ha costituito un gruppo di lavoro con esperti nazionali per la disattivazione delle armi da fuoco in seno al comitato istituito dalla direttiva 91/477/CEE. Il gruppo di lavoro si è concentrato sulla revisione delle specifiche tecniche per la disattivazione delle armi da fuoco di cui all'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2403 allo scopo di renderle più chiare, evitare ambiguità per gli operatori e garantire che siano applicabili a tutti i tipi di armi da fuoco.
- (4) La direttiva 91/477/CEE è stata modificata dalla direttiva (UE) 2017/853 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽³⁾. La direttiva modificata comprende, nel suo campo di applicazione, le armi da fuoco disattivate, ne predispone la classificazione e offre una definizione di armi da fuoco disattivate che riflette i principi generali di disattivazione delle armi da fuoco previsti dal protocollo contro la fabbricazione e il traffico illeciti di armi da

⁽¹⁾ GUL 256 del 13.9.1991, pag. 51.

⁽²⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2403 della Commissione, del 15 dicembre 2015, che definisce orientamenti comuni sulle norme e sulle tecniche di disattivazione per garantire che le armi da fuoco disattivate siano rese irreversibilmente inutilizzabili (GU L 333 del 19.12.2015, pag. 62).

⁽³⁾ Direttiva (UE) 2017/853 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2017, che modifica la direttiva 91/477/CEE del Consiglio, relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi (GU L 137 del 24.5.2017, pag. 22).



fuoco, loro parti e componenti e munizioni, addizionale alla convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale, accluso alla decisione 2014/164/UE del Consiglio⁽¹⁾ che recepisce tale protocollo nell'ordinamento giuridico dell'Unione.

- (5) Le norme in materia di disattivazione delle armi da fuoco di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2015/2403 dovrebbero rispecchiare ed essere coerenti con le nuove norme in materia di disattivazione introdotte dalla direttiva (UE) 2017/853.
- (6) Il campo d'applicazione del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2403 dovrebbe comprendere le armi da fuoco di tutte le categorie elencate nella parte II dell'allegato I della direttiva 91/477/CEE.
- (7) Le specifiche tecniche per la disattivazione delle armi da fuoco dovrebbero impedire la riattivazione delle armi da fuoco con l'ausilio di attrezzi comuni.
- (8) Le specifiche tecniche per la disattivazione delle armi da fuoco si concentrano sulla disattivazione dei componenti essenziali delle armi da fuoco, come definiti nella direttiva 91/477/CEE. La direttiva 91/477/CEE contempla inoltre una definizione delle armi da fuoco disattivate secondo la quale le armi da fuoco sono state rese definitivamente inutilizzabili disattivandole in modo tale da rendere tutti i componenti essenziali dell'arma da fuoco in questione definitivamente inservibili e impossibili da asportare, sostituire o modificare ai fini di un'eventuale riattivazione. Le specifiche tecniche per la disattivazione delle armi da fuoco dovrebbero applicarsi anche alla disattivazione delle canne intercambiabili che, in quanto oggetti distinti, sono tecnicamente collegate all'arma da fuoco che deve essere disattivata e destinate ad essere montate su tale arma da fuoco.
- (9) In seguito ad una richiesta del gruppo di lavoro di esperti nazionali per la disattivazione, le specifiche tecniche riviste sono state sottoposte da parte degli operatori nazionali di disattivazione ad una prova di stress di 5 settimane, dal 9 febbraio al 20 marzo 2017. Sull'esito di tale prova di stress si fonda in particolare la decisione di rivedere la presentazione delle specifiche di disattivazione. Per motivi di chiarezza, le specifiche operazioni di disattivazione devono essere presentate operando una distinzione tra i vari tipi di armi da fuoco.
- (10) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dalla direttiva 91/477/CEE;
- (11) Affinché gli Stati membri possano apportare le necessarie modifiche amministrative e allineare le loro pratiche alle disposizioni del presente regolamento di esecuzione modificato, il presente regolamento dovrebbe applicarsi tre mesi dopo la sua entrata in vigore,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento di esecuzione (UE) 2015/2403 è così modificato:

- 1) All'articolo 1, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1. Il presente regolamento si applica alle armi da fuoco di tutte le categorie elencate nella parte II dell'allegato I della direttiva 91/477/CEE.»

- 2) All'articolo 3, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1. Gli Stati membri designano un'autorità pubblica competente per verificare che la disattivazione dell'arma da fuoco sia stata effettuata conformemente alle specifiche tecniche di cui all'allegato I ("l'organismo di verifica").»

⁽¹⁾ Decisione 2014/164/UE del Consiglio, dell'11 febbraio 2014, relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea, del protocollo delle Nazioni Unite contro la fabbricazione e il traffico illeciti di armi da fuoco, loro parti e componenti e munizioni, addizionale alla convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale (GU L 89 del 25.3.2014, pag. 7).



3) L'articolo 5 è sostituito dal seguente:

«Articolo 5

Marcatura delle armi da fuoco disattivate

Le armi da fuoco disattivate sono contrassegnate da un marchio unico comune secondo il modello di cui all'allegato II, per indicare che sono state disattivate in conformità delle specifiche tecniche di cui all'allegato I. Il marchio deve essere apposto dall'organismo di verifica su tutti i componenti essenziali modificati per la disattivazione dell'arma da fuoco e deve soddisfare i seguenti criteri:

- a) essere chiaramente visibile e inamovibile;
 - b) recare informazioni sullo Stato membro in cui la disattivazione è stata effettuata e sull'organismo di verifica che l'ha certificata;
 - c) i numeri di serie originali dell'arma da fuoco sono mantenuti.»
- 4) L'allegato I è sostituito dal testo che figura nell'allegato I del presente regolamento.
- 5) L'allegato II è sostituito dal testo che figura nell'allegato II del presente regolamento.
- 6) L'allegato III è sostituito dal testo che figura nell'allegato III del presente regolamento.

Articolo 2


Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 28 giugno 2018.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 marzo 2018

Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER



ALLEGATO I

Specifiche tecniche per la disattivazione delle armi da fuoco

- Le operazioni di disattivazione da effettuare al fine di rendere le armi da fuoco irreversibilmente inutilizzabili sono definite sulla base di tre tabelle:
 - tabella I, che elenca i diversi tipi di armi da fuoco;
 - tabella II, che illustra i principi generali da osservare per rendere le armi da fuoco irreversibilmente inutilizzabili;
 - tabella III, che descrive le operazioni specifiche per tipo di arma da fuoco che devono essere effettuate per rendere le armi da fuoco irreversibilmente inutilizzabili.
- Le specifiche tecniche per la disattivazione delle armi da fuoco dovrebbero impedirne la riattivazione con l'ausilio di attrezzi comuni.
- Le specifiche tecniche per la disattivazione delle armi da fuoco si concentrano sulla disattivazione dei componenti essenziali delle armi da fuoco come definiti nella direttiva 91/477/CEE. Le specifiche tecniche per la disattivazione delle armi da fuoco di cui all'allegato I si applicano anche alla disattivazione delle canne intercambiabili che, in quanto oggetti distinti, sono tecnicamente collegate all'arma da fuoco che deve essere disattivata e destinate ad essere montate su tale arma.
- Al fine di garantire un'applicazione corretta ed uniforme delle operazioni di disattivazione delle armi da fuoco, la Commissione elabora definizioni in collaborazione con gli Stati membri.

Tabella I

Elenco dei tipi di armi da fuoco

Tipi di armi da fuoco	
1	Pistole (a colpo singolo, semiautomatiche)
2	Rivoltelle (comprese rivoltelle ad avancarica del tamburo)
3	Armi da fuoco lunghe a colpo singolo (non a canna basculante)
4	Armi da fuoco a canna basculante (ad esempio, a canna liscia, a canna rigata, combinate, a blocco cadente, ad otturatore rollante, armi da fuoco corte e lunghe)
5	Armi da fuoco lunghe a ripetizione (a canna liscia o rigata)
6	Armi da fuoco lunghe semiautomatiche (a canna liscia o rigata)
7	Armi da fuoco automatiche: per esempio, fucili d'assalto, pistole mitragliatrici, pistole automatiche
8	Armi da fuoco ad avancarica, anche a canna basculante (eccetto rivoltelle ad avancarica del tamburo)

Tabella II

Principi generali

Impedire lo smontaggio dei componenti essenziali delle armi da fuoco mediante saldatura, incollatura o ricorrendo a misure appropriate aventi un livello di permanenza equivalente.

In funzione delle normative nazionali, questa operazione può essere effettuata dopo il controllo dell'autorità nazionale.


Durezza degli inserti: l'organismo di disattivazione deve garantire che la durezza dei perni/delle barrette utilizzati sia uguale o superiore a 40 HRC e che il materiale utilizzato per la saldatura garantisca un risultato permanente ed efficace.




Tabella III

Operazioni specifiche per tipo di armi da fuoco


1. PISTOLE (A COLPO SINGOLO, SEMIAUTOMATICHE)	
1.1	Canna: tagliare un'apertura longitudinale su tutta la lunghezza della canna, compresa la camera se presente (larghezza: > ½ calibro; lunghezza: per le canne rigate tre volte la lunghezza della camera e per le canne lisce due volte la lunghezza della camera).
1.2	Canna: per tutte le pistole diverse da quelle a canna basculante praticare un foro attraverso entrambe le pareti della camera, inserirvi un perno in acciaio temprato e saldarlo in modo sicuro (diametro > 50 % della camera, almeno 4,5 mm). Lo stesso perno può essere utilizzato per bloccare la canna. In alternativa, inserire nella camera un perno avente le dimensioni di un bossolo e saldarlo in modo sicuro.
1.3	Canna: asportare la rampa di alimentazione, se presente.
1.4	Canna: la canna deve essere fissata all'arma da fuoco in modo permanente mediante saldatura, incollatura o ricorrendo a misure appropriate aventi un livello di permanenza equivalente. A tal fine può essere utilizzato il perno di cui all'operazione 1.2.
1.5	Canna: per le canne intercambiabili non contenute in una pistola, effettuare le operazioni da 1.1 a 1.4 e 1.19, a seconda dei casi. Occorre inoltre impedire definitivamente che le canne possano essere fissate ad un'arma da fuoco mediante taglio, saldatura, incollatura o ricorrendo a misure appropriate aventi un livello di permanenza equivalente.
1.6	Blocco di culatta/testa dell'otturatore: asportare o accorciare il percussore.
1.7	Blocco di culatta/testa dell'otturatore: limare o asportare la superficie della culatta con un'angolazione tra 45 e 75 gradi misurando a partire dall'angolo della superficie originale. Il materiale deve essere asportato dall'intera superficie della culatta. Tutti i tenoni di chiusura devono essere asportati o sostanzialmente ridotti.
1.8	Blocco di culatta/testa dell'otturatore: saldare il foro del percussore.
1.9	Carrello: limare o asportare la superficie della culatta con un'angolazione tra 45 e 75 gradi misurando a partire dall'angolo della superficie originale. Il materiale deve essere asportato dall'intera superficie.
1.10	Carrello: asportare il percussore.
1.11	Carrello: asportare i tenoni di chiusura nel carrello.
1.12	Carrello: se possibile, limare l'interno del bordo di chiusura della finestra di eiezione nel carrello creando un angolo tra 45 e 75 gradi.
1.13	Carrello: se il blocco di culatta può essere asportato dal corpo del carrello, il blocco di culatta disattivato deve essere fissato in modo permanente al corpo del carrello.
1.14	Telaio: asportare la rampa di alimentazione, se presente.
1.15	Telaio: limare almeno 2/3 delle guide del carrello su entrambi i lati del telaio.
1.16	Meccanismo di scatto: eliminare il collegamento fisico tra la leva del grilletto ed il cane, il percussore o il dente d'arresto del percussore. Saldare il meccanismo di scatto all'interno del telaio, se possibile. Qualora tale operazione non sia possibile, asportare il meccanismo di scatto e riempire lo spazio vuoto mediante saldatura o con resina epossidica.




1. PISTOLE (A COLPO SINGOLO, SEMIAUTOMATICHE)	
1.17	Meccanismo di scatto: il meccanismo di scatto e/o la sua sede devono essere saldati al telaio (se questo è d'acciaio) oppure incollati al telaio con un adesivo resistente ad alte temperature (se il telaio è di metallo leggero o polimero).
1.18	Sistema automatico: distruggere il pistone, il tubo gas e il foro di uscita del gas mediante taglio o saldatura.
1.19	Sistema automatico: in assenza del pistone, asportare il tubo gas. Se la canna è utilizzata come un pistone, saldare la canna disattivata alla sede del pistone. Se presente, il foro di entrata/uscita del gas deve essere chiuso mediante saldatura.
1.20	Caricatori: saldare il caricatore su diversi punti o ricorrere a misure appropriate con un livello di permanenza equivalente, a seconda del tipo di arma e del materiale, per impedire l'asportazione del caricatore.
1.21	Caricatori: in caso di assenza del caricatore, mettere punti di saldatura nella sede del caricatore oppure ricorrere a misure appropriate riguardanti la sede del caricatore o fissarvi una chiusura in modo da impedire in modo definitivo l'inserimento di un caricatore.
1.22	Silenziatore: impedire in modo definitivo l'asportazione del silenziatore dalla canna utilizzando un perno in acciaio temprato oppure mediante saldatura, incollatura o ricorrendo a misure appropriate aventi un livello di permanenza equivalente, qualora il silenziatore sia una parte dell'arma.
1.23	Silenziatore: rimuovere tutte le parti interne, se possibile, e i punti di fissaggio del silenziatore in modo tale che resti solo un tubo. Praticare fori di diametro superiore al calibro dell'arma da fuoco, posti ad un intervallo longitudinale di 3 cm (armi da fuoco corte) o 5 cm (armi da fuoco lunghe) attraverso il rivestimento e la camera di espansione. In alternativa tagliare un'apertura longitudinale di almeno 6 mm dall'estremità posteriore a quella anteriore attraverso il rivestimento e la camera di espansione.
2. RIVOLTELLE (COMPRESSE RIVOLTELLE AD AVANCARICA DEL TAMBURO)	
2.1	Canna: tagliare un'apertura longitudinale (larghezza > ½ calibro; lunghezza: almeno metà della lunghezza della canna dal cono di forzamento).
2.2	Canna: praticare un foro attraverso entrambe le pareti della canna (vicino al cono di forzamento) ed inserirvi un perno di acciaio temprato, fissandolo in modo sicuro mediante saldatura (diametro > 50 % del calibro, almeno 4,5 mm). Lo stesso perno può essere utilizzato per bloccare la canna. In alternativa, saldare in modo sicuro un perno di acciaio temprato di dimensioni appropriate (lunghezza: almeno metà della lunghezza della camera del tamburo) nella canna, iniziando dalla parte del tamburo.
2.3	Canna: la canna deve essere fissata al telaio in modo permanente mediante saldatura, incollatura o ricorrendo a misure appropriate aventi un livello di permanenza equivalente. A tal fine può essere utilizzato il perno di cui all'operazione 2.2.
2.4	Canna: per le canne intercambiabili non fissate all'arma da fuoco, effettuare le operazioni da 2.1 a 2.3, a seconda dei casi. Occorre inoltre impedire definitivamente che le canne possano essere fissate ad un'arma da fuoco mediante taglio, saldatura, incollatura o ricorrendo a misure appropriate aventi un livello di permanenza equivalente.
2.5	Tamburo: eliminare tutte le pareti interne del tamburo per almeno 2/3 della lunghezza tramite limatura. Asportare il più possibile il materiale delle pareti interne del tamburo, idealmente fino al diametro del bossolo, senza rompere la parete esterna.
2.6	Tamburo: ove possibile, effettuare una saldatura per impedire l'asportazione del tamburo dal telaio oppure ricorrere a misure adeguate, ad esempio applicare un perno, per rendere impossibile l'asportazione.



2. RIVOLTELLE (COMPRESSE RIVOLTELLE AD AVANCARICA DEL TAMBURO)	
2.7	Tamburo: per i tamburi di ricambio non fissati ad un'arma da fuoco, effettuare l'operazione 2.5. Occorre inoltre impedire definitivamente che il tamburo possa essere fissato ad un'arma da fuoco mediante taglio, saldatura, incollatura o ricorrendo a misure appropriate aventi un livello di permanenza equivalente.
2.8	Telaio: allargare il foro del percussore fino a tre volte la sua dimensione iniziale.
2.9	Telaio: asportare o accorciare il percussore.
2.10	Meccanismo di scatto: eliminare il collegamento fisico tra la leva del grilletto ed il cane, il percussore o il dente d'arresto del percussore. Saldare il meccanismo di scatto all'interno del telaio, se possibile. Qualora tale operazione non sia possibile, asportare il meccanismo di scatto e riempire lo spazio vuoto mediante saldatura o con resina epossidica.
2.11	Meccanismo di scatto: il meccanismo di scatto e/o la sua sede devono essere saldati al telaio (se questo è d'acciaio) oppure incollati al telaio con un adesivo resistente ad alte temperature (se il telaio è di metallo leggero o polimero).
2.12	Silenziatore: impedire in modo definitivo l'asportazione del silenziatore dalla canna utilizzando un perno in acciaio temprato oppure mediante saldatura, incollatura o ricorrendo a misure appropriate aventi un livello di permanenza equivalente, qualora il silenziatore sia una parte dell'arma.
2.13	Silenziatore: rimuovere tutte le parti interne, se possibile, e i punti di fissaggio del silenziatore in modo tale che resti solo un tubo. Praticare fori di diametro superiore al calibro dell'arma da fuoco, posti ad un intervallo longitudinale di 3 cm (armi da fuoco corte) o 5 cm (armi da fuoco lunghe) attraverso il rivestimento e la camera di espansione. In alternativa tagliare un'apertura longitudinale di almeno 6 mm dall'estremità posteriore a quella anteriore attraverso il rivestimento e la camera di espansione.
3. ARMI DA FUOCO LUNGHE A COLPO SINGOLO (NON A CANNA BASCULANTE)	
3.1	Canna: tagliare un'apertura longitudinale su tutta la lunghezza della canna, compresa la camera se presente (larghezza: > ½ calibro; lunghezza: per le canne rigate tre volte la lunghezza della camera e per le canne lisce due volte la lunghezza della camera).
3.2	Canna: praticare un foro attraverso entrambe le pareti della camera, inserirvi un perno in acciaio temprato e saldarlo in modo sicuro (diametro > 50 % della camera, almeno 4,5 mm). Lo stesso perno può essere utilizzato per bloccare la canna. In alternativa, inserire nella camera un perno avente le dimensioni di un bossolo e saldarlo in modo sicuro.
3.3	Canna: asportare la rampa di alimentazione, se presente.
3.4	Canna: la canna deve essere fissata all'arma da fuoco in modo permanente mediante saldatura, incollatura o ricorrendo a misure appropriate aventi un livello di permanenza equivalente. A tal fine può essere utilizzato il perno di cui all'operazione 3.2.
3.5	Canna: per le canne intercambiabili non fissate all'arma da fuoco, effettuare le operazioni da 3.1 a 3.4, a seconda dei casi. Occorre inoltre impedire definitivamente che le canne possano essere fissate ad un'arma da fuoco mediante taglio, saldatura, incollatura o ricorrendo a misure appropriate aventi un livello di permanenza equivalente.
3.6	Blocco di culatta/testa dell'otturatore: asportare o accorciare il percussore.
3.7	Blocco di culatta/testa dell'otturatore: limare o asportare la superficie della culatta con un angolazione tra 45 e 75 gradi misurando a partire dall'angolo della superficie originale. Il materiale deve essere asportato dall'intera superficie della culatta. Tutti i tenoni di chiusura devono essere asportati o sostanzialmente ridotti.




3. ARMI DA FUOCO LUNGHE A COLPO SINGOLO (NON A CANNA BASCULANTE)	
3.8	Blocco di culatta/testa dell'otturatore: saldare il foro del percussore.
3.9	Meccanismo di scatto: eliminare il collegamento fisico tra la leva del grilletto ed il cane, il percussore o il dente d'arresto del percussore. Saldare il meccanismo di scatto all'interno del telaio, se possibile. Qualora tale operazione non sia possibile, asportare il meccanismo di scatto e riempire lo spazio vuoto mediante saldatura o con resina epossidica.
3.10	Meccanismo di scatto: il meccanismo di scatto e/o la sua sede devono essere saldati al telaio (se questo è d'acciaio) oppure incollati al telaio con un adesivo resistente ad alte temperature (se il telaio è di metallo leggero o polimero).
3.11	Silenziatore: impedire in modo definitivo l'asportazione del silenziatore dalla canna utilizzando un perno in acciaio temprato oppure mediante saldatura, incollatura o ricorrendo a misure appropriate aventi un livello di permanenza equivalente, qualora il silenziatore sia una parte dell'arma.
3.12	Silenziatore: rimuovere tutte le parti interne, se possibile, e i punti di fissaggio del silenziatore in modo tale che resti solo un tubo. Praticare fori di diametro superiore al calibro dell'arma da fuoco, posti ad un intervallo longitudinale di 3 cm (armi da fuoco corte) o 5 cm (armi da fuoco lunghe) attraverso il rivestimento e la camera di espansione. In alternativa tagliare un'apertura longitudinale di almeno 6 mm dall'estremità posteriore a quella anteriore attraverso il rivestimento e la camera di espansione.
4. ARMI DA FUOCO A CANNA BASCULANTE (ad esempio A CANNA LISCIA, A CANNA RIGATA, COMBinate, A BLOCCO CADENTE, AD OTTURATORE ROLLANTE, ARMI DA FUOCO CORTE E LUNGHE)	
4.1	Canna: tagliare un'apertura longitudinale su tutta la lunghezza della canna, compresa la camera se presente (larghezza: > ½ calibro; lunghezza: per le canne rigate tre volte la lunghezza della camera e per le canne lisce due volte la lunghezza della camera). Per le armi da fuoco in cui la camera non è inclusa nella canna, tagliare un'apertura longitudinale (larghezza > ½ calibro; lunghezza: almeno metà della lunghezza della canna dal cono di forzamento).
4.2	Canna: saldare in modo sicuro nella camera un perno di dimensioni esattamente corrispondenti, lungo almeno 2/3 la lunghezza della camera e posizionato il più possibile vicino alla culatta.
4.3	Canna: asportare la rampa di alimentazione, se presente.
4.4	Canna: la canna deve essere fissata all'arma da fuoco in modo permanente mediante saldatura, incollatura o ricorrendo a misure appropriate aventi un livello di permanenza equivalente.
4.5	Canna: per le canne intercambiabili non fissate all'arma da fuoco, effettuare le operazioni da 4.1 a 4.4, a seconda dei casi. Occorre inoltre impedire definitivamente che le canne possano essere fissate ad un'arma da fuoco mediante taglio, saldatura, incollatura o ricorrendo a misure appropriate aventi un livello di permanenza equivalente.
4.6	Meccanismo di scatto: eliminare il collegamento fisico tra la leva del grilletto ed il cane, il percussore o il dente d'arresto del percussore. Saldare il meccanismo di scatto all'interno del telaio, se possibile. Qualora tale operazione non sia possibile, asportare il meccanismo di scatto e riempire lo spazio vuoto mediante saldatura o con resina epossidica.
4.7	Meccanismo di scatto: il meccanismo di scatto e/o la sua sede devono essere saldati al telaio (se questo è d'acciaio) oppure incollati al telaio con un adesivo resistente ad alte temperature (se il telaio è di metallo leggero o polimero).
4.8	Azione: limare un cono di almeno 60 gradi (angolo al vertice), al fine di ottenere una base di diametro pari ad almeno 10 mm o al diametro della superficie della culatta.



4. ARMI DA FUOCO A CANNA BASCULANTE (ad esempio A CANNA LISCIA, A CANNA RIGATA, COMBinate, A BLOCCO CA-DENTE, AD OTTURATORE ROLLANTE, ARMI DA FUOCO CORTE E LUNGHE)	
4.9	Azione: asportare il percussore, allargare il foro del percussore portandolo a un diametro minimo di 5 mm e saldare detto foro.
4.10	Silenziatore: impedire in modo definitivo l'asportazione del silenziatore dalla canna utilizzando un perno in acciaio temprato oppure mediante saldatura, incollatura o ricorrendo a misure appropriate aventi un livello di permanenza equivalente, qualora il silenziatore sia una parte dell'arma.
4.11	Silenziatore: rimuovere tutte le parti interne, se possibile, e i punti di fissaggio del silenziatore in modo tale che resti solo un tubo. Praticare fori di diametro superiore al calibro dell'arma da fuoco, posti ad un intervallo longitudinale di 3 cm (armi da fuoco corte) o 5 cm (armi da fuoco lunghe) attraverso il rivestimento e la camera di espansione. In alternativa tagliare un'apertura longitudinale di almeno 6 mm dall'estremità posteriore a quella anteriore attraverso il rivestimento e la camera di espansione.
5. ARMI DA FUOCO LUNGHE A RIPETIZIONE (A CANNA LISCIA O RIGATA)	
5.1	Canna: tagliare un'apertura longitudinale su tutta la lunghezza della canna, compresa la camera se presente (larghezza: > ½ calibro; lunghezza: per le canne rigate tre volte la lunghezza della camera e per le canne lisce due volte la lunghezza della camera). Per le armi da fuoco in cui la camera non è inclusa nella canna, tagliare un'apertura longitudinale (larghezza > ½ calibro; lunghezza: almeno metà della lunghezza della canna dal cono di forzamento).
5.2	Canna: praticare un foro attraverso entrambe le pareti della camera, inserirvi un perno in acciaio temprato e saldarlo in modo sicuro (diametro > 50 % della camera, almeno 4,5 mm). Lo stesso perno può essere utilizzato per bloccare la canna. In alternativa, inserire nella camera un perno avente le dimensioni di un bossolo e saldarlo in modo sicuro.
5.3	Canna: asportare la rampa di alimentazione, se presente.
5.4	Canna: la canna deve essere fissata all'arma da fuoco in modo permanente mediante saldatura, incollatura o ricorrendo a misure appropriate aventi un livello di permanenza equivalente. A tal fine può essere utilizzato il perno di cui all'operazione 5.2.
5.5	Canna: per le canne intercambiabili non fissate all'arma da fuoco, effettuare le operazioni da 5.1 a 5.4, a seconda dei casi. Occorre inoltre impedire definitivamente che le canne possano essere fissate ad un'arma da fuoco mediante taglio, saldatura, incollatura o ricorrendo a misure appropriate aventi un livello di permanenza equivalente.
5.6	Blocco di culatta/testa dell'otturatore: asportare o accorciare il percussore.
5.7	Blocco di culatta/testa dell'otturatore: limare o asportare la superficie della culatta con un'angolazione tra 45 e 75 gradi misurando a partire dall'angolo della superficie originale. Il materiale deve essere asportato dall'intera superficie della culatta. Tutti i tenoni di chiusura devono essere asportati o sostanzialmente ridotti.
5.8	Blocco di culatta/testa dell'otturatore: saldare il foro del percussore.
5.9	Meccanismo di scatto: eliminare il collegamento fisico tra la leva del grilletto ed il cane, il percussore o il dente d'arresto del percussore. Saldare il meccanismo di scatto all'interno del telaio, se possibile. Qualora tale operazione non sia possibile, asportare il meccanismo di scatto e riempire lo spazio vuoto mediante saldatura o con resina epossidica.
5.10	Meccanismo di scatto: il meccanismo di scatto e/o la sua sede devono essere saldati al telaio (se questo è d'acciaio) oppure incollati al telaio con un adesivo resistente ad alte temperature (se il telaio è di metallo leggero o polimero).
5.11	Caricatori: saldare il caricatore su diversi punti o ricorrere a misure appropriate con un livello di permanenza equivalente, a seconda del tipo di arma e del materiale, per impedire l'asportazione del caricatore.




5. ARMI DA FUOCO LUNGHE A RIPETIZIONE (A CANNA LISCIA O RIGATA)	
5.12	Caricatori: in caso di assenza del caricatore, mettere punti di saldatura nella sede del caricatore oppure ricorrere a misure appropriate riguardanti la sede del caricatore o fissarvi una chiusura in modo da impedire in modo definitivo l'inserimento di un caricatore.
5.13	Caricatori: per i caricatori tubolari, inserire uno o più perni in acciaio temprato attraverso il caricatore, la camera ed il telaio collegandoli tra loro in modo permanente. Fissare tramite saldatura.
5.14	Silenziatore: impedire in modo definitivo l'asportazione del silenziatore dalla canna utilizzando un perno in acciaio temprato oppure mediante saldatura, incollatura o ricorrendo a misure appropriate aventi un livello di permanenza equivalente, qualora il silenziatore sia una parte dell'arma.
5.15	Silenziatore: rimuovere tutte le parti interne, se possibile, e i punti di fissaggio del silenziatore in modo tale che resti solo un tubo. Praticare fori di diametro superiore al calibro dell'arma da fuoco, posti ad un intervallo longitudinale di 3 cm (armi da fuoco corte) o 5 cm (armi da fuoco lunghe) attraverso il rivestimento e la camera di espansione. In alternativa tagliare un'apertura longitudinale di almeno 6 mm dall'estremità posteriore a quella anteriore attraverso il rivestimento e la camera di espansione.
6. ARMI DA FUOCO LUNGHE SEMIAUTOMATICHE (A CANNA LISCIA O RIGATA)	
6.1	Canna: tagliare un'apertura longitudinale su tutta la lunghezza della canna, compresa la camera se presente (larghezza: > ½ calibro; lunghezza: per le canne rigate tre volte la lunghezza della camera e per le canne lisce due volte la lunghezza della camera). Per le armi da fuoco in cui la camera non è inclusa nella canna, tagliare un'apertura longitudinale (larghezza > ½ calibro; lunghezza: almeno metà della lunghezza della canna dal cono di forzamento).
6.2	Canna: praticare un foro attraverso entrambe le pareti della camera, inserirvi un perno in acciaio temprato e saldarlo in modo sicuro (diametro > 50 % della camera, almeno 4,5 mm). Lo stesso perno può essere utilizzato per bloccare la canna. In alternativa, inserire nella camera un perno avente le dimensioni di un bossolo e saldarlo in modo sicuro.
6.3	Canna: asportare la rampa di alimentazione, se presente.
6.4	Canna: la canna deve essere fissata all'arma da fuoco in modo permanente mediante saldatura, incollatura o ricorrendo a misure appropriate aventi un livello di permanenza equivalente. A tal fine può essere utilizzato il perno di cui all'operazione 6.2.
6.5	Canna: per le canne intercambiabili non fissate all'arma da fuoco, effettuare le operazioni da 6.1 a 6.4 e 6.12, a seconda dei casi. Occorre inoltre impedire definitivamente che le canne possano essere fissate ad un'arma da fuoco mediante taglio, saldatura, incollatura o ricorrendo a misure appropriate aventi un livello di permanenza equivalente.
6.6	Blocco di culatta/testa dell'otturatore: asportare o accorciare il percussore.
6.7	Blocco di culatta/testa dell'otturatore: limare o asportare la superficie della culatta con un'angolazione tra 45 e 75 gradi misurando a partire dall'angolo della superficie originale. Il materiale deve essere asportato dall'intera superficie della culatta. Tutti i tenoni di chiusura devono essere asportati o sostanzialmente ridotti.
6.8	Blocco di culatta/testa dell'otturatore: saldare il foro del percussore.
6.9	Meccanismo di scatto: eliminare il collegamento fisico tra la leva del grilletto ed il cane, il percussore o il dente d'arresto del percussore. Saldare il meccanismo di scatto all'interno del telaio, se possibile. Qualora tale operazione non sia possibile, asportare il meccanismo di scatto e riempire lo spazio vuoto mediante saldatura o con resina epossidica.




6. ARMI DA FUOCO LUNGHE SEMIAUTOMATICHE (A CANNA LISCIA O RIGATA)	
6.10	Meccanismo di scatto: il meccanismo di scatto e/o la sua sede devono essere saldati al telaio (se questo è d'acciaio) oppure incollati al telaio con un adesivo resistente ad alte temperature (se il telaio è di metallo leggero o polimero).
6.11	Sistema automatico: distruggere il pistone, il tubo gas e il foro di uscita del gas mediante taglio o saldatura.
6.12	Sistema automatico: in assenza del pistone, asportare il tubo gas. Se la canna è utilizzata come un pistone, saldare la canna disattivata alla sede del pistone. Se presente, il foro di entrata/uscita del gas deve essere chiuso mediante saldatura.
6.13	Sistema automatico: limare o asportare la superficie della culatta con un angolazione tra 45 e 75 gradi misurando a partire dall'angolo della superficie originale. Il materiale deve essere asportato dall'intera superficie della culatta e altrove, in modo che l'otturatore/il blocco di culatta sia ridotto di almeno il 50 % del volume iniziale. Fissare in modo permanente il blocco di culatta all'arma da fuoco mediante saldatura, incollatura o ricorrendo a misure appropriate aventi un livello di permanenza equivalente.
6.14	Sistema automatico: Se la testa dell'otturatore è incorporata in un porta otturatore, l'otturatore deve essere ridotto di almeno il 50 %. La testa dell'otturatore deve essere fissata al porta otturatore in modo permanente ed il porta otturatore deve essere fissato all'arma da fuoco in modo permanente mediante saldatura, incollatura o ricorrendo a misure appropriate aventi un livello di permanenza equivalente.
6.15	Caricatori: saldare il caricatore su diversi punti o ricorrere a misure appropriate con un livello di permanenza equivalente, a seconda del tipo di arma e del materiale, per impedire l'asportazione del caricatore.
6.16	Caricatori: in caso di assenza del caricatore, mettere punti di saldatura nella sede del caricatore oppure ricorrere a misure appropriate riguardanti la sede del caricatore o fissarvi una chiusura in modo da impedire in modo definitivo l'inserimento di un caricatore.
6.17	Caricatori: per i caricatori tubolari, inserire uno o più perni in acciaio temprato attraverso il caricatore, la camera ed il telaio collegandoli tra loro in modo permanente. Fissare tramite saldatura.
6.18	Silenziatore: impedire in modo definitivo l'asportazione del silenziatore dalla canna utilizzando un perno in acciaio temprato oppure mediante saldatura, incollatura o ricorrendo a misure appropriate aventi un livello di permanenza equivalente, qualora il silenziatore sia una parte dell'arma.
6.19	Silenziatore: rimuovere tutte le parti interne, se possibile, e i punti di fissaggio del silenziatore in modo tale che resti solo un tubo. Praticare fori di diametro superiore al calibro dell'arma da fuoco, posti ad un intervallo longitudinale di 3 cm (armi da fuoco corte) o 5 cm (armi da fuoco lunghe) attraverso il rivestimento e la camera di espansione. In alternativa tagliare un'apertura longitudinale di almeno 6 mm dall'estremità posteriore a quella anteriore attraverso il rivestimento e la camera di espansione.

7. ARMI DA FUOCO AUTOMATICHE: ad esempio FUCILI D'ASSALTO, PISTOLE MITRAGLIATRICI, PISTOLE AUTOMATICHE


7.1	Canna: tagliare un'apertura longitudinale su tutta la lunghezza della canna, compresa la camera se presente (larghezza: > ½ calibro; lunghezza: per le canne rigate tre volte la lunghezza della camera e per le canne lisce due volte la lunghezza della camera).
7.2	Canna: praticare un foro attraverso entrambe le pareti della camera, inserirvi un perno in acciaio temprato e saldarlo in modo sicuro (diametro > 50 % della camera, almeno 4,5 mm). Lo stesso perno può essere utilizzato per bloccare la canna. In alternativa, inserire nella camera un perno avente le dimensioni di un bossolo e saldarlo in modo sicuro.
7.3	Canna: asportare la rampa di alimentazione, se presente.




7. ARMI DA FUOCO AUTOMATICHE: ad esempio FUCILI D'ASSALTO, PISTOLE MITRAGLIATRICI, PISTOLE AUTOMATICHE	
7.4	Canna: la canna deve essere fissata all'arma da fuoco in modo permanente mediante saldatura, incollatura o ricorrendo a misure appropriate aventi un livello di permanenza equivalente. A tal fine può essere utilizzato il perno di cui all'operazione 7.2.
7.5	Canna: per le canne intercambiabili non fissate all'arma da fuoco, effettuare le operazioni da 7.1 a 7.3, a seconda dei casi. Occorre inoltre impedire definitivamente che le canne possano essere fissate ad un'arma da fuoco mediante taglio, saldatura, incollatura o ricorrendo a misure appropriate aventi un livello di permanenza equivalente.
7.6	Blocco di culatta/testa dell'otturatore: asportare o accorciare il percussore.
7.7	Blocco di culatta/testa dell'otturatore: limare o asportare la superficie della culatta con un'angolazione tra 45 e 75 gradi misurando a partire dall'angolo della superficie originale. Il materiale deve essere asportato dall'intera superficie della culatta. Tutti i tenoni di chiusura devono essere asportati o sostanzialmente ridotti.
7.8	Blocco di culatta/testa dell'otturatore: saldare il foro del percussore.
7.9	Carrello (per pistole automatiche): limare o asportare la superficie della culatta con un'angolazione tra 45 e 75 gradi misurando a partire dall'angolo della superficie originale. Il materiale deve essere asportato dall'intera superficie.
7.10	Carrello (per pistole automatiche): asportare il percussore.
7.11	Carrello (per pistole automatiche): asportare i tenoni di chiusura nel carrello.
7.12	Carrello (per pistole automatiche): se possibile, limare l'interno del bordo di chiusura della finestra di eiezione nel carrello creando un angolo tra 45 e 75 gradi.
7.13	Carrello (per pistole automatiche): se il blocco di culatta può essere asportato dal corpo del carrello, il blocco di culatta disattivato deve essere fissato in modo permanente al corpo del carrello.
7.14	Telaio (per pistole automatiche): asportare la rampa di alimentazione, se presente.
7.15	Telaio (per pistole automatiche): limare almeno 2/3 delle guide del carrello su entrambi i lati del telaio.
7.16	Meccanismo di scatto: eliminare il collegamento fisico tra la leva del grilletto ed il cane, il percussore o il dente d'arresto del percussore. Saldare il meccanismo di scatto all'interno del telaio, se possibile. Qualora tale operazione non sia possibile, asportare il meccanismo di scatto e riempire lo spazio vuoto mediante saldatura o con resina epossidica.
7.17	Meccanismo di scatto: il meccanismo di scatto e/o la sua sede devono essere saldati al telaio (se questo è d'acciaio) oppure incollati al telaio con un adesivo resistente ad alte temperature (se il telaio è di metallo leggero o polimero).
7.18	Sistema automatico: distruggere il pistone, il tubo gas e il foro di uscita del gas mediante taglio o saldatura.
7.19	Sistema automatico: in assenza del pistone, asportare il tubo gas. Se la canna è utilizzata come un pistone, saldare la canna disattivata alla sede del pistone. Se presente, il foro di entrata/uscita del gas deve essere chiuso mediante saldatura.
7.20	Sistema automatico: limare o asportare la superficie della culatta con un'angolazione tra 45 e 75 gradi misurando a partire dall'angolo della superficie originale. Il materiale deve essere asportato dall'intera superficie della culatta e altrove, in modo che l'otturatore/il blocco di culatta sia ridotto di almeno il 50 % del volume iniziale. Fissare in modo permanente il blocco di culatta all'arma da fuoco mediante saldatura, incollatura o ricorrendo a misure appropriate aventi un livello di permanenza equivalente.



7. ARMI DA FUOCO AUTOMATICHE: ad esempio FUCILI D'ASSALTO, PISTOLE MITRAGLIATRICI, PISTOLE AUTOMATICHE	
7.21	Sistema automatico: Se la testa dell'otturatore è incorporata in un porta otturatore, l'otturatore deve essere ridotto di almeno il 50 %. La testa dell'otturatore deve essere fissata al porta otturatore in modo permanente ed il porta otturatore deve essere fissato all'arma da fuoco in modo permanente mediante saldatura, incollatura o ricorrendo a misure appropriate aventi un livello di permanenza equivalente.
7.22	Caricatori: saldare il caricatore su diversi punti o ricorrere a misure appropriate con un livello di permanenza equivalente, a seconda del tipo di arma e del materiale, per impedire l'asportazione del caricatore.
7.23	Caricatori: in caso di assenza del caricatore, mettere punti di saldatura nella sede del caricatore oppure ricorrere a misure appropriate riguardanti la sede del caricatore o fissarvi una chiusura in modo da impedire in modo definitivo l'inserimento di un caricatore.
7.24	Caricatori: per i caricatori tubolari, inserire uno o più perni in acciaio temprato attraverso il caricatore, la camera ed il telaio collegandoli tra loro in modo permanente. Fissare tramite saldatura.
7.25	Silenziatore: impedire in modo definitivo l'asportazione del silenziatore dalla canna utilizzando un perno in acciaio temprato oppure mediante saldatura, incollatura o ricorrendo a misure appropriate aventi un livello di permanenza equivalente, qualora il silenziatore sia una parte dell'arma.
7.26	Silenziatore: rimuovere tutte le parti interne, se possibile, e i punti di fissaggio del silenziatore in modo tale che resti solo un tubo. Praticare fori di diametro superiore al calibro dell'arma da fuoco, posti ad un intervallo longitudinale di 3 cm (armi da fuoco corte) o 5 cm (armi da fuoco lunghe) attraverso il rivestimento e la camera di espansione. In alternativa tagliare un'apertura longitudinale di almeno 6 mm dall'estremità posteriore a quella anteriore attraverso il rivestimento e la camera di espansione.
8. ARMI DA FUOCO AD AVANCARICA, ANCHE A CANNA BASCULANTE (ECCETTO RIVOLTELLE AD AVANCARICA DEL TAMBURO)	
8.1	Canna: tagliare un'apertura longitudinale su tutta la lunghezza della canna, compresa la camera di combustione, se presente (larghezza: > ½ calibro; lunghezza: tre volte il diametro della pallottola). Per le armi da fuoco in cui la camera di combustione non è inclusa nella canna, tagliare un'apertura longitudinale (larghezza > ½ calibro; lunghezza: almeno metà della lunghezza della canna dal cono di forzamento).
8.2	Canna: per le armi da fuoco in cui la camera di combustione è inclusa nella canna, praticare un foro attraverso entrambe le pareti della camera di combustione, inserirvi un perno in acciaio temprato e saldarlo in modo sicuro (diametro > 50 % della camera, almeno 4,5 mm). Lo stesso perno può essere utilizzato per bloccare la canna. Per le armi da fuoco in cui la camera di combustione non è inclusa nella canna, saldare in modo sicuro nella canna un perno di acciaio temprato di dimensione appropriata (lunghezza: almeno due volte la lunghezza del diametro della pallottola) partendo dal cono di forzamento.
8.3	Canna: per le canne intercambiabili non fissate all'arma da fuoco, effettuare le operazioni da 8.1 a 8.2, a seconda dei casi. Occorre inoltre impedire definitivamente che le canne possano essere fissate ad un'arma da fuoco mediante taglio, saldatura, incollatura o ricorrendo a misure appropriate aventi un livello di permanenza equivalente.
8.4	Per le armi a canna basculante: limare un cono di almeno 60 gradi (angolo al vertice), al fine di ottenere una base di diametro pari ad almeno 10 mm o al diametro della superficie della culatta.
8.5	Per le armi a canna basculante: asportare il percussore, allargare il foro del percussore portandolo a un diametro minimo di 5 mm e saldare detto foro.
8.6	Meccanismo di scatto: eliminare il collegamento fisico tra la leva del grilletto ed il cane, il percussore o il dente d'arresto del percussore. Saldare il meccanismo di scatto all'interno del telaio, se possibile. Qualora tale operazione non sia possibile, asportare il meccanismo di scatto e riempire lo spazio vuoto mediante saldatura o con resina epossidica.



8. ARMI DA FUOCO AD AVANCARICA, ANCHE A CANNA BASCULANTE (ECCETTO RIVOLTELLE AD AVANCARICA DEL TAMBURO)	
8.7	Meccanismo di scatto: il meccanismo di scatto e/o la sua sede devono essere saldati al telaio (se questo è d'acciaio) oppure incollati al telaio con un adesivo resistente ad alte temperature (se il telaio è di metallo leggero o polimero).
8.8	Luminelli/fori asportare o saldare i luminelli, saldare i fori.
8.9	Camere di combustione separate (multiple, eccetto tamburo): per le armi da fuoco con camere di combustione separate o multiple, limare le pareti interne delle camere di combustione per almeno 2/3 della loro lunghezza. Limare il più possibile le pareti interne, idealmente fino al diametro del calibro.



ALLEGATO II

Modello per la marcatura delle armi da fuoco disattivate

EU (1) aa (2) bb (3) cc (4)

- (1) Marchio di disattivazione (deve restare «EU» in tutte le marcature nazionali)
- (2) Paese di disattivazione – codice internazionale ufficiale
- (3) Simbolo dell'organismo che ha certificato la disattivazione dell'arma da fuoco
- (4) Anno di disattivazione

Il marchio completo verrà apposto solo sul telaio dell'arma da fuoco, mentre il marchio di disattivazione (1) e il paese di disattivazione (2) saranno apposti su tutti gli altri componenti essenziali.




ALLEGATO III

Modello di certificato per le armi da fuoco disattivate

(il certificato deve essere redatto su carta non falsificabile)

Logo UE	Nome dell'organismo che ha verificato & certificato la conformità della disattivazione Logo
CERTIFICATO DI DISATTIVAZIONE	
Numero del certificato:	
Le misure di disattivazione sono conformi ai requisiti delle specifiche tecniche per la disattivazione delle armi da fuoco di cui all'allegato I del regolamento di esecuzione della Commissione (UE) 2018/337 del 5 marzo 2018.	
Nome dell'organismo che ha effettuato la disattivazione:	
Paese:	
Data/anno di certificazione della disattivazione:	
Costruttore/marca dell'arma da fuoco disattivata:	
Tipo:	
Marca/Modello:	
Calibro:	
Numero di serie:	
Osservazioni:	
Marchio ufficiale UE di disattivazione	Nome, titolo e firma del responsabile
<i>ATTENZIONE:</i> Il presente certificato è un documento importante. Esso deve essere conservato a tempo indeterminato dal proprietario dell'arma da fuoco disattivata. Sui componenti essenziali dell'arma da fuoco disattivata cui si riferisce il presente certificato è stato apposto il marchio d'ispezione ufficiale, che non deve essere né rimosso né modificato.	
<i>AVVERTENZA:</i> La falsificazione di un certificato di disattivazione può costituire reato ai sensi del diritto nazionale.	

18CE0903



REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/338 DELLA COMMISSIONE
del 7 marzo 2018

relativo all'autorizzazione di un preparato di 6-fitasi prodotta da *Aspergillus niger* (DSM 25770) come additivo per mangimi destinati a polli da ingrasso, pollastre allevate per la produzione di uova, suini da ingrasso, scrofe, specie suine minori da ingrasso o da riproduzione, tacchini da ingrasso, tacchini allevati per la riproduzione, tutte le altre specie avicole (escluse le specie ovaiole) e suinetti svezzati (titolare dell'autorizzazione BASF SE)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all'alimentazione animale ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 9, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 1831/2003 disciplina l'autorizzazione degli additivi destinati all'alimentazione animale e definisce i motivi e le procedure per il rilascio di tale autorizzazione.
- (2) A norma dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1831/2003 è stata presentata una domanda di autorizzazione di un preparato di 6-fitasi prodotta da *Aspergillus niger* (DSM 25770). Tale domanda era corredata delle informazioni dettagliate e dei documenti prescritti all'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1831/2003.
- (3) La domanda riguarda l'autorizzazione del preparato di 6-fitasi prodotta da *Aspergillus niger* (DSM 25770) come additivo per mangimi destinati a polli da ingrasso, pollastre allevate per la produzione di uova, suini da ingrasso, scrofe, specie suine minori da ingrasso o da riproduzione, tacchini da ingrasso, tacchini allevati per la riproduzione, tutte le altre specie avicole destinate all'ingrasso, all'allevamento o alla produzione di uova nonché a suinetti svezzati. Il richiedente ha chiesto che tale additivo sia classificato nella categoria «additivi zootecnici».
- (4) Nel parere del 28 settembre 2017 ⁽²⁾ l'Autorità europea per la sicurezza alimentare («l'Autorità») ha concluso che, alle condizioni d'uso proposte, il preparato di 6-fitasi prodotta da *Aspergillus niger* (DSM 25770) non ha un'incidenza negativa sulla salute degli animali, sulla salute umana o sull'ambiente e che migliora il rendimento zootecnico e/o l'utilizzo del fosforo nelle specie bersaglio. L'Autorità non ritiene necessarie prescrizioni specifiche per il monitoraggio successivo all'immissione sul mercato. Essa ha verificato anche la relazione sul metodo di analisi dell'additivo per mangimi negli alimenti per animali presentata dal laboratorio di riferimento istituito dal regolamento (CE) n. 1831/2003.
- (5) La valutazione del preparato di 6-fitasi prodotta da *Aspergillus niger* (DSM 25770) dimostra che sono soddisfatte le condizioni di autorizzazione stabilite all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1831/2003. È quindi opportuno autorizzare l'utilizzo di tale preparato come specificato nell'allegato del presente regolamento.
- (6) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il preparato specificato nell'allegato, appartenente alla categoria «additivi zootecnici» e al gruppo funzionale «promotori della digestione», è autorizzato come additivo nell'alimentazione animale alle condizioni indicate in tale allegato.

⁽¹⁾ GUL 268 del 18.10.2003, pag. 29.

⁽²⁾ EFSA Journal 2017; 15(11)5024.



Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 marzo 2018

Per la Commissione

Il presidente


Jean-Claude JUNCKER



ALLEGATO

Numero di identificazione dell'additivo	Nome del titolare dell'autorizzazione	Additivo	Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi	Specie o categoria di animali	Età massima	Tenore		Altre disposizioni	Fine del periodo di autorizzazione
						minimo	massimo		
4a27	BASF SE	6-fitasi EC 3.1.3.26	<p>Composizione dell'additivo</p> <p>Preparato di 6-fitasi prodotta da <i>Aspergillus niger</i> (DSM 25770) con un tenore minimo di:</p> <p>forma solida: 5 000 FTU (1)/g</p> <p>forma liquida: 5 000 FTU/g</p> <p>Caratterizzazione della sostanza attiva</p> <p>6-fitasi prodotta da <i>Aspergillus niger</i> (DSM 25770)</p> <p>Metodo di analisi (2)</p> <p>Per la quantificazione dell'attività della fitasi nell'additivo per mangimi:</p> <p>— metodo colorimetrico basato sulla reazione enzimatica della fitasi sul fitato.</p> <p>Per la quantificazione dell'attività della fitasi nelle premiscele:</p> <p>— metodo colorimetrico basato sulla reazione enzimatica della fitasi sul fitato - VDLUFA 27.1.3.</p>	<p>Suini da ingrasso</p> <p>Scrofe</p> <p>Specie suine minori da ingrasso o da riproduzione</p>	—	100 FTU	<p>1. Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e delle premiscele sono indicate le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico.</p> <p>2. Gli operatori del settore dei mangimi adottano procedure operative e misure organizzative appropriate al fine di evitare i rischi cui possono essere esposti gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele. Se questi rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo mediante tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele devono essere utilizzati con dispositivi di protezione individuale, tra cui mezzi di protezione dell'apparato respiratorio.</p> <p>3. Da utilizzare per suinetti svezzati di peso non superiore a 35 kg.</p>	28.3.2028	
				Suinetti svezzati	125 FTU				
				Polli da ingrasso	750 FTU				
				Tacchini da ingrasso	125 FTU				
				Tacchini allevati per la riproduzione					

Categoria: additivi zootecnici. gruppo funzionale: promotori della digestione.




Numero di identificazione dell'additivo	Nome del titolare dell'autorizzazione	Additivo	Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi	Specie o categoria di animali	Età massima	Tenore minimo	Tenore massimo	Altre disposizioni	Fine del periodo di autorizzazione
						Unità di attività/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %			
			Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi Per la quantificazione dell'attività della fitasi negli alimenti per animali: — metodo colorimetrico basato sulla reazione enzimatica della fitasi sul fitato - EN ISO 30024.						

(1) 1 FTU è la quantità di enzima che libera 1 micromole di fosfato inorganico al minuto dal fitato di sodio, a pH 5,5 e a 37 °C.

(2) Informazioni dettagliate sui metodi di analisi sono disponibili al seguente indirizzo del laboratorio di riferimento: <https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports>.

18CE0904



REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/339 DELLA COMMISSIONE**del 7 marzo 2018****recante modifica e deroga al regolamento (CE) n. 2535/2001 per quanto riguarda i titoli di importazione per i prodotti lattiero-caseari originari dell'Islanda**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 187,

considerando quanto segue:

- (1) L'allegato V dell'accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea e l'Islanda relativo alla concessione di preferenze commerciali supplementari per i prodotti agricoli a norma dell'articolo 19 dell'accordo sullo Spazio economico europeo, approvato con decisione (UE) 2017/1913 del Consiglio ⁽²⁾, prevede un aumento dei contingenti tariffari annui in esenzione da dazi e l'introduzione di un nuovo contingente per i formaggi.
- (2) I quantitativi del nuovo contingente si applicano a decorrere dal 1° maggio 2018. Pertanto, in deroga all'articolo 6 del regolamento (CE) n. 2535/2001 della Commissione ⁽³⁾, è opportuno stabilire un nuovo periodo compreso tra il 1° maggio e il 31 dicembre 2018 in sostituzione del periodo compreso tra il 1° luglio e il 31 dicembre 2018 e in relazione ai quantitativi da fissare per tale nuovo periodo all'allegato I, punto II, di detto regolamento, modificato dal presente regolamento.
- (3) Il periodo di presentazione delle domande precede la fine della procedura di riconoscimento che autorizza i richiedenti a importare nel quadro dei contingenti a decorrere dal 1° luglio 2018. Affinché i richiedenti che ancora non figurano in un elenco di operatori riconosciuti possano partecipare all'assegnazione del contingente per il periodo compreso tra il 1° maggio e il 31 dicembre 2018, è opportuno prevedere una deroga all'articolo 10 del regolamento (CE) n. 2535/2001.
- (4) Il periodo per la presentazione delle domande di titoli di importazione per il primo semestre del 2018, di cui all'articolo 14, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 2535/2001, è scaduto. In deroga all'articolo 14, paragrafo 1, lettera b), di detto regolamento, occorre pertanto prevedere un nuovo periodo per la presentazione delle domande di titoli dal 1° al 10 aprile 2018.
- (5) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 2535/2001.
- (6) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del Comitato per l'organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1***Modifica del regolamento (CE) n. 2535/2001**

Il regolamento (CE) n. 2535/2001 è così modificato:

a) all'articolo 5, la lettera i) è sostituita dalla seguente:


- «i) contingenti previsti nell'allegato V dell'accordo tra l'Unione europea e l'Islanda relativo alla concessione di preferenze commerciali supplementari per i prodotti agricoli, approvato con decisione (UE) 2017/1913 del Consiglio ^(*) («accordo con l'Islanda»);

^(*) Decisione (UE) 2017/1913 del Consiglio, del 9 ottobre 2017, relativa alla conclusione dell'accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea e l'Islanda relativo alla concessione di preferenze commerciali supplementari per i prodotti agricoli (GU L 274 del 24.10.2017, pag. 57).»

⁽¹⁾ GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.

⁽²⁾ Decisione (UE) 2017/1913 del Consiglio, del 9 ottobre 2017, relativa alla conclusione dell'accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea e l'Islanda relativo alla concessione di preferenze commerciali supplementari per i prodotti agricoli (GU L 274 del 24.10.2017, pag. 57).

⁽³⁾ Regolamento (CE) n. 2535/2001 della Commissione, del 14 dicembre 2001, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio per quanto riguarda il regime di importazione di latte e prodotti lattiero-caseari e l'apertura di contingenti tariffari (GU L 341 del 22.12.2001, pag. 29).



b) Il punto I.I dell'allegato I del regolamento (CE) n. 2535/2001 è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Deroga al regolamento (CE) n. 2535/2001

1. In deroga all'articolo 6, secondo comma, del regolamento (CE) n. 2535/2001, per i quantitativi di cui all'allegato I, punto I.I, di detto regolamento, il periodo di sei mesi compreso tra il 1° luglio e il 31 dicembre 2018 è sostituito dal periodo compreso tra il 1° maggio e il 31 dicembre 2018.
2. In deroga all'articolo 10, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CE) n. 2535/2001, oltre agli importatori che figurano in un elenco, anche i richiedenti che abbiano presentato una domanda di riconoscimento valida entro il 1° aprile 2018 in conformità dell'articolo 8 di detto regolamento sono autorizzati a presentare domande di titoli per i contingenti e per il periodo di cui al paragrafo 1 del presente articolo.
3. In deroga all'articolo 14, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 2535/2001, per il periodo compreso tra il 1° maggio e il 31 dicembre 2018 le domande di titoli di importazione sono presentate dal 1° al 10 aprile 2018 per i quantitativi stabiliti all'allegato I, punto I.I, di detto regolamento, modificato dal presente regolamento.
4. Le domande di cui al paragrafo 3 devono riguardare almeno 5 tonnellate e non più del quantitativo disponibile. Non si possono presentare domande per il periodo compreso tra il 1° luglio e il 31 dicembre 2018.
5. I titoli di importazione rilasciati per le domande presentate a norma del paragrafo 3 sono validi fino al 31 dicembre 2018.

Articolo 3

Entrata in vigore e applicazione


Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Esso si applica a decorrere dal 1° aprile 2018.

Fatto a Bruxelles, il 7 marzo 2018

Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER



ALLEGATO

«II

Contingenti tariffari di cui all'allegato V dell'accordo con l'Islanda approvato con decisione (UE) 2017/1913

Contingente annuo dal 1° gennaio al 31 dicembre

(Quantitativi in tonnellate)


Dazio applicabile: esenzione

Numero del contingente	09.4225	09.4226	09.4227
Designazione (*)	Burro naturale	“Skyr”	Formaggi
Codice NC	0405 10 11 0405 10 19	ex 0406 10 50 (**)	ex 0406 Escluso lo “Skyr” della sottovoce NC 0406 10 50 (**)
Quantitativo per maggio – dicembre 2018	201	793	9
Contingente annuo nel 2019	439	2 492	31
Quantitativo per gennaio – giugno	220	1 246	16
Quantitativo per luglio – dicembre	219	1 246	15
Contingente annuo nel 2020	463	3 095	38
Quantitativo per gennaio – giugno	232	1 548	19
Quantitativo per luglio – dicembre	231	1 547	19
Contingente annuo a partire dal 2021	500	4 000	50
Quantitativo per gennaio – giugno	250	2 000	25
Quantitativo per luglio – dicembre	250	2 000	25

(*) Ferme restando le regole di interpretazione della nomenclatura combinata, la designazione delle merci è da considerarsi puramente indicativa, in quanto il regime preferenziale è determinato, ai fini del presente allegato, sulla base dei codici NC. Laddove vengono indicati codici NC preceduti dalla dicitura “ex”, il regime preferenziale è determinato dall'applicazione combinata del codice NC e della corrispondente designazione.

(**) Codice NC con riserva di modifica, in attesa della conferma della classificazione del prodotto.»

18CE0905



DECISIONE (PESC) 2018/340 DEL CONSIGLIO
del 6 marzo 2018
che fissa l'elenco dei progetti da sviluppare nell'ambito della PESCO

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 46, paragrafo 6,

vista la decisione (PESC) 2017/2315 del Consiglio, dell'11 dicembre 2017, che istituisce la cooperazione strutturata permanente (PESCO) e fissa l'elenco degli Stati membri partecipanti ⁽¹⁾,

vista la proposta della Repubblica federale di Germania, del Regno di Spagna, della Repubblica francese e della Repubblica italiana,

considerando quanto segue:

- (1) L'11 dicembre 2017 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2017/2315.
- (2) L'articolo 4, paragrafo 2, lettera e), della suddetta decisione prevede che il Consiglio adotti una decisione o raccomandazione che fissa l'elenco dei progetti da sviluppare nell'ambito della Cooperazione strutturata permanente (PESCO), tenendo conto sia del sostegno allo sviluppo di capacità sia della fornitura di un sostegno sostanziale, nei limiti dei mezzi e delle capacità, alle operazioni e alle missioni della politica di sicurezza e di difesa comune.
- (3) L'11 dicembre 2017 gli Stati membri che partecipano alla PESCO hanno adottato una dichiarazione che individua un elenco iniziale di 17 progetti da realizzare nell'ambito della PESCO, basati su proposte di progetto che sono state presentate. Tale dichiarazione è stata adottata al fine di giungere, all'inizio del 2018, all'adozione formale da parte del Consiglio di una decisione in conformità dell'articolo 46, paragrafo 6, del trattato sull'Unione europea e dell'articolo 5 della decisione (PESC) 2017/2315.
- (4) L'articolo 5, paragrafo 2, secondo comma, della decisione (PESC) 2017/2315 prevede che l'elenco dei membri di ogni singolo progetto sia accluso alla decisione del Consiglio di cui all'articolo 4, paragrafo 2, lettera e).
- (5) Per garantire la coerenza, l'esecuzione di tutti i progetti PESCO sarà basata sull'insieme di regole di *governance* per i progetti, comprese tra l'altro le regole sul ruolo degli osservatori, se del caso, da adottare a norma dell'articolo 4, paragrafo 2, lettera f), della decisione (PESC) 2017/2315 e che gli Stati membri partecipanti a un singolo progetto possano adattare nella misura necessaria al progetto stesso.
- (6) È opportuno pertanto che il Consiglio adotti una decisione che fissa l'elenco dei progetti da sviluppare nell'ambito della PESCO,

⁽¹⁾ GUL 331 del 14.12.2017, pag. 57.



HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

I seguenti progetti sono elaborati nell'ambito della PESCO:

1. Comando medico europeo
2. Sistema radio sicuro europeo definito da software (ESSOR)
3. Rete di centri logistici in Europa e supporto alle operazioni
4. Mobilità militare
5. Centro di competenze delle missioni di formazione dell'Unione europea (EU TMCC)
6. Centro europeo di certificazione dell'addestramento per gli eserciti europei
7. Funzione operativa energia (EOF)
8. Pacchetto per il dislocamento della capacità di soccorso militare nelle emergenze
9. Sistemi marittimi (semi)autonomi per contromisure mine (MAS MCM)
10. Sorveglianza e protezione marittima e dei porti (HARMSPRO)
11. Rinforzo della sorveglianza marittima
12. Piattaforma per la condivisione delle informazioni in materia di minaccia informatica e di risposta agli incidenti informatici
13. Gruppi di risposta rapida agli incidenti informatici e mutua assistenza in materia di cibersecurity
14. Sistema di comando e controllo (C2) strategici per le operazioni e missioni PSDC
15. Veicoli corazzati da combattimento per la fanteria/veicoli d'assalto anfibio/veicoli corazzati leggeri
16. Supporto di fuoco indiretto (Euroartiglieria)
17. Centro operativo EUFOR di risposta alle crisi (EUFOR CROC).

Articolo 2


L'elenco dei membri di ogni singolo progetto figura nell'allegato.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il 6 marzo 2018


Per il Consiglio
La presidente
F. MOGHERINI




ALLEGATO

Elenco dei membri di ogni singolo progetto

Progetto	Membri del progetto
1. Comando medico europeo	Germania, Repubblica ceca, Spagna, Francia, Italia, Paesi Bassi, Romania, Slovacchia, Svezia
2. Sistema radio sicuro europeo definito da software (ESSOR)	Francia, Belgio, Germania, Italia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Finlandia
3. Rete di centri logistici in Europa e supporto alle operazioni	Germania, Belgio, Bulgaria, Grecia, Spagna, Francia, Croazia, Italia, Cipro, Ungheria, Paesi Bassi, Slovenia, Slovacchia
4. Mobilità militare	Paesi Bassi, Belgio, Bulgaria, Repubblica ceca, Germania, Estonia, Grecia, Spagna, Francia, Croazia, Italia, Cipro, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Ungheria, Austria, Polonia, Portogallo, Romania, Slovenia, Slovacchia, Finlandia, Svezia
5. Centro di competenze delle missioni di formazione dell'Unione europea (EU TMCC)	Germania, Belgio, Repubblica ceca, Irlanda, Spagna, Francia, Italia, Cipro, Lussemburgo, Paesi Bassi, Austria, Romania, Svezia
6. Centro europeo di certificazione dell'addestramento per gli eserciti europei	Italia, Grecia
7. Funzione operativa energia (EOF)	Francia, Belgio, Spagna, Italia
8. Pacchetto per il dislocamento della capacità di soccorso militare nelle emergenze	Italia, Grecia, Spagna, Croazia, Austria
9. Sistemi marittimi (semi)autonomi per contromisure mine (MAS MCM)	Belgio, Grecia, Lettonia, Paesi Bassi, Portogallo, Romania
10. Sorveglianza e protezione marittima e dei porti (HARMSPRO)	Italia, Grecia, Spagna, Portogallo
11. Rinforzo della sorveglianza marittima	Grecia, Bulgaria, Irlanda, Spagna, Croazia, Italia, Cipro
12. Piattaforma per la condivisione di informazioni in materia di minaccia informatica e di risposta agli incidenti informatici	Grecia, Spagna, Italia, Cipro, Ungheria, Austria, Portogallo
13. Gruppi di risposta rapida agli incidenti informatici e mutua assistenza in materia di cibersicurezza	Lituania, Spagna, Francia, Croazia, Paesi Bassi, Romania, Finlandia
14. Sistema di comando e controllo (C2) strategici per le operazioni e missioni PSDC	Spagna, Germania, Italia, Portogallo



Progetto	Membri del progetto
15. Veicoli corazzati da combattimento per la fanteria/veicoli d'assalto anfibio/veicoli corazzati leggeri;	Italia, Grecia, Slovacchia
16. Sostegno di fuoco indiretto (Euroartiglieria)	Slovacchia, Italia
17. Centro operativo EUFOR di risposta alle crisi (EUFOR CROC)	Germania, Spagna, Francia, Italia, Cipro

18CE0906

DECISIONE (UE) 2018/341 DELLA COMMISSIONE

del 27 settembre 2017

relativa al regime di aiuti di Stato SA.34433 (2012/C) [ex SA.34433 (2012/NN)] cui la Francia ha dato esecuzione (imposta a favore dell'istituto nazionale dei prodotti dell'agricoltura e del mare (FranceAgriMer) – articolo 25 della legge n. 2005-1720 del 30 dicembre 2005)

[notificata con il numero C(2017) 4431]

(Il testo in lingua francese è il solo facente fede)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 108, paragrafo 2, primo comma,

dopo aver invitato gli interessati a presentare osservazioni a norma del suddetto articolo,

considerando quanto segue:

I. PROCEDIMENTO

- (1) Facendo seguito a una denuncia, con fax del 28 novembre 2011 la Commissione ha chiesto alle autorità francesi di trasmetterle ogni informazione utile per procedere, conformemente agli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea («TFUE»), a un esame dell'imposta istituita dall'articolo 25 della legge n. 2005-1720 del 30 dicembre 2005 (di seguito, «l'imposta») a favore dell'istituto nazionale dei prodotti dell'agricoltura e del mare (FranceAgriMer). Le autorità francesi disponevano di un mese di tempo per trasmettere le suddette informazioni.
- (2) Con lettera dell'11 dicembre 2011, la Francia ha chiesto alla Commissione una proroga del suddetto termine fino al 1° febbraio 2012.
- (3) La Commissione ha concesso la proroga in questione con fax del 12 dicembre 2011.
- (4) Il 14 febbraio 2012 la Francia ha trasmesso per posta elettronica le informazioni richieste dalla Commissione il 28 novembre 2011.
- (5) Con fax del 5 marzo 2012, la Commissione ha informato le autorità francesi dell'apertura di un fascicolo di aiuto non notificato con il numero SA.34433 (2012-NN) in quanto l'imposta in questione era stata applicata senza la preventiva notifica del fascicolo di aiuto ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del TFUE e senza l'approvazione della Commissione. Con successivo fax del 14 giugno 2012, la Commissione ha annunciato alle autorità francesi un'estensione dell'ambito coperto dal suddetto fascicolo. L'analisi delle informazioni disponibili aveva infatti evidenziato un utilizzo inadeguato di un regolamento *de minimis*, trasformando in aiuto non notificato una misura che, con il regolamento *de minimis* adeguato, non avrebbe costituito un aiuto di Stato a norma dell'articolo 107, paragrafo 1, del TFUE.
- (6) Con lettera del 4 ottobre 2012 ⁽¹⁾, la Commissione ha informato la Francia di aver deciso, in data 3 ottobre 2012, di avviare il procedimento previsto all'articolo 108, paragrafo 2, del TFUE relativamente all'utilizzo dell'imposta in questione e ha invitato le autorità francesi a presentare entro un mese le loro osservazioni sull'avvio del procedimento.
- (7) La decisione della Commissione di avviare il procedimento è stata pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* ⁽²⁾. La Commissione ha invitato le parti interessate a presentare le loro osservazioni sulla misura in questione.
- (8) La Commissione non ha ricevuto osservazioni da parte degli interessati.
- (9) Con messaggio di posta elettronica del 16 ottobre 2012, le autorità francesi hanno chiesto alla Commissione una proroga di un mese (fino al 4 dicembre 2012) per trasmettere la loro risposta sull'avvio del procedimento previsto all'articolo 108, paragrafo 2, del TFUE.
- (10) La Commissione ha concesso la proroga in questione con fax del 18 ottobre 2012.

⁽¹⁾ Lettera SG-Greffe(2012) D/15827.

⁽²⁾ GU C 361 del 22.11.2012, pag. 10.



- (11) Il 5 dicembre 2012 le autorità francesi hanno trasmesso per posta elettronica alla Commissione la loro risposta sull'avvio del procedimento di cui all'articolo 108, paragrafo 2, del TFUE.
- (12) Esaminata tale risposta, le autorità francesi e i servizi della Commissione si sono riuniti il 12 dicembre 2012 per chiarire alcuni punti del fascicolo. Successivamente a questa riunione, la Commissione ha chiesto ulteriori informazioni con fax del 15 gennaio 2013.
- (13) Il 18 febbraio 2013 la Francia ha inviato alla Commissione per posta elettronica una lettera contenente le informazioni aggiuntive richieste il 15 gennaio 2013. Le autorità francesi hanno trasmesso in un primo momento nuove informazioni il 23 giugno 2016, in risposta a una richiesta della Commissione dell'8 ottobre 2015, poi il 20 gennaio 2017, in risposta a una richiesta della Commissione del 19 ottobre 2016.


II. DESCRIZIONE

- (14) L'articolo 25 della legge n. 2005-1720 del 30 dicembre 2005 (legge finanziaria di rettifica per il 2005) istituisce un'imposta a favore di FranceAgriMer destinata a finanziare le misure attuate da quest'istituto a beneficio del mercato dei prodotti lattiero-caseari. La sua ultima versione consolidata è datata 1° gennaio 2012.
- (15) L'imposta in questione è dovuta non solo dai produttori di latte vaccino che dispongono di un quantitativo di riferimento individuale per la vendita diretta, ai sensi del regolamento (CE) n. 1788/2003 del Consiglio ⁽¹⁾, ma anche dagli acquirenti del latte. Tale imposta si basa:
 - sul quantitativo di latte vaccino consegnato dal produttore sotto forma di latte nel periodo di dodici mesi precedente il 1° aprile di ogni anno (di seguito, il «periodo di riferimento») e che ecceda il quantitativo di riferimento notificato da FranceAgriMer a tale produttore per le consegne di latte del periodo in questione (in tal caso, FranceAgriMer notifica l'ammontare dell'imposta dovuta a ogni acquirente al quale il produttore abbia consegnato il proprio latte e l'acquirente versa a FranceAgriMer, nel mese successivo a tale notifica, il gettito dell'imposta prelevata sui produttori che gli consegnano il latte);
 - sul quantitativo di latte vaccino venduto, ceduto o utilizzato per fabbricare i prodotti lattiero-caseari venduti o ceduti dal produttore durante il periodo di riferimento e che ecceda il quantitativo di riferimento notificato a tale produttore per le vendite dirette del periodo in questione (in tal caso, l'ammontare dell'imposta dovuta viene notificato da FranceAgriMer a ciascun produttore che abbia effettuato vendite dirette e il produttore interessato versa il gettito dell'imposta di cui è debitore a FranceAgriMer nel mese successivo a tale notifica).
- (16) L'imposta può dar luogo a rimborsi ⁽²⁾ cumulabili. Il fatto generatore dell'imposta è la consegna di latte oppure la vendita diretta di latte o prodotti lattiero-caseari durante il periodo di riferimento. Ad esempio, l'articolo 4 del decreto del 17 agosto 2010 relativo alla riscossione di un'imposta a carico degli acquirenti e dei produttori di latte che abbiano superato la loro quota individuale di consegna per la campagna 2009-2010 prevede che, nel limite delle disponibilità riscontrate a livello nazionale a fine campagna 2009-2010, FranceAgriMer rimborsi agli acquirenti una parte dell'imposta dovuta dai produttori che consegnano loro il latte in base alle modalità di seguito descritte:
 - tutti i produttori beneficiano di un rimborso corrispondente all'1 % della loro quota ⁽³⁾;
 - i produttori con una quota individuale inferiore o uguale a 160 000 litri godono inoltre di un rimborso massimo di 2 866 EUR, pari a un quantitativo di 10 000 litri;
 - i produttori che dispongono di una quota compresa tra 160 000 e 169 900 litri beneficiano di un rimborso aggiuntivo calcolato in maniera tale che possano raggiungere 171 600 litri.
- (17) Quando il produttore è debitore del prelievo di cui all'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1788/2003, l'imposta non è esigibile per i quantitativi interessati. In virtù di tale disposizione, viene istituito per undici periodi consecutivi di dodici mesi a decorrere dal 1° aprile 2004 un prelievo sui quantitativi di latte vaccino o di altri prodotti lattiero-caseari commercializzati nel periodo di dodici mesi in questione e che eccedano il quantitativo di riferimento nazionale.

⁽¹⁾ Regolamento (CE) n. 1788/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, che stabilisce un prelievo nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (GUL 270 del 21.10.2003, pag. 123).

⁽²⁾ Questo termine comprende anche gli sgravi fiscali menzionati nella decisione di avvio.

⁽³⁾ In realtà, secondo le informazioni fornite dalle autorità francesi, il rimborso non viene calcolato sulla quota, ma sul quantitativo in eccedenza rispetto alla quota (cfr. punto 29).



- (18) L'ammontare dell'imposta è fissato a 28,54 EUR ogni 100 kg di latte per la campagna 2006-2007 e a 27,83 EUR per le campagne successive.
- (19) Il gettito dell'imposta viene impiegato per finanziare la cessazione parziale o totale dell'attività lattiera mediante il cosiddetto aiuto alla cessazione dell'attività lattiera («aide à la cessation de l'activité laitière», di seguito «ACAL»). In concreto, il beneficiario riceve dall'istituto pubblico FranceAgriMer un'indennità per litro. Le altre fonti di finanziamento dell'ACAL sono costituite dai fondi provenienti dal sistema di trasferimento specifico senza corrispondente trasferimento di terre («transfert spécifique sans terre», di seguito «TSST») ⁽¹⁾, dal bilancio dello Stato e dagli eventuali fondi degli enti locali. Una parte del gettito dell'imposta è stata inoltre utilizzata per assistere alcune aziende lattiero-casearie costrette a distruggere il latte contaminato dai policlorobifenili (PCB) durante la campagna 2007-2008. Secondo le autorità francesi, questo sostegno finanziario è stato concesso nell'ambito di un regime *de minimis* di cui al regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione ⁽²⁾.
- (20) L'ammontare dell'ACAL viene così calcolato:

EUR/litro	2010-2011	2011-2012	2012-2013	2013-2014
Fino a 100 000 litri	0,15	0,1125	0,075	0,0375
Da 100 001 a 150 000 litri	0,08	0,06	0,04	0,02
Da 150 001 a 200 000 litri	0,05	0,0375	0,025	0,0125
Più di 200 000 litri	0,01	0,0075	0,005	0,0025

- (21) Vengono di seguito riportati il gettito dell'imposta e il relativo utilizzo nel tempo fino alla campagna 2010-2011:

(EUR)						
Campagna	Imposta riscossa	ACAL finanziati con l'imposta	ACAL finanziati con altre imposte	Di cui TSST	Totale ACAL	Altre azioni finanziate con l'imposta
2005/2006	17 080 881	Nessun programma ACAL				
2006/2007	11 858 443	12 851 977	21 509 339	21 454 252	34 361 316	
2007/2008	2 959 456	13 228 140	33 848 558	32 798 510	47 076 698	1 260 753
2008/2009	17 183 670	2 571 271	23 411 722	21 311 722	25 982 992	
2009/2010	10 093 611	17 909 294	12 349 799	12 349 799	30 259 093	
2010/2011	12 629 142	9 904 398	18 021 681	18 021 681	27 926 079	
Totale	71 805 202	56 465 080	109 141 098	105 935 964	165 606 178	


III. MOTIVI CHE HANNO INDOTTO ALL'AVVIO DEL PROCEDIMENTO DI INDAGINE FORMALE

- (22) La Commissione ha avviato il procedimento previsto all'articolo 108, paragrafo 2, del TFUE per i seguenti motivi:

— risultava che la riscossione stessa dell'imposta comportasse alcuni elementi di aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del TFUE in quanto beneficiava di rimborsi che non sembravano giustificati dalla logica del sistema fiscale in vigore; inoltre, questi elementi di aiuto non sembravano giustificabili alla luce delle norme relative agli aiuti di Stato applicabili nel settore agricolo;

⁽¹⁾ Sistema di acquisto di quote.

⁽²⁾ Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti d'importanza minore («*de minimis*») (GUL 379 del 28.12.2006, pag. 5).




- la cessazione dell'attività lattiera, finanziata soprattutto attraverso l'imposta, poteva essere parziale o totale; tuttavia, in virtù delle norme sugli aiuti di Stato applicabili nel settore agricolo, un aiuto alla cessazione può essere dichiarato compatibile con il mercato interno unicamente in caso di cessazione totale di tutte le attività agricole a scopo commerciale;
- una parte dell'imposta è stata utilizzata per finanziare la distruzione del latte contaminato da PCB nell'ambito di un regime *de minimis* basato sul regolamento (CE) n. 1998/2006; non era tuttavia certo che il suddetto regolamento potesse costituire nella fattispecie la base giuridica adeguata per la concessione di aiuti *de minimis*; inoltre, la scelta di una base giuridica inadeguata poteva comportare l'apparizione di un elemento di aiuto di Stato di cui non era stata dimostrata la compatibilità con il mercato interno;
- la riscossione dell'imposta e l'aiuto alla cessazione di attività potevano essere incompatibili con l'organizzazione comune di mercato nel settore lattiero-caseario o turbarne il funzionamento; le norme in materia di aiuti di Stato nel settore agricolo precisano tuttavia che una misura con tali caratteristiche non può essere dichiarata compatibile con il mercato interno.

IV. OSSERVAZIONI DELLE AUTORITÀ FRANCESI SULL'AVVIO DEL PROCEDIMENTO DI INDAGINE FORMALE

- (23) Nella lettera trasmessa per posta elettronica il 5 dicembre 2012, le autorità francesi tengono innanzitutto a sottolineare l'esistenza di una base giuridica per gli ACAL nella normativa dell'Unione europea relativa all'organizzazione comune di mercato. Questa base giuridica, costituita dall'articolo 75, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio ⁽¹⁾, permette agli Stati membri di accordare ai produttori che si impegnano ad abbandonare definitivamente una parte o la totalità della loro produzione lattiera un'indennità, versata in una o più rate annuali, e alimentare la riserva nazionale con i quantitativi di riferimento individuali così liberati. Secondo le autorità francesi, questo articolo viene applicato indipendentemente dalle altre disposizioni relative alla gestione delle quote latte e all'applicazione di un eventuale prelievo in caso di superamento di quota.
- (24) Facendo riferimento alla posizione della Commissione, secondo cui il finanziamento della cessazione dell'attività lattiera corrisponde prima facie alla definizione di un aiuto di Stato, le autorità francesi sottolineano che la normativa dell'Unione antecedente al 2007, in particolare il regolamento (CE) n. 1788/2003, non conteneva alcun riferimento esplicito all'obbligo di notificare aiuti relativi ai prodotti appartenenti al settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari. Le autorità francesi precisano che la situazione è stata chiarita dall'articolo 180 del regolamento (CE) n. 1234/2007, che sottopone esplicitamente il dispositivo dell'ACAL alla procedura di notifica, e che è in assoluta buona fede che esse hanno ritenuto di aver rispettato la normativa dell'Unione trasmettendo regolarmente informazioni alla Commissione sul sistema delle indennità per mezzo di questionari. Le suddette autorità ritengono che la Commissione fosse comunque a conoscenza dell'esistenza degli ACAL in quanto la stessa Commissione aveva interpellato la Francia a tale proposito, in occasione dell'esame della misura di aiuto alla riduzione volontaria dell'attività lattiera in Bretagna (aiuto N 290/2007 – ARVAL). Esse concludono la propria argomentazione impegnandosi a notificare il sistema in futuro (come effettivamente è stato fatto, cfr. considerando 53).
- (25) Per quanto riguarda la compatibilità degli ACAL con il mercato interno, in particolare l'osservazione della Commissione secondo cui il dispositivo non sembra conforme al punto 88 degli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013 (di seguito, gli «orientamenti 2007-2013») ⁽²⁾, le autorità francesi fanno sapere che il dispositivo dell'ACAL rientra nell'ambito dell'articolo 75 del regolamento (CE) n. 1234/2007 e che la Commissione dovrebbe tenerne conto nella propria analisi. Le autorità francesi indicano inoltre che solo una parte dei fascicoli di produttori, depositati ai fini della richiesta dell'ACAL, riguarda cessazioni di attività per motivi di pensionamento (circa il 10 % del totale dei produttori beneficiari). Per questi fascicoli è stato rispettato il requisito della cessazione totale, permanente e definitiva di ogni attività agricola a fini commerciali. Quanto agli altri produttori, esse ritengono che il dispositivo dell'ACAL sia compatibile con il mercato interno a norma dei punti 143 e 144 degli orientamenti 2007-2013 relativi agli aiuti per la chiusura della capacità di produzione, di trasformazione e di commercializzazione di prodotti agricoli.
- (26) Per quanto riguarda i punti 143 e 144 degli orientamenti 2007-2013, le autorità francesi rammentano che il settore lattiero-caseario è in situazione di sovraccapacità, come ricordato al considerando 30 del regolamento (CE) n. 1234/2007, e sottolineano che in virtù del suddetto regolamento la cessazione dell'attività lattiera può essere parziale o totale. Secondo le suddette autorità, il dispositivo dell'ACAL soddisfa inoltre il requisito che prevede che il beneficiario dell'aiuto fornisca una contropartita, che nella fattispecie è costituita dal

⁽¹⁾ Regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1).

⁽²⁾ GU C 319 del 27.12.2006, pag. 1.




meccanismo TSST istituito nel 2006 in applicazione dell'articolo 18, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 1788/2003. Attraverso questo meccanismo vengono effettuati trasferimenti da parte dei produttori di latte assegnatari di quantitativi di riferimento liberati, in base a un sistema predefinito e dietro preventivo pagamento. I produttori che cedono il quantitativo di riferimento di cui dispongono ricevono un'indennità che viene calcolata applicando lo stesso sistema degli ACAL. Questo sistema e la sua articolazione rispetto agli ACAL sono oggetto di un decreto che viene adottato di anno in anno per ogni campagna di produzione di latte. Secondo le autorità francesi, il TSST induce il settore beneficiario a fornire un contributo collettivo agli ACAL corrispondente ad almeno il 50 % della spesa pubblica sostenuta per l'esecuzione del regime. Per il resto, il dispositivo di aiuto esclude le imprese in difficoltà, è accessibile a tutti gli operatori economici alle medesime condizioni, non crea vantaggi concorrenziali trattandosi di un'indennità (in quanto l'indennità viene concessa solo in caso di abbandono della quota) e non comporta in nessun caso una sovracompensazione della perdita del valore del capitale e del reddito futuro, essendo l'indennità concessa in misura decrescente (durante il periodo considerato l'indennità di abbandono media è stata di 0,083 EUR/litro, mentre nello stesso periodo il valore della quota si è attestato a 0,10 EUR/litro).

- (27) Per quanto riguarda le indennità versate a seguito della distruzione di latte contaminato da PCB, le autorità francesi sottolineano che la decisione del direttore dell'*Office de l'élevage*, con cui è stato istituito un dispositivo di aiuto per compensare le perdite degli operatori, si basa sia sul regolamento (CE) n. 1998/2006 sia sul regolamento (CE) n. 1535/2007 della Commissione ⁽¹⁾. Il regolamento (CE) n. 1998/2006 è stato utilizzato per gli aiuti versati alle latterie per distruggere il latte acquistato che aveva subito una prima trasformazione dopo la raccolta, mentre il regolamento (CE) n. 1535/2007 è stato utilizzato per finanziare la distruzione del latte crudo dei produttori che effettuano vendite dirette. In nessun caso c'è stata sovracompensazione della perdita subita.
- (28) Infine, per quanto riguarda i rimborsi, le autorità francesi fanno notare che i decreti ministeriali prevedevano l'applicazione del dispositivo di rimborso solo in caso di prelievo sulle eccedenze dovuto dal produttore, a norma dell'imposta con destinazione specifica (*Taxe Fiscale Affectée*, di seguito «TFA»), o nel caso del prelievo ai sensi dell'articolo 78 del regolamento (CE) n. 1234/2007. La misura era quindi applicabile nell'ambito di un sistema di penalizzazione non assimilabile a un trattamento preferenziale di operatori. In caso di accertato superamento della quota nazionale, veniva applicato il dispositivo di rimborso in virtù dell'articolo 84, paragrafo 1, del suddetto regolamento. Di conseguenza, pur incidendo diversamente sulle diverse categorie di operatori, il sistema non falsava la concorrenza tra produttori. Chi disponeva delle infrastrutture e dei mezzi finanziari per produrre oltre la propria quota non risultava svantaggiato, anche sostenendo un maggiore onere d'imposta, rispetto a quelli che, seppure interessati dall'alleggerimento dell'onere d'imposta, non erano comunque in grado di competere con i primi. Secondo le autorità francesi, non era nemmeno possibile una compromissione degli scambi, poiché il sistema di tassazione rimaneva confinato a un volume di produzione nazionale e, se è vero che lo sgravio dell'onere ha consentito ad alcuni di produrre di più senza conseguenze finanziarie, ciò si deve al fatto che altri hanno prodotto di meno. Alla fine il quantitativo di latte immesso sul mercato è rimasto lo stesso e gli scambi tra Stati membri non sono stati compromessi.
- (29) Per quanto riguarda la posizione della Commissione secondo cui la facoltà delle autorità pubbliche di modulare i rimborsi sembra dimostrare l'esistenza di un trattamento discrezionale di operatori economici, esercitato al di fuori della semplice gestione del gettito fiscale secondo criteri obiettivi (che, secondo la Corte di giustizia, può conferire all'applicazione individuale di una misura generale le caratteristiche di misura selettiva ⁽²⁾), le autorità francesi sottolineano che a partire dalla campagna 2009-2010 è stata istituita una misura generale rivolta a tutti i produttori nell'ottica della fine del regime delle quote latte e che la soglia di rimborso dell'1-2 % non è discriminatoria, essendo applicata a tutti i produttori di latte in base al quantitativo in eccesso rispetto alla loro quota individuale, il che equivale de facto a una diminuzione dell'imposta applicata. Parallelamente, è stato concesso un rimborso a tutti i piccoli produttori in considerazione della loro situazione di fragilità (costi di produzione, sensibilità ai rischi congiunturali) per commisurarne il contributo alle loro capacità e alle dimensioni della loro struttura produttiva, conformemente ai principi di progressività che sovrintendono l'istituzione di sistemi di imposte. Questi piccoli produttori sono quelli la cui quota individuale rappresenta al massimo il 55 % della quota individuale media a livello nazionale. Essi rappresentano complessivamente il 25 % dei produttori e meno del 20 % della quota nazionale.
- (30) Per tutti questi motivi, e considerata la natura trasparente e pubblica del dispositivo di rimborso, le cui modalità di attuazione erano chiaramente illustrate nei decreti di fine campagna pubblicati nel *Journal officiel de la République française* e riportati nei siti Internet dei servizi decentrati dello Stato, le autorità francesi ritengono che il dispositivo di rimborso non soddisfi i criteri di una misura di aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del TFUE.

⁽¹⁾ Regolamento (CE) n. 1535/2007 della Commissione, del 20 dicembre 2007, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti *de minimis* nel settore della produzione dei prodotti agricoli (GU L 337 del 21.12.2007, pag. 35).

⁽²⁾ Sentenza della Corte di giustizia del 26 settembre 1996, Francia/Commissione, C-241/94, ECLI: EU:C:1996:353.



- (31) Le autorità francesi segnalano infine che, per le campagne 2006/2007 e 2007/2008, sono stati concessi rimborsi della TFA con valutazione caso per caso anche ad allevatori il cui bestiame è stato interessato dalla febbre catarrale ovina.

V. OSSERVAZIONI COMPLEMENTARI DELLE AUTORITÀ FRANCESI

- (32) Nella lettera trasmessa per posta elettronica del 18 febbraio 2013 ⁽¹⁾ le autorità francesi, chiamate a dimostrare il rispetto dell'insieme delle norme sugli aiuti di Stato applicabili agli aiuti al prepensionamento e alla cessazione dell'attività, anche alla luce delle loro osservazioni successive all'avvio del procedimento di cui all'articolo 108, paragrafo 2, del TFUE ⁽²⁾ e a seguito della riunione del 12 dicembre 2012, hanno fornito le seguenti precisazioni.

ACAL attribuiti nell'ambito delle cessazioni di attività per pensionamento

- (33) Secondo le autorità francesi, gli agricoltori hanno potuto beneficiare del dispositivo dell'ACAL per pensionamento a partire dalla campagna 2009-2010, a seguito dell'eliminazione del dispositivo nazionale di aiuto al prepensionamento. Le modalità di attuazione del dispositivo erano conformi alle disposizioni dell'articolo 23 del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio ⁽³⁾ e prevedevano in particolare la subordinazione della concessione di un aiuto alla cessazione di ogni attività agricola. Queste modalità sono state applicate anche nell'ambito del dispositivo dell'ACAL. In pratica, alcuni ispettori incaricati di controllare un campione di aziende, selezionate in base a un'analisi di rischio effettuata da FranceAgriMer, verificano sul posto il rispetto della cessazione di ogni attività agricola. La percentuale di controlli è conforme a quanto stabilito dalla normativa dell'Unione. Secondo le autorità francesi non sono state riscontrate irregolarità.


ACAL attribuiti nell'ambito degli aiuti per la chiusura di capacità di produzione, di trasformazione e di commercializzazione

- (34) Dopo aver ricordato che il dispositivo dell'ACAL può essere attivato quando il produttore abbandona una parte o la totalità della sua produzione lattiera - conformemente all'articolo 75, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1234/2007 e al punto 144, lettera f), degli orientamenti 2007-2013 - e che nella maggior parte dei casi (80-90 % a seconda delle campagne) gli ACAL sono aiuti alla cessazione di ogni attività agricola, le autorità francesi analizzano il dispositivo alla luce delle diverse condizioni previste al punto 144 degli orientamenti 2007-2013 relativo agli aiuti per la chiusura di capacità.
- (35) Per sapere se l'aiuto è erogato nell'interesse generale di un settore in sovracapacità (punto 144, lettere a)-e), degli orientamenti 2007-2013), dopo aver rammentato le motivazioni di cui al considerando 26, le autorità francesi aggiungono che le circolari che disciplinano il dispositivo dell'ACAL sottolineano che una parte delle quote recuperate viene riversata nella riserva nazionale per essere ridistribuita nell'ambito delle normali assegnazioni di quote e che l'intento è quello di effettuare una ridistribuzione a vantaggio dei produttori che hanno la capacità di produrre oltre il proprio quantitativo di riferimento nazionale e di operare pertanto a favore della competitività dell'intero settore lattiero-caseario sostenendone la ristrutturazione economica. Le autorità francesi ribadiscono peraltro la richiesta di beneficiare del punto 144, lettera e), degli orientamenti 2007-2013, secondo cui i regimi di aiuti relativi ai settori soggetti a limitazioni o a quote di produzione verranno valutati caso per caso.
- (36) Per sapere se il beneficiario dell'aiuto fornisce una contropartita (punto 144, lettera f), degli orientamenti 2007-2013), le autorità francesi valutano, da un lato, il caso dei produttori di latte che commercializzano il proprio prodotto consegnandolo a una centrale del latte e, dall'altro, quello dei produttori che lo commercializzano direttamente al consumatore tramite la vendita diretta.
- (37) Nel caso dei produttori che commercializzano il proprio latte consegnandolo a una centrale, l'interessato s'impegna, in caso di cessazione di ogni attività, a interrompere completamente e definitivamente la consegna e la commercializzazione del latte o dei prodotti lattiero-caseari e a fornire un certificato di cessazione totale e

⁽¹⁾ Cfr. il paragrafo 13.


⁽²⁾ Cfr. il paragrafo 25.

⁽³⁾ Regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, del 20 settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) (GUL 277 del 21.10.2005, pag. 1).



definitiva entro 30 giorni dalla data di avvenuta cessazione e comunque non oltre il 31 marzo dell'anno N + 1 (dove N è l'anno di presentazione della domanda di aiuto alla cessazione). Deve inoltre impegnarsi a non richiedere più quote. In caso di cessazione parziale, l'interessato s'impegna a fornire le prove della chiusura di uno stabilimento (se in possesso di più stabilimenti) o a dimostrare un calo del volume massimo di produzione in proporzioni identiche a quelle della riduzione del volume di riferimento prevista per coloro che detengono un solo stabilimento. In tal senso, l'interessato deve essere in grado di presentare la notifica della quota stabilita dal suo acquirente per la campagna in corso, oltre alla notifica della nuova quota per la campagna successiva. Questo controllo resta valido sino a fine 2015, anno di abolizione delle quote. Inoltre, un produttore che abbia chiesto un'indennità di cessazione parziale non può più ottenere in futuro un'altra indennità di questo tipo. Qualora richieda e ottenga un'indennità di cessazione totale, le quote già indennizzate nell'ambito della cessazione parziale vengono considerate ai fini dei calcoli.

- (38) Nel caso dei produttori che commercializzano il proprio latte direttamente al consumatore finale, il produttore deve trasmettere una dichiarazione di sospensione della produzione per vendita diretta entro 30 giorni dalla data dell'avvenuta cessazione.
- (39) A prescindere dallo scenario previsto, FranceAgriMer controlla il rispetto delle dichiarazioni non solo a livello amministrativo, ma anche sul posto. In caso di irregolarità, le indennità indebitamente percepite vengono recuperate maggiorate dell'interesse al tasso legale e possono essere applicate sanzioni in virtù del codice penale.
- (40) Per quanto riguarda il principio secondo cui soltanto gli agricoltori che siano stati effettivamente produttori e soltanto capacità di produzione effettivamente in funzione possono essere oggetto di compensazione (punto 144, lettera g), degli orientamenti 2007-2013), le autorità francesi indicano che l'ACAL viene concesso soltanto ai produttori che esercitano un'attività di produzione.
- (41) Per quanto riguarda la limitazione secondo cui solo le aziende che rispettano norme minime obbligatorie possono beneficiare dell'aiuto e il principio dell'esclusione dei produttori per i quali la capacità di produzione sia già stata chiusa o la chiusura risulti inevitabile (punto 144, lettere i) e j), degli orientamenti 2007-2013), le autorità francesi sottolineano che il latte soddisfa obbligatoriamente i requisiti minimi di utilizzo da parte della latteria, nella misura in cui viene consegnato e pagato dopo le opportune analisi. Nessun produttore di latte si trova costretto a sospendere la propria produzione per il mancato rispetto delle norme minime. Le autorità francesi hanno inoltre spiegato che i produttori soggetti a procedura di risanamento o di liquidazione giudiziaria sono esclusi dal beneficio dell'aiuto, così come le imprese che, pur non oggetto di tali procedure, soddisfano gli altri criteri di definizione di un'impresa in difficoltà (problemi di liquidità, forte diminuzione del fatturato, livello crescente delle perdite, aumento dell'indebitamento e riduzione del valore delle attività).
- (42) Per quanto riguarda l'accessibilità del regime a tutti gli operatori economici del settore (punto 144, lettera k), degli orientamenti 2007-2013), le autorità francesi mettono in evidenza la trasparenza e la pubblicità del dispositivo, reso in tal modo accessibile a tutti. Le modalità relative all'accesso e all'attuazione del dispositivo dell'ACAL sono descritte nei vari decreti pubblicati a fine campagna nel *Journal officiel de la République française*, oltre che in diverse circolari.
- (43) Per quanto riguarda l'assenza di sovracompenso della perdita del valore del capitale e del reddito futuro (punto 144, lettera l), degli orientamenti 2007-2013), la Francia sottolinea che il sistema di compensazione è decrescente in base ai volumi e al tempo. Viene inoltre costituito un quantitativo di riferimento individuale pari in media al 20 % dei quantitativi attribuiti nelle cinque campagne precedenti la domanda dell'ACAL e questa quota viene esclusa dal calcolo dell'indennità. Con questo sistema, l'ammontare dell'indennità non supera il valore della quota stimata dalla Commissione per la Francia. Questa motivazione è corroborata da alcune cifre, che mostrano che nel 2012 il valore della quota francese stimato dalla Commissione era di 200 EUR/1 000 litri, mentre il valore calcolato in base ai sistemi utilizzati in Francia era di 90 EUR/1 000 litri, valore usato come base per il calcolo della compensazione.
- (44) Per quanto riguarda la contropartita fornita dal settore (punto 144, lettera m), degli orientamenti 2007-2013), le autorità francesi indicano che il dispositivo dell'ACAL è finanziato essenzialmente con gli introiti del sistema TSST istituito in virtù dell'articolo 75, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (CE) n. 1234/2007 e che consente ai produttori di acquistare quote a pagamento. Il resto del finanziamento è garantito da fondi pubblici o privati (Stato, enti territoriali o associazioni interprofessionali).



- (45) In merito all'applicazione del punto 144, lettera n), degli orientamenti 2007-2013, in virtù del quale, se uno Stato membro adotta un regime di aiuti a favore della chiusura di capacità di produzione, esso deve impegnarsi a non concedere aiuti per la creazione di nuove capacità produttive nello stesso settore per cinque anni dal termine del programma di chiusura di capacità produttive, le autorità francesi sottolineano che il dispositivo dell'ACAL mira a ristrutturare il settore conformemente alla possibilità fornita dal regolamento (CE) n. 1234/2007, che le quote liberate nell'ambito dell'ACAL sono disponibili per altri produttori e che la compatibilità di questo dispositivo previsto dal suddetto regolamento deve pertanto essere oggetto di interpretazione da parte della Commissione.

Altre considerazioni


- (46) Nel fax del 15 gennaio 2013 la Commissione ha sottolineato che i produttori pagavano l'imposta agli acquirenti, ma che agli acquirenti venivano effettuati anche i rimborsi previsti dai decreti che avevano istituito l'imposta. La Commissione ha pertanto chiesto alle autorità francesi di dimostrare che gli acquirenti restituivano ai produttori le somme rimborsate.
- (47) Nella lettera inviata per posta elettronica il 18 febbraio 2013, le autorità francesi precisano che gli importi relativi agli eventuali rimborsi dovuti ai produttori che hanno superato il proprio quantitativo di riferimento vengono trattenuti alla fonte e quindi detratti direttamente dall'ammontare dell'imposta stabilito a fine campagna, e che questo meccanismo di restituzione mediante detrazione dall'imposta dovuta dal produttore eccedente rientra tra gli obblighi degli acquirenti riconosciuti in virtù degli articoli 65 e 85 del regolamento (CE) n. 1234/2007 modificato. Gli acquirenti sono inoltre tenuti a rendere conto dei rimborsi in virtù del codice rurale e della pesca marittima.
- (48) In merito alla soglia di rimborso ⁽¹⁾, le autorità francesi confermano che le percentuali previste (1 e 2 %) sono applicabili a tutti i produttori che abbiano superato la propria quota individuale, con una percentuale identica per tutta la campagna considerata.
- (49) Per quanto riguarda la determinazione dei quantitativi che danno diritto al rimborso ⁽²⁾, le autorità francesi spiegano che il meccanismo è stato pensato per adeguare la filiera francese alla soppressione delle quote. L'obiettivo è di mantenere a livelli regolari il gettito dell'imposta sulle eccedenze concedendo un rimborso ai piccoli produttori in situazione di fragilità (il 15 % dei produttori costituisce il 10 % della quota nazionale). Sempre secondo le autorità francesi, questo meccanismo è conforme ai principi di progressività che sovrintendono l'istituzione di sistemi di imposte cui fa riferimento il punto 24 della comunicazione della Commissione sull'applicazione delle norme relative agli aiuti di Stato alle misure di tassazione diretta delle imprese ⁽³⁾. Al fine di evitare gli effetti soglia, è stato inoltre istituito un meccanismo di rimborso complementare per i produttori che non possono beneficiare del rimborso destinato ai «piccoli produttori», ma che si trovano comunque in una situazione precaria considerando il quantitativo di riferimento detenuto.
- (50) Nella lettera del 20 gennaio 2017, le autorità francesi hanno precisato che i rimborsi di cui al considerando 16, secondo e terzo trattino, sono stati inseriti in un regime *de minimis* conforme alle disposizioni del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione ⁽⁴⁾, dal momento che all'epoca questi rimborsi sono stati concessi nelle condizioni previste dal suddetto regolamento, applicabile retroattivamente.
- (51) Infine, per quanto riguarda la compensazione delle perdite dovute alla febbre catarrale ovina, la Francia spiega che questa malattia ha determinato un cambiamento di comportamento in alcuni produttori i quali, vedendo ridurre i propri margini lordi e dovendo far fronte a difficoltà legate tra l'altro al divieto di far uscire il bestiame, hanno compensato questi margini con una produzione in eccesso rispetto alla propria quota. Per far fronte a tale situazione è stato istituito un dispositivo di rimborso del prelievo applicabile nell'ambito del dispositivo nazionale TFA oppure in virtù dell'articolo 84, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 1234/2007 in caso di superamento della quota nazionale di cui all'articolo 78 del suddetto regolamento. Sono di seguito indicate le proporzioni raggiunte dal rimborso:
- nella campagna 2006-2007, il rimborso è stato del 5 % della quota nella zona soggetta a divieto e del 2,5 % nelle altre zone regolamentate, caratterizzate da perdite inferiori;
 - nella campagna 2007-2008, il rimborso massimo è stato di 10 000 litri (pari al 4 % della quota media), indipendentemente dalla zona considerata.

⁽¹⁾ Cfr. il paragrafo 29.

⁽²⁾ Cfr. il paragrafo 16, secondo e terzo trattino.

⁽³⁾ GU C 384 del 10.12.1998, pag. 3.

⁽⁴⁾ Regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «*de minimis*» nel settore agricolo (GU L 352 del 24.12.2013, pag. 9).



- (52) Secondo le autorità francesi, in assenza di superamento della quota nazionale, il sistema di rimborso è conforme all'insieme delle disposizioni contenute nel sottocapitolo V.B.4 degli orientamenti 2007-2013 e alle condizioni di cui all'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1857/2006 della Commissione ⁽¹⁾. Le autorità francesi sottolineano in particolare i seguenti punti:
- gli aiuti sono stati concessi ad agricoltori (punti 131, 132, lettera e), e 137 degli orientamenti 2007-2013);
 - il rimborso destinato a compensare le perdite subite dagli agricoltori beneficiari rientra nell'ambito dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del TFUE (punto 132, lettera a), degli orientamenti 2007-2013 e articolo 10, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 1857/2006);
 - la misura di rimborso è stata istituita in base alle disposizioni unionali (direttiva 2000/75/CE del Consiglio ⁽²⁾) e nazionali (articolo L 221-1 del codice rurale e della pesca marittima francese) per contrastare la malattia in questione (programmi d'azione), a dimostrazione della preoccupazione delle autorità pubbliche per questo episodio sanitario (punto 132, lettera b), degli orientamenti 2007-2013 e articolo 10, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1857/2006);
 - la misura di rimborso ha come obiettivo la compensazione in virtù delle varie misure raccomandate o ordinate dalle autorità competenti (punto 132, lettera c), degli orientamenti 2007-2013) e in particolare delle misure di restrizione o di divieto della circolazione degli animali;
 - il comportamento dell'agricoltore non ha contribuito ad aggravare il rischio di epizoozia (punto 132, lettera d), degli orientamenti 2007-2013);
 - non vi è rischio di sovracompensazione (punto 136 degli orientamenti 2007-2013), trattandosi dell'unico dispositivo relativo all'epizoozia, il che esclude di fatto il rischio di cumulo.

VI. VALUTAZIONE

Campo d'applicazione

- (53) Poiché durante l'avvio del procedimento di cui all'articolo 108, paragrafo 2, del TFUE (cfr. paragrafi 24 e 25 della decisione di avvio) è stato dimostrato che l'imposta prelevata non era un'imposta con destinazione specifica ai sensi della giurisprudenza, la presente analisi riguarderà due ambiti indipendenti: quello dei rimborsi d'imposta di cui al considerando 16 e quello degli ACAL finanziati fino alla campagna 2011/2012, tenendo conto del fatto che il 15 maggio 2013 la Commissione ha approvato un regime di aiuto alla cessazione dell'attività lattiera per le campagne 2012/2013 e 2013/2014 ⁽³⁾.
- (54) La presente analisi non riguarderà gli aiuti alla distruzione del latte contaminato da PCB, dal momento che la Francia ha fornito a tale proposito alcune precisazioni sull'esatta applicazione dei pertinenti regolamenti *de minimis* ⁽⁴⁾; inoltre, dal momento che gli aiuti conformi alle condizioni di questi regolamenti possono, in virtù di questi ultimi, non essere considerati aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del TFUE, la Commissione non dovrà più pronunciarsi su tali aiuti. L'analisi non riguarderà nemmeno gli aiuti compensativi legati alla febbre catarrale ovina.

Esistenza di un aiuto di Stato


- (55) Ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del TFUE, «[s]alvo deroghe contemplate dai trattati, sono incompatibili con il mercato interno, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza».
- (56) La qualifica come aiuto di Stato di una misura ai sensi di tale disposizione necessita pertanto il rispetto delle seguenti condizioni cumulative: i) la misura deve essere imputabile allo Stato e finanziata mediante risorse statali;

⁽¹⁾ Regolamento (CE) n. 1857/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nella produzione di prodotti agricoli e recante modifica del regolamento (CE) n. 70/2001 (GU L 358 del 16.12.2006, pag. 3).

⁽²⁾ Direttiva 2000/75/CE del Consiglio, del 20 novembre 2000, che stabilisce disposizioni specifiche relative alle misure di lotta e di eradicazione della febbre catarrale degli ovini (GU L 327 del 22.12.2000, pag. 74).

⁽³⁾ Aiuto di Stato SA.36009 – Francia, aiuto alla cessazione di attività lattiera (documento C(2013)2762 def. del 15 maggio 2013).

⁽⁴⁾ Cfr. il paragrafo 27.




- ii) deve conferire un vantaggio al suo beneficiario; iii) questo vantaggio deve essere selettivo, e iv) la misura deve falsare o minacciare di falsare la concorrenza e incidere sugli scambi tra Stati membri. Nella fattispecie, considerato il campo di applicazione definito ai paragrafi 53 e 54, tale qualifica deve essere valutata per i rimborsi di cui al considerando 16 e per gli ACAL.
- (57) Per quanto riguarda i rimborsi di cui al considerando 16, secondo e terzo trattino, la Commissione osserva che le autorità francesi hanno posto tali rimborsi in un regime *de minimis* conforme alle disposizioni del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, applicabile retroattivamente. Questi rimborsi non costituiscono pertanto aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del TFUE.
- (58) Per quanto riguarda il rimborso di cui al considerando 16, primo trattino, nell'ambito della decisione di avvio del procedimento di indagine formale la Commissione aveva stimato, in base alle informazioni in suo possesso, che tale rimborso (che rientrava tra gli sgravi oggetto della suddetta decisione) contenesse un elemento di aiuto, essendo finanziato dallo Stato che, nel concederlo, si privava di risorse. Inoltre questo rimborso favoriva talune imprese (le imprese lattiero-casearie che ne beneficiavano e che erano pertanto sollevate da un onere finanziario che le altre imprese assoggettate del settore dovevano invece sostenere) ed era tale da falsare la concorrenza e da incidere sugli scambi tra Stati membri, considerata la rilevanza della Francia nel mercato in questione. La Commissione aveva inoltre precisato che era allora impossibile stabilire se l'esistenza e la modulazione del rimborso fossero giustificate dalla logica del sistema fiscale in vigore e aveva sottolineato che la facoltà delle autorità pubbliche di modulare il rimborso sembrava dimostrare l'esistenza di un trattamento discrezionale di operatori economici esercitato al di fuori della semplice gestione del gettito fiscale. Infine, nulla stava a indicare che l'equivalente sovvenzione degli sgravi fiscali potesse rientrare nell'ambito di un regime *de minimis* che permettesse di ritenere che gli aiuti di importo ridotto non costituiscono aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del TFUE.
- (59) Per valutare la pertinenza della motivazione adottata dalle autorità francesi, secondo cui il rimborso non costituiva un trattamento preferenziale di una categoria di operatori, è opportuno stabilire un sistema di riferimento che consenta di verificare se la misura presenta un carattere selettivo, ossia in altre parole se essa ha favorito taluni produttori rispetto ad altri che si trovano in una situazione fattuale e giuridica identica. Nella fattispecie, il sistema in questione è quello applicato ai produttori che hanno prodotto in eccesso rispetto alla propria quota (tutti i produttori appartenenti a questa categoria si trovavano in una situazione fattuale e giuridica identica, essendo assoggettati all'imposta; i produttori che non hanno superato la propria quota non si trovano invece nella stessa situazione fattuale e giuridica, e questo non solo perché sono rimasti nei limiti della propria quota, ma anche perché non sono stati assoggettati all'imposta).
- (60) Alla luce delle informazioni fornite dalle autorità francesi, la Commissione osserva che il rimborso è stato concesso in modo non discriminatorio a tutti i produttori che hanno superato la propria quota e che il rimborso è stato modulato da una campagna all'altra e non tra produttori beneficiari nel corso di una stessa campagna. In tal senso, il decreto del 17 agosto 2010 ⁽¹⁾ prevedeva un rimborso dell'imposta sull'1 % della quota per tutti i produttori con superamento della quota, mentre il decreto del 16 agosto 2011 ⁽²⁾ prevedeva un rimborso dell'imposta sul 2 % della quota, anche in questo caso per tutti i produttori che avevano prodotto in eccesso rispetto alla propria quota. La Commissione osserva inoltre che il sistema costituisce una penalizzazione, essendo applicabile solo in caso di superamento della quota. Dal momento che questa penalizzazione riguarda tutti i produttori che si trovano nella medesima situazione fattuale e giuridica, il rimborso applicato in modo uniforme non favorisce nessuno di essi e non è pertanto selettivo. Di conseguenza, il rimborso non soddisfa uno dei criteri dell'articolo 107, paragrafo 1, del TFUE; pertanto, anche senza procedere all'analisi degli altri criteri del suddetto articolo 107, paragrafo 1, è possibile considerare che esso non costituisce un aiuto di Stato.
- (61) Per quanto riguarda gli ACAL, essi conferiscono un vantaggio ai loro beneficiari nella misura in cui questi possono disporre, contrariamente ai loro concorrenti, di risorse per finanziare altre attività legate all'agricoltura. Questo vantaggio è concesso mediante risorse statali (gettito dell'imposta e risorse complementari delle autorità pubbliche – cfr. considerando 11 della decisione di avvio del procedimento di indagine formale) e favorisce talune imprese (quelle operanti nel settore della produzione lattiera). Conformemente alla giurisprudenza della Corte di giustizia, il semplice fatto che la competitività di un'impresa sia rafforzata rispetto ad altre imprese concorrenti, ottenendo un vantaggio economico che non avrebbe ricevuto altrimenti nel normale esercizio della sua attività, indica che esiste un rischio di distorsione della concorrenza ⁽³⁾.

⁽¹⁾ Cfr. il paragrafo 16.

⁽²⁾ Decreto del 16 agosto 2010 relativo alla riscossione di un'imposta a carico degli acquirenti e dei produttori di latte che hanno superato la propria quota individuale di consegna per la campagna 2010-2011 (decreto di fine campagna consegna).

⁽³⁾ Sentenza della Corte del 17 settembre 1980, *Philip Morris Holland BV/Commissione delle Comunità europee*, 730/79, ECLI:EU:C:1980:209.



- (62) Secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia, gli aiuti di Stato sembrano pregiudicare gli scambi tra gli Stati membri, quando l'impresa è attiva su un mercato operante all'interno dell'UE ⁽¹⁾. Nella fattispecie, i beneficiari dell'aiuto operano nel mercato dei prodotti lattiero-caseari soggetto a scambi intra-UE ⁽²⁾. Il settore interessato è aperto alla concorrenza a livello dell'UE ed è quindi sensibile a qualsiasi misura adottata a favore della produzione in uno o più Stati membri. Questo significa che gli ACAL sono tali da comportare una distorsione di concorrenza e da incidere sugli scambi fra Stati membri.
- (63) Alla luce di quanto precede, le condizioni dell'articolo 107, paragrafo 1, del TFUE sono soddisfatte. È quindi possibile concludere che gli ACAL costituiscono un aiuto di Stato ai sensi del suddetto articolo. L'aiuto può essere considerato compatibile con il mercato interno unicamente se è ammesso a beneficiare di una delle deroghe previste dal TFUE.
- (64) Nella fattispecie, considerata la natura degli ACAL, l'unica deroga che potrebbe essere invocata è quella di cui all'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del TFUE che prevede che possono considerarsi compatibili con il mercato comune «gli aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività o di talune regioni economiche, sempre che non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse».
- (65) Dal momento che gli ACAL non sono stati notificati alla Commissione, l'applicabilità della deroga di cui all'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del TFUE deve essere analizzata alla luce delle norme sugli aiuti di Stato applicabili al momento della loro concessione. Stando alle informazioni fornite dalle autorità francesi, esistevano due tipi di ACAL: gli aiuti al pensionamento e gli aiuti per la chiusura di capacità. Le indicazioni fornite al considerando 33 mostrano che gli ACAL concessi sotto forma di aiuti al pensionamento sono subentrati al dispositivo nazionale di aiuto al prepensionamento finanziato nell'ambito della politica di sviluppo rurale a partire dalla campagna 2009-2010. I criteri di compatibilità degli aiuti da prendere in considerazione sono pertanto quelli degli orientamenti 2007-2013. Per quanto riguarda gli aiuti per la chiusura di capacità, la tabella di cui al considerando 21 mostra che sono stati versati aiuti per la campagna 2006-2007. Tuttavia, le disposizioni del decreto che disciplina gli aiuti ⁽³⁾ mostrano che le prime decisioni di concessione sono state adottate con ogni probabilità nel 2007, ovvero dopo la data di inizio di applicazione degli orientamenti 2007-2013. Saranno quindi questi orientamenti a fungere da riferimento per l'analisi della compatibilità degli aiuti in questione.


Aiuti al pensionamento

- (66) Il punto 85 degli orientamenti 2007-2013 indica che gli aiuti devono essere riservati alla produzione primaria (agricoltori), mentre il punto 87 prevede che la Commissione dichiari compatibili con il disposto dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato (ora articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del TFUE) gli aiuti di Stato a favore del prepensionamento se soddisfano le condizioni di cui all'articolo 23 del regolamento (CE) n. 1698/2005. Il punto 88 dei suddetti orientamenti impone inoltre la cessazione permanente e definitiva di ogni attività agricola a fini commerciali.
- (67) Nella fattispecie, alla luce del considerando 33, la Commissione osserva che solo alcuni agricoltori hanno beneficiato degli ACAL sotto forma di aiuti al pensionamento, che il dispositivo di prepensionamento attuato in Francia è stato approvato nell'ambito della politica di sviluppo rurale, ossia, in particolare, perché era conforme al disposto dell'articolo 23 del regolamento (CE) n. 1698/2005, e che le condizioni che hanno presieduto alla sua approvazione, compresa la cessazione di qualsiasi attività agricola, sono state rispettate al momento della concessione degli ACAL.
- (68) Alla luce di quanto precede, la Commissione conclude che le disposizioni degli orientamenti 2007-2013 relative agli aiuti al prepensionamento o alla cessazione di attività agricole sono state rispettate.

⁽¹⁾ Cfr. in particolare la sentenza della Corte del 13 luglio 1988, Repubblica francese/Commissione delle Comunità europee, C-102/87, ECLI:EU:C:1988:391.


⁽²⁾ Nel 2011, anno compreso nel periodo in cui sono stati versati gli aiuti, la Francia era il secondo produttore di latte dell'Unione, con una produzione di 25,27 milioni di tonnellate in un mercato in cui gli scambi intra-UE ammontavano a circa 14 milioni di tonnellate, sia in importazione che in esportazione.

⁽³⁾ Decreto del 28 agosto 2006 relativo alla concessione di un'indennità per l'abbandono totale o parziale della produzione lattiera e per l'attuazione di un dispositivo specifico di trasferimento di quantitativi di riferimento per la campagna 2006-2007.



Aiuti alla cessazione di attività


- (69) Gli orientamenti del 2007-2013 stabiliscono le pertinenti condizioni di compatibilità di seguito indicate:
- l'aiuto deve essere erogato nell'interesse dell'intero settore (punto 144, lettera a));
 - in caso di sovracapacità, gli aiuti devono far parte di un programma di ristrutturazione che abbia fissato obiettivi e un calendario specifico, le domande devono essere presentate in un periodo non superiore a sei mesi e la chiusura di capacità deve avvenire entro altri dodici mesi (punto 144, lettere b) e c));
 - nessun aiuto deve interferire con i meccanismi delle organizzazioni comuni di mercato e i regimi di aiuto relativi ai settori soggetti a limitazioni o a quote di produzione sono valutati caso per caso (punto 144, lettera e));
 - il beneficiario dell'aiuto deve fornire una contropartita, che di norma consiste nella decisione definitiva ed irrevocabile di smantellamento o di porre fine irrevocabilmente alla capacità di produzione di cui trattasi; ciò comporta la cessazione definitiva della produzione da parte dell'impresa o, nel caso di un'azienda che opera in più siti di produzione, la chiusura di un determinato sito di produzione. Il beneficiario deve fornire impegni giuridicamente vincolanti che la cessazione è definitiva e irreversibile e che non riaprirà la stessa attività altrove. Tali impegni devono essere vincolanti anche per eventuali futuri acquirenti dello stabilimento di cui trattasi (punto 144, lettera f));
 - possono accedere ai regimi di aiuto per la chiusura di capacità di produzione soltanto gli agricoltori che siano stati effettivamente produttori nei cinque anni precedenti la chiusura e soltanto capacità di produzione effettivamente e permanentemente in funzione nei cinque anni precedenti la chiusura (punto 144, lettera g));
 - sono ammissibili soltanto le aziende che rispettano le norme minime obbligatorie (punto 144, lettera i));
 - si deve escludere la possibilità che l'aiuto sia erogato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà (punto 144, lettera j));
 - il regime deve essere accessibile, alle medesime condizioni, a tutti gli operatori economici del settore (punto 144, lettera k));
 - l'importo degli aiuti deve essere tassativamente limitato al compenso per la perdita di valore degli attivi, più un incentivo pari al massimo al 20 % del valore di detti attivi (punto 144, lettera l));
 - almeno la metà dei costi relativi a questi aiuti dovrebbe essere sostenuta dal settore medesimo (punto 144, lettera m));
 - non devono essere concessi aiuti per la creazione di nuove capacità produttive nello stesso settore per cinque anni dal termine del programma di chiusura di capacità produttive (punto 144, lettera n)).
- (70) Dal momento che il punto 11 degli orientamenti 2007-2013 prevede che l'applicazione degli articoli 107, 108 e 109 del TFUE ai settori disciplinati da organizzazioni comuni di mercato sia subordinata alle disposizioni stabilite nei regolamenti interessati, la prima condizione di cui si dovrà analizzare il rispetto riguarda l'assenza di interferenza con l'organizzazione comune dei mercati.
- (71) L'articolo 75 del regolamento (UE) n. 1234/2007 dispone quanto segue:
- «1. Per portare a termine la ristrutturazione della produzione lattiera o per migliorare l'ambiente, gli Stati membri possono, secondo modalità che essi definiscono tenendo conto degli interessi legittimi delle parti:
- a) accordare ai produttori che si impegnano ad abbandonare definitivamente una parte o la totalità della loro produzione lattiera un'indennità, versata in una o più rate annuali, e alimentare la riserva nazionale con le quote individuali così liberate;
 - b) stabilire, in base a criteri obiettivi, le condizioni alle quali i produttori possono ottenere, all'inizio di un periodo di dodici mesi, dietro preventivo pagamento, la riassegnazione, da parte dell'autorità competente o dell'organismo da essa designato, di quote individuali liberate definitivamente alla fine del precedente periodo di dodici mesi da altri produttori dietro versamento, in una o più rate annuali, di un'indennità pari al pagamento anzidetto;
- [...]».



- (72) Dal momento che il suddetto articolo 75 descrive con precisione i meccanismi relativi al dispositivo dell'ACAL introdotto dalla Francia e che lascia agli Stati membri la libertà di adottare le modalità di attuazione del dispositivo di aiuto alla cessazione di attività, la Commissione conclude che il dispositivo dell'ACAL non interferisce con l'organizzazione comune dei mercati, né ne ostacola il corretto funzionamento.
- (73) Per quanto riguarda l'interesse che l'aiuto deve avere per l'intero settore, nel caso di specie non può essere invocata l'assenza di sovracapacità, come indicato al considerando 72, e l'aiuto non è nemmeno legato a imperativi di salute o di tutela dell'ambiente. Tuttavia questi non sono gli unici criteri possibili (la loro presenza basta a giustificare l'interesse dell'aiuto, ma questo non significa che altri criteri non possano essere presi in considerazione) e la Commissione osserva nella fattispecie che le argomentazioni addotte dalle autorità francesi ⁽¹⁾ sono valide non solo perché la concessione dell'aiuto consente effettivamente di individuare possibilità produttive ridistribuite nell'ottica del miglioramento della competitività delle imprese in un regime di quote, ma anche perché il meccanismo utilizzato corrisponde a quello applicato nell'ambito dell'organizzazione comune dei mercati interessata.
- (74) Per quanto riguarda l'esistenza di un programma di ristrutturazione dotato di obiettivi e di un calendario specifico quando il settore è in sovracapacità, la Commissione osserva che i criteri enunciati sono soddisfatti per i seguenti motivi:
- il settore può essere considerato in sovracapacità: il regime delle quote latte previsto dal regolamento (CE) n. 1234/2007 (e, ancor prima, dal regolamento (CE) n. 1788/2003) ha come principale obiettivo di ridurre il divario tra l'offerta e la domanda nel relativo mercato e le conseguenti eccedenze strutturali, conseguendo in tal modo un migliore equilibrio del mercato (cfr. considerando 36 del regolamento (CE) n. 1234/2007 e considerando 3 del regolamento (CE) n. 1788/2003);
 - la concessione di ACAL rientra in un dispositivo che mira a ristrutturare la produzione, consentendo agli agricoltori che lo desiderano di ritirarsi dal settore e di rendere nuovamente disponibili i quantitativi che essi erano in grado di produrre;
 - per quanto riguarda il calendario, i decreti sul dispositivo dell'ACAL prevedono un periodo di presentazione delle domande inferiore a sei mesi e un termine per la cessazione dell'attività (che nella fattispecie equivale a una chiusura di capacità, in quanto la quota viene ritirata all'interessato) inferiore a un anno. Ad esempio, il decreto del 23 giugno 2009, che disciplina il dispositivo dell'ACAL per la campagna 2009-2010, prevede che le domande di aiuto siano presentate entro il 31 agosto 2009 e che la cessazione dell'attività avvenga non oltre il 31 marzo 2010; i decreti relativi alle altre campagne fanno riferimento alle stesse tempistiche, con variazioni in base alla data di adozione del decreto ma sempre nei limiti prescritti dagli orientamenti 2007-2013.
- (75) Per quanto riguarda la contropartita da fornire, alla luce dei paragrafi 36, 37 e 38, la Commissione osserva che, per ottenere l'aiuto, il beneficiario deve abbandonare definitivamente una parte o la totalità della quota latte. Benché il punto 144, lettera f), degli orientamenti indichi che la contropartita consiste di norma nella cessazione definitiva della produzione da parte dell'impresa, è opportuno ricordare che, nella fattispecie, la cessazione parziale della capacità produttiva era prevista dal regime delle quote disciplinato dal regolamento (CE) n. 1234/2007. In tale contesto, la cessazione parziale può essere considerata una contropartita sufficiente fornita dal beneficiario. In questo caso, l'abbandono di quote può essere inoltre assimilato alla chiusura effettiva di uno stabilimento. Quanto agli impegni da assumere, il candidato beneficiario è tenuto a presentare un certificato attestante l'abbandono definitivo della propria produzione e a rinunciare a qualsiasi richiesta di nuove quote in futuro. In caso di cessazione parziale, le dichiarazioni da consegnare all'acquirente da un anno all'altro attestano la riduzione effettiva della produzione. Il criterio della contropartita è pertanto soddisfatto.
- (76) Per quanto riguarda il criterio dell'ammissibilità legato all'esercizio dell'attività e all'utilizzo della capacità produttiva nei cinque anni precedenti la chiusura di capacità, la Commissione osserva, come indicato dalle autorità francesi ⁽²⁾, che per poter fruire dell'aiuto i beneficiari devono esercitare effettivamente l'attività produttiva e utilizzare quindi la propria quota. Benché i decreti che disciplinano il dispositivo dell'ACAL non contengano nessun riferimento al periodo di cinque anni di cui al punto 144, lettera g), degli orientamenti, il rispetto di tale periodo è attestato dalle modalità di calcolo dell'aiuto stesso in quanto, come indicato al considerando 43, il quantitativo di riferimento individuale è costituito in media dal 20 % dei quantitativi assegnati nelle cinque campagne precedenti la domanda dell'ACAL, il che dimostra l'attività di produzione esercitata nel suddetto periodo. La Commissione ritiene pertanto soddisfatto il criterio della durata dell'attività.

⁽¹⁾ Cfr. il paragrafo 35.

⁽²⁾ Cfr. il paragrafo 40.



Poiché è opportuno valutare caso per caso gli aiuti applicabili a settori soggetti a limitazioni o a quote di produzione, la Commissione sottolinea inoltre che le disposizioni del regolamento (CE) n. 1788/2003 e del regolamento (CE) n. 1234/2007 non contengono nessuna indicazione sulla necessità di conformarsi a questo criterio dei cinque anni.

- (77) Per quanto riguarda il rispetto delle norme, le spiegazioni fornite dalle autorità francesi ⁽¹⁾ dimostrano a sufficienza che il criterio è soddisfatto.
- (78) Per quanto riguarda la possibilità di escludere le imprese in difficoltà dal beneficio degli aiuti, la Commissione osserva che i criteri elencati al considerando 41 corrispondono a quelli della definizione di un'impresa in difficoltà di cui al punto 10, lettera c), e al punto 11 degli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà ⁽²⁾ del 2004, applicabili al momento della concessione degli aiuti in questione. La Commissione ritiene pertanto soddisfatto il criterio dell'esclusione delle imprese in difficoltà.
- (79) Per quanto riguarda l'accessibilità del regime a tutti gli operatori del settore, la Commissione osserva che le uniche esclusioni presenti nel dispositivo dell'ACAL riguardano i produttori che violano la legislazione applicabile, ad esempio in materia ambientale o di messa a norma. Dal momento che tutti coloro che rispettano la legislazione possono accedere al regime, la Commissione ritiene soddisfatto il criterio dell'accessibilità generale al dispositivo.
- (80) Per quanto riguarda la limitazione dell'aiuto al compenso per la perdita di valore degli attivi, più un incentivo pari al massimo al 20 % del valore di detti attivi, la Commissione conclude che non v'è sovracompensazione del valore reale della quota, considerando le indicazioni numeriche di cui al considerando 43 e soprattutto il fatto che una delle componenti dei quantitativi individuali pari al 20 % di quest'ultimi è automaticamente esclusa dalla base di calcolo dell'aiuto.
- (81) Per quanto riguarda il criterio che prevede che almeno la metà dei costi relativi agli aiuti sia sostenuta dal settore medesimo, la Commissione osserva, alla lettura della tabella di cui al considerando 21 e delle spiegazioni fornite dalle autorità francesi ⁽³⁾, che gli aiuti sono finanziati in gran parte dal sistema TSST, nel quale sono i produttori ad alimentare il dispositivo acquistando quote. In particolare, il rapporto tra le somme provenienti dal TSST e quelle derivanti dalle altre fonti di finanziamento mostra che il TSST (in altre parole, i produttori) contribuisce al finanziamento degli ACAL per oltre il 50 %. La Commissione considera pertanto soddisfatto il criterio che prevede che almeno la metà dei costi sia sostenuta dal settore medesimo.
- (82) Infine, per quanto riguarda il divieto di creare nuove capacità produttive nello stesso settore per cinque anni dal termine del programma di chiusura di capacità produttive, la Commissione osserva che questo criterio non è nella fattispecie rilevante. L'obiettivo del dispositivo dell'ACAL non è infatti quello di garantire una riduzione netta della capacità produttiva nel settore lattiero-caseario a livello nazionale, bensì quello di ristrutturare la produzione nell'ambito della quota nazionale, conformemente all'articolo 75 del regolamento (CE) n. 1234/2007 ⁽⁴⁾.

VII. CONCLUSIONE


- (83) La Commissione osserva che i rimborsi di cui al considerando 16 non comportano nessun elemento di aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del TFUE.
- (84) La Commissione osserva inoltre che gli ACAL sono stati concessi nel rispetto degli orientamenti 2007-2013 e che essi possono quindi essere dichiarati compatibili con il mercato interno a norma dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del TFUE, pur essendo stati attuati illegalmente, in violazione dell'articolo 108, paragrafo 3, del TFUE,

⁽¹⁾ Cfr. il paragrafo 41.

⁽²⁾ GU C 244 dell'1.10.2004, pag. 2. La durata di validità di questi orientamenti, inizialmente prevista fino al 9 ottobre 2009, è stata prorogata una prima volta fino al 9 ottobre 2012 (comunicazione della Commissione relativa alla proroga degli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà - GU C 156 del 9.7.2009, pag. 3), poi una seconda volta (comunicazione della Commissione relativa alla proroga dell'applicazione degli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà del 1° ottobre 2004 - GU C 296 del 2.10.2012, pag. 3), prima di essere sostituita da nuove norme applicabili dal 1° agosto 2014 (comunicazione della Commissione - Orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese non finanziarie in difficoltà - GU C 249 del 31.7.2014, pag. 1).

⁽³⁾ Cfr. il paragrafo 44.

⁽⁴⁾ Cfr. aiuto di Stato SA.36009 - Francia, aiuto alla cessazione di attività lattiera.



HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

I rimborsi relativi all'imposta istituita dall'articolo 25 della legge n. 2005-1720 del 30 dicembre 2005 a favore dell'istituto nazionale dei prodotti dell'agricoltura e del mare (FranceAgriMer) non costituiscono aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Articolo 2

Gli aiuti alla cessazione dell'attività lattiera («ACAL») finanziati dall'inizio della campagna 2006/2007 sino alla fine della campagna 2011/2012 costituiscono aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Tali aiuti sono compatibili con il mercato interno in virtù dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Articolo 3

La Repubblica francese è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 27 settembre 2017

Per la Commissione

Phil HOGAN

Membro della Commissione

18CE0907



DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2018/342 DELLA COMMISSIONE

del 7 marzo 2018

che modifica l'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2017/247 relativa a misure di protezione contro i focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in alcuni Stati membri

[notificata con il numero C(2018) 1509]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 89/662/CEE del Consiglio, dell'11 dicembre 1989, relativa ai controlli veterinari applicabili negli scambi intracomunitari, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 9, paragrafo 4,vista la direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno ⁽²⁾, in particolare l'articolo 10, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

- (1) La decisione di esecuzione (UE) 2017/247 della Commissione ⁽³⁾ è stata adottata in seguito alla comparsa di focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5 in vari Stati membri («gli Stati membri interessati») e all'istituzione di zone di protezione e sorveglianza da parte delle autorità competenti degli Stati membri interessati in conformità all'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2005/94/CE del Consiglio ⁽⁴⁾.
- (2) La decisione di esecuzione (UE) 2017/247 stabilisce che le zone di protezione e sorveglianza istituite dalle autorità competenti degli Stati membri interessati in conformità alla direttiva 2005/94/CE devono comprendere almeno le zone elencate come zone di protezione e sorveglianza nell'allegato di tale decisione di esecuzione. Essa stabilisce inoltre che le misure da applicare nelle zone di protezione e sorveglianza, come previsto all'articolo 29, paragrafo 1, e all'articolo 31 della direttiva 2005/94/CE, devono essere mantenute almeno fino alle date stabilite per tali zone nell'allegato di detta decisione di esecuzione.
- (3) Dalla data della sua adozione la decisione di esecuzione (UE) 2017/247 è stata modificata diverse volte per tenere conto degli sviluppi della situazione epidemiologica dell'influenza aviaria nell'Unione. In particolare, la decisione di esecuzione (UE) 2017/247 è stata modificata dalla decisione di esecuzione (UE) 2017/696 della Commissione ⁽⁵⁾, al fine di stabilire norme concernenti la spedizione di pulcini di un giorno dalle zone elencate nell'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2017/247. Tale modifica ha tenuto conto del fatto che i pulcini di un giorno presentano un rischio molto basso di diffusione dell'influenza aviaria ad alta patogenicità rispetto ad altri prodotti avicoli.
- (4) La decisione di esecuzione (UE) 2017/247 è stata successivamente modificata anche dalla decisione di esecuzione (UE) 2017/1841 della Commissione ⁽⁶⁾, allo scopo di rafforzare le misure di lotta contro la malattia applicabili in caso di un maggiore rischio di diffusione dell'influenza aviaria ad alta patogenicità. Di conseguenza la decisione di esecuzione (UE) 2017/247 prevede ora l'istituzione a livello dell'Unione, a norma dell'articolo 16, paragrafo 4, della direttiva 2005/94/CE, di ulteriori zone di restrizione negli Stati membri interessati in seguito alla comparsa di uno o più focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità, e dispone la durata delle misure da applicare in tali zone. La decisione di esecuzione (UE) 2017/247 stabilisce attualmente anche norme relative alla spedizione in altri Stati membri di pollame vivo, pulcini di un giorno e uova da cova dalle ulteriori zone di restrizione, nel rispetto di determinate condizioni.

⁽¹⁾ GUL 395 del 30.12.1989, pag. 13.


⁽²⁾ GUL 224 del 18.8.1990, pag. 29.

⁽³⁾ Decisione di esecuzione (UE) 2017/247 della Commissione, del 9 febbraio 2017, relativa a misure di protezione contro i focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in alcuni Stati membri (GUL 36 dell'11.2.2017, pag. 62).

⁽⁴⁾ Direttiva 2005/94/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2005, relativa a misure comunitarie di lotta contro l'influenza aviaria e che abroga la direttiva 92/40/CEE (GUL 10 del 14.1.2006, pag. 16).

⁽⁵⁾ Decisione di esecuzione (UE) 2017/696 della Commissione, dell'11 aprile 2017, che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2017/247 relativa a misure di protezione contro i focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in alcuni Stati membri (GUL 101 del 13.4.2017, pag. 80).

⁽⁶⁾ Decisione di esecuzione (UE) 2017/1841 della Commissione, del 10 ottobre 2017, che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2017/247 relativa a misure di protezione contro i focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in alcuni Stati membri (GUL 261 del 11.10.2017, pag. 26).




- (5) Anche l'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2017/247 è stato ripetutamente modificato, principalmente per tenere conto delle modifiche dei confini delle zone di protezione e sorveglianza istituite dagli Stati membri interessati in conformità alla direttiva 2005/94/CE.
- (6) L'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2017/247 è stato modificato da ultimo dalla decisione di esecuzione (UE) 2018/314 della Commissione ⁽¹⁾ a seguito della notifica, da parte dei Paesi Bassi, della comparsa di un nuovo focolaio di influenza aviaria ad alta patogenicità nel loro territorio, nella provincia di Groningen. I Paesi Bassi hanno anche comunicato alla Commissione di aver debitamente adottato, in seguito alla comparsa di questo focolaio, le misure necessarie prescritte dalla direttiva 2005/94/CE, comprendenti l'istituzione di zone di protezione e sorveglianza intorno all'azienda avicola infetta.
- (7) Dalla data in cui è stata apportata l'ultima modifica alla decisione di esecuzione (UE) 2017/247 con la decisione di esecuzione (UE) 2018/314, la Bulgaria ha notificato alla Commissione un nuovo focolaio di influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5N8 in un'azienda avicola situata nel suo territorio, nella regione Dobrich. Anche l'Italia ha notificato alla Commissione la comparsa di un nuovo focolaio di influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5N8 nel suo territorio, nella regione Lombardia.
- (8) La Bulgaria e l'Italia hanno inoltre comunicato alla Commissione di aver adottato, in seguito alla recente comparsa questi focolai, le misure necessarie prescritte dalla direttiva 2005/94/CE, comprendenti l'istituzione di zone di protezione e sorveglianza intorno alle aziende avicole infette di tali Stati membri.
- (9) La Commissione ha esaminato tali misure in collaborazione con la Bulgaria e l'Italia e ha potuto accertare che i confini delle zone di protezione e sorveglianza istituite dalle autorità competenti bulgare e italiane si trovano a una distanza sufficiente dalle aziende avicole in cui è stata confermata la comparsa dei focolai.
- (10) Al fine di prevenire inutili perturbazioni degli scambi all'interno dell'Unione e di evitare che paesi terzi impongano ostacoli ingiustificati agli scambi, è necessario descrivere rapidamente a livello di Unione, in collaborazione con la Bulgaria e l'Italia, le zone di protezione e sorveglianza istituite in tali Stati membri, in conformità alla direttiva 2005/94/CE, in seguito alla recente comparsa di focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità nel loro territorio.
- (11) La decisione di esecuzione (UE) 2017/247 dovrebbe quindi essere aggiornata per tener conto della nuova situazione epidemiologica relativa all'influenza aviaria ad alta patogenicità in Bulgaria e Italia. In particolare, le zone di protezione e sorveglianza della Bulgaria e dell'Italia, attualmente soggette a restrizioni in conformità alla direttiva 2005/94/CE, dovrebbero essere elencate nell'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2017/247.
- (12) L'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2017/247 dovrebbe pertanto essere modificato al fine di aggiornare la regionalizzazione a livello dell'Unione per includere le zone di protezione e sorveglianza istituite in Bulgaria e Italia, in conformità alla direttiva 2005/94/CE, in seguito alla recente comparsa di focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in tali Stati membri, e la durata delle restrizioni in esse applicabili.
- (13) È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione di esecuzione (UE) 2017/247.
- (14) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2017/247 è modificato conformemente all'allegato della presente decisione.

⁽¹⁾ Decisione di esecuzione (UE) 2018/314 della Commissione, del 1º marzo 2018, che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2017/247 relativa a misure di protezione contro i focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in alcuni Stati membri (GU L 60 del 2.3.2018, pag. 44).



Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 7 marzo 2018

Per la Commissione
Vytenis ANDRIUKAITIS
Membro della Commissione

—



ALLEGATO

L'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2017/247 è così modificato:

1) la parte A è così modificata:

a) la voce relativa alla Bulgaria è sostituita dalla seguente:

«**Stato membro: Bulgaria**

Area comprendente:	Termine ultimo di applicazione a norma dell'articolo 29, paragrafo 1, della direttiva 2005/94/CE
Regione Dobrich, comune General Toshevo	
— General Toshevo	30.3.2018»

b) la voce relativa all'Italia è sostituita dalla seguente:

«**Stato membro: Italia**


Area comprendente:	Termine ultimo di applicazione a norma dell'articolo 29, paragrafo 1, della direttiva 2005/94/CE
— La superficie delle parti della regione Lombardia (ADNS 18/0001) situate all'interno di una circonferenza con un raggio di tre chilometri, il cui centro si trova sulle coordinate decimali WGS84 seguenti: N45.561533 ed E9.752275	28.3.2018»

2) la parte B è così modificata:

a) la voce relativa alla Bulgaria è sostituita dalla seguente:

«**Stato membro: Bulgaria**

Area comprendente:	Termine ultimo di applicazione a norma dell'articolo 31 della direttiva 2005/94/CE
Regione Dobrich, comune General Toshevo	
— General Toshevo	dal 30.3.2018 all'8.4.2018
— Prasad — Yovkovo — Ravnets — Lyulyakovo — Plenimir — Petleshkovo — Malina — Preselemtsi — Pizarovo — Chernookovo — Kardam — Snyagovo — Ograzhden — Kapinovo — Dubovik	8.4.2018»



b) la voce relativa all'Italia è sostituita dalla seguente:

«**Stato membro: Italia**

Area comprendente:	Termine ultimo di applicazione a norma dell'articolo 31 della direttiva 2005/94/CE
— La superficie delle parti della regione Lombardia (ADNS 18/0001) situate all'interno di una circonferenza con un raggio di tre chilometri, il cui centro si trova sulle coordinate decimali WGS84 seguenti: N45.561533 ed E9.752275	dal 29.3.2018 al 6.4.2018
— La superficie delle parti della regione Lombardia (ADNS 18/0001) che si estendono oltre la superficie inclusa nella zona di protezione e sono situate all'interno di una circonferenza con un raggio di dieci chilometri, il cui centro si trova sulle coordinate decimali WGS84 seguenti: N45.561533 ed E9.752275	6.4.2018»

18CE0908



DECISIONE (UE) 2018/343 DEL CONSIGLIO
del 5 marzo 2018
relativa al rinnovo dell'accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra la Comunità europea e
la Repubblica federativa del Brasile

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 186, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 6, secondo comma, lettera a), punto v),

vista la proposta della Commissione europea,

vista l'approvazione del Parlamento europeo,

considerando quanto segue:

- (1) Con decisione 2005/781/CE ⁽¹⁾, il Consiglio ha approvato la conclusione dell'accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra la Comunità europea e la Repubblica federativa del Brasile ⁽²⁾ («accordo»).
- (2) In conformità dell'articolo XII dell'accordo, l'accordo entra in vigore alla data in cui entrambe le parti si siano reciprocamente notificate per iscritto l'avvenuto completamento delle rispettive procedure interne necessarie per l'entrata in vigore dell'accordo. L'accordo è inizialmente valido per un periodo iniziale di cinque anni e può essere rinnovato consensualmente tra le parti previa valutazione nel corso del penultimo anno di ciascun nuovo periodo di rinnovo.
- (3) Con decisione 2012/646/UE ⁽³⁾ il Consiglio ha approvato il rinnovo dell'accordo per un ulteriore periodo di cinque anni.
- (4) Con uno scambio di lettere, datate 14 novembre 2016 e 5 gennaio 2017, le parti hanno confermato il loro interesse a rinnovare l'accordo per altri cinque anni.
- (5) È opportuno approvare, a nome dell'Unione, il rinnovo dell'accordo,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:


Articolo 1

Il rinnovo dell'accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra la Comunità europea e la Repubblica federativa del Brasile per un periodo supplementare di cinque anni è approvato a nome dell'Unione.

⁽¹⁾ Decisione 2005/781/CE del Consiglio, del 6 giugno 2005, relativa al rinnovo dell'accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra la Comunità europea e la Repubblica federativa del Brasile (GU L 295 dell'11.11.2005, pag. 37).

⁽²⁾ GU L 295 dell'11.11.2005, pag. 38.

⁽³⁾ Decisione 2012/646/UE del Consiglio, del 10 ottobre 2012, relativa al rinnovo dell'accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra la Comunità europea e la Repubblica federativa del Brasile (GU L 287 del 18.10.2012, pag. 4).



Articolo 2

Il presidente del Consiglio designa la persona o le persone abilitate a notificare al governo della Repubblica federativa del Brasile, a nome dell'Unione, che l'Unione ha completato le procedure interne necessarie per il rinnovo dell' accordo, conformemente all'articolo XII, paragrafo 2, dell'accordo.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il 5 marzo 2018.

Per il Consiglio

Il presidente

N. DIMOV

18CE0909



REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2018/344 DELLA COMMISSIONE

del 14 novembre 2017

che integra la direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che precisano i criteri relativi alle metodologie per la valutazione della differenza di trattamento nell'ambito di una risoluzione

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,


vista la direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 74, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

- (1) È opportuno dotarsi di norme che stabiliscono una metodologia per effettuare valutazioni intese a determinare se vi è una differenza tra il trattamento effettivo degli azionisti e dei creditori interessati dall'azione o dalle azioni di risoluzione e l'importo che tali azionisti e creditori avrebbero ricevuto se l'ente o l'entità di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere b), c) o d), della direttiva 2014/59/UE (di seguito «l'entità») fosse stato sottoposto a procedura ordinaria di insolvenza alla data di adozione della decisione di risoluzione dell'entità a norma dell'articolo 82 della direttiva 2014/59/UE.
- (2) Eventuali differenze di trattamento che comportino, per determinati azionisti e creditori, perdite più ingenti nell'ambito della risoluzione dovrebbero conferire loro il diritto a un indennizzo a titolo dei meccanismi di finanziamento della risoluzione, conformemente all'articolo 101, paragrafo 1, lettera e), della direttiva 2014/59/UE.
- (3) La valutazione ex post è effettuata dalla persona indipendente prescritta che soddisfa le condizioni di cui all'articolo 38 del regolamento delegato 2016/1075 della Commissione ⁽²⁾ (di seguito «il perito»), non appena possibile dopo l'avvenuta azione o le avvenute azioni di risoluzione, anche se il completamento della stessa potrebbe richiedere un certo tempo. Tale valutazione dovrebbe basarsi sulle informazioni disponibili alla data di adozione della decisione di risoluzione dell'entità, al fine di riflettere in modo adeguato le circostanze specifiche, come condizioni di mercato difficili, esistenti alla data della decisione di risoluzione. Le informazioni ottenute dopo la data della decisione di risoluzione dovrebbero essere utilizzate soltanto se avessero potuto ragionevolmente essere note a tale data.
- (4) Al fine di garantire una valutazione esaustiva e affidabile, il perito dovrebbe avere accesso ad adeguata documentazione giuridica, in particolare a un elenco di tutti i crediti e i crediti contingenti nei confronti dell'entità, classificati secondo il loro ordine di priorità con procedura ordinaria di insolvenza. Il perito dovrebbe poter concludere accordi per ottenere consulenze o competenze specialistiche in funzione delle circostanze.

⁽¹⁾ GUL 173 del 12.6.2014, pag. 190.

⁽²⁾ Regolamento delegato (UE) 2016/1075 della Commissione, del 23 marzo 2016, che integra la direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che precisano il contenuto dei piani di risanamento, dei piani di risoluzione e dei piani di risoluzione di gruppo, i criteri minimi che l'autorità competente deve valutare per quanto riguarda i piani di risanamento e i piani di risanamento di gruppo, le condizioni per il sostegno finanziario di gruppo, i requisiti per i periti indipendenti, il riconoscimento contrattuale dei poteri di svalutazione e di conversione, le procedure e il contenuto delle disposizioni in materia di notifica e dell'avviso di sospensione e il funzionamento operativo dei collegi di risoluzione (GU L 184 dell'8.7.2016, pag. 1).



- (5) Al fine di determinare il trattamento che gli azionisti e i creditori avrebbero ricevuto se l'entità fosse stata sottoposta a procedura ordinaria di insolvenza, il perito dovrebbe stabilire l'importo e la tempistica attesi dei flussi di cassa netti che ciascun azionista e creditore avrebbero ricevuto dalla procedura di insolvenza senza presupporre alcun aiuto di Stato, attualizzati al tasso o ai tassi di attualizzazione pertinente/i. Nel determinare tale stima, ove disponibili e pertinenti, il perito potrebbe anche fare riferimento a informazioni relative a recenti esperienze passate di insolvenza di enti creditizi analoghi.
- (6) Il trattamento effettivamente ricevuto da azionisti e creditori nell'ambito della risoluzione dovrebbe essere determinato in considerazione del fatto che tali azionisti e creditori abbiano o meno ricevuto rispettivamente un indennizzo sotto forma di capitale, di titoli di debito o di contante a seguito dell'adozione dell'azione di risoluzione.
- (7) Il presente regolamento si basa sui progetti di norme tecniche di regolamentazione che l'Autorità bancaria europea (ABE) ha presentato alla Commissione.
- (8) L'ABE ha svolto consultazioni pubbliche aperte sui progetti di norme tecniche di regolamentazione su cui si basa il presente regolamento, ne ha analizzato i potenziali costi e benefici e ha richiesto il parere del gruppo delle parti interessate nel settore bancario, istituito dall'articolo 37 del regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Disposizioni generali

1. Ai fini della determinazione del trattamento di azionisti e creditori in una procedura ordinaria di insolvenza, la valutazione è basata esclusivamente sulle informazioni relative a fatti e circostanze che esistevano e avrebbero potuto ragionevolmente essere note alla data della decisione di risoluzione e che, se fossero state note al perito, avrebbero inciso sulla valutazione delle attività e delle passività dell'entità a tale data.

Ai fini del presente regolamento, per «data della decisione di risoluzione» si intende la data di adozione della decisione di risoluzione dell'entità, a norma dell'articolo 82 della direttiva 2014/59/UE.

2. Al fine di determinare l'effettivo trattamento di azionisti e creditori nell'ambito della risoluzione, il perito si basa sulle informazioni disponibili relative a fatti e circostanze esistenti alla data del trattamento effettivo o alle date in cui azionisti e creditori ricevono l'indennizzo («data o date del trattamento effettivo»).


3. La data di riferimento per la valutazione è la data della decisione di risoluzione, che può essere diversa dalla data del trattamento effettivo. Se il perito ritiene trascurabile l'impatto di qualsiasi attualizzazione dei proventi, i proventi non attualizzati alla data dell'azione di risoluzione possono essere direttamente confrontati con l'importo attualizzato degli ipotetici proventi che gli azionisti e i creditori avrebbero ricevuto se l'entità fosse stata sottoposta a procedura ordinaria di insolvenza alla data della decisione di risoluzione.

Articolo 2

Inventario delle attività e dei crediti

1. Il perito redige un inventario di tutte le attività identificabili e contingenti di proprietà dell'entità. Tale inventario comprende attività per le quali è dimostrata o può essere ragionevolmente attesa l'esistenza di flussi di cassa ad esse associati.

⁽¹⁾ Regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/78/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 12).



2. È messo a disposizione del perito un elenco di tutti i crediti e i crediti contingenti nei confronti dell'entità. Tale elenco classifica tutti i crediti e i crediti contingenti in base al loro ordine di priorità con procedura ordinaria di insolvenza. Il perito è autorizzato a stipulare accordi per consulenze o competenze specialistiche con riguardo alla coerenza del rango dei crediti con la disciplina fallimentare applicabile.

3. Il perito individua separatamente le attività vincolate e i crediti garantiti da tali attività.

Articolo 3

Elementi della valutazione

Al fine di determinare se sussiste una differenza di trattamento ai sensi dell'articolo 74, paragrafo 2, della direttiva 2014/59/UE, il perito valuta:

- a) il trattamento o la pertinente garanzia di deposito che gli azionisti e i creditori nei confronti dei quali sono state effettuate azioni di risoluzione avrebbero ricevuto se l'entità fosse stata sottoposta a procedura ordinaria di insolvenza alla data della decisione di risoluzione, senza tener conto di un eventuale sostegno finanziario pubblico straordinario;
- b) il valore dei crediti ristrutturati in seguito all'applicazione dello strumento del bail-in o di altri poteri e strumenti di risoluzione, o degli altri proventi ricevuti da azionisti e creditori alla data o alle date di trattamento effettivo, attualizzato alla data della decisione di risoluzione se ritenuto necessario per consentire un raffronto equo con il trattamento di cui alla lettera a);
- c) se l'esito del trattamento di cui alla lettera a) supera in valore l'esito di cui alla lettera b) per ciascun creditore in base all'ordine di priorità stabilito nella procedura ordinaria di insolvenza, individuato conformemente all'articolo 2.

Articolo 4

Determinazione del trattamento di azionisti e creditori con procedura ordinaria di insolvenza


1. La metodologia per effettuare la valutazione ai sensi dell'articolo 3, lettera a), si limita a determinare il valore attualizzato dei flussi di cassa attesi con procedura ordinaria di insolvenza.

2. I flussi di cassa attesi sono attualizzati al tasso o ai tassi che riflettono, se del caso, le tempistiche associate ai flussi di cassa attesi, le circostanze prevalenti alla data della decisione di risoluzione, i tassi di interesse privi di rischio, i premi di rischio per strumenti finanziari analoghi emessi da entità analoghe, le condizioni di mercato o i tassi di attualizzazione applicati dai potenziali acquirenti e le altre caratteristiche dell'elemento o degli elementi da valutare («tasso di attualizzazione pertinente»). Non è applicato il tasso di attualizzazione pertinente se nella disciplina fallimentare applicabile o nelle relative prassi sono specificati particolari tassi, ove pertinenti ai fini della valutazione.

3. Nella determinazione dell'importo attualizzato dei flussi di cassa attesi con procedura ordinaria di insolvenza il perito tiene conto dei seguenti elementi:

- a) la disciplina fallimentare applicabile e le relative prassi vigenti nell'ordinamento interessato che possono incidere su fattori quali il periodo di cessione atteso o i tassi di recupero attesi;
- b) i costi ragionevolmente prevedibili relativi all'amministrazione, all'operazione, al mantenimento, alla cessione e altri costi che un amministratore o curatore fallimentare avrebbe dovuto sostenere, come pure i costi di finanziamento;
- c) le informazioni su recenti casi di insolvenza di entità analoghe, ove disponibili e pertinenti.

4. Per le attività negoziate su un mercato attivo, il perito utilizza il prezzo osservato, tranne nei casi in cui circostanze specifiche ostacolano la commerciabilità delle attività dell'entità, come la concentrazione, la saturazione e la profondità del mercato.




5. Per le attività che non sono negoziate in un mercato attivo, il perito tiene conto di una serie di fattori al momento di determinare l'importo e la tempistica dei flussi di cassa attesi, tra cui:
- i prezzi osservati nei mercati attivi in cui sono negoziate attività analoghe;
 - i prezzi osservati nell'ambito della procedura ordinaria di insolvenza o in operazioni connesse a situazioni di difficoltà di altro tipo che interessano attività aventi natura e condizioni analoghe;
 - i prezzi osservati in operazioni che comportano la vendita dell'attività d'impresa o la cessione a un ente-ponte o a una società veicolo per la gestione delle attività in un contesto di risoluzione relativo a entità analoghe;
 - la probabilità che un'attività generi afflussi finanziari netti con procedura ordinaria di insolvenza;
 - le condizioni di mercato attese in un determinato periodo di cessione, in particolare la profondità del mercato e la capacità dello stesso di scambiare il pertinente volume di attività nell'arco di tale periodo; e
 - la durata di un dato periodo di cessione, che riflette le implicazioni della disciplina fallimentare applicabile, compresa la durata prevista della procedura di liquidazione o le caratteristiche delle pertinenti attività.
6. Il perito valuta se la situazione finanziaria dell'entità avrebbe influito sui flussi di cassa attesi, anche limitando la capacità dell'amministratore di negoziare le condizioni con i potenziali acquirenti.
7. Ove possibile e fatte salve le disposizioni applicabili del pertinente regime di insolvenza, i flussi di cassa riflettono i diritti legali dei creditori previsti dal contratto, dallo statuto o di altra natura o le prassi ordinarie di insolvenza.
8. Gli ipotetici proventi risultanti dalla valutazione sono ripartiti tra gli azionisti e i creditori secondo il loro ordine di priorità a norma della disciplina fallimentare applicabile, come disposto all'articolo 3.
9. Al fine di determinare l'eventuale importo non garantito di crediti in derivati in caso di insolvenza, il perito applica le metodologie di cui al regolamento delegato (UE) 2016/1401 della Commissione ⁽¹⁾, limitatamente a quanto compatibile con la disciplina fallimentare e le relative prassi.

Articolo 5

Determinazione del trattamento effettivo di azionisti e creditori in caso di risoluzione

1. Il perito individua tutti i crediti in essere dopo la svalutazione o la conversione degli strumenti di capitale e l'applicazione di eventuali azioni di risoluzione, e assegna tali crediti alle persone fisiche e giuridiche che erano azionisti e creditori dell'entità alla data della decisione di risoluzione. Ad eccezione dei casi in cui le persone fisiche e giuridiche che erano azionisti e creditori dell'entità alla data della decisione di risoluzione ricevono un indennizzo in contanti a seguito della risoluzione, il perito determina il loro trattamento effettivo conformemente ai paragrafi da 2 a 4.
2. Se le persone fisiche e giuridiche che erano azionisti e creditori dell'entità alla data della decisione di risoluzione ricevono un indennizzo sotto forma di capitale a seguito della risoluzione, il perito determina il loro trattamento effettivo fornendo una stima del valore totale delle azioni cedute o emesse come corrispettivo a favore dei detentori di strumenti di capitale convertiti o dei creditori soggetti a bail-in. Tale stima può essere basata sul prezzo di mercato valutato ricavato applicando metodologie di valutazione generalmente accettate.
3. Se le persone fisiche e giuridiche che erano azionisti e creditori dell'entità alla data della decisione di risoluzione ricevono un indennizzo sotto forma di titoli di debito a seguito della risoluzione, il perito stabilisce il trattamento effettivo tenendo conto di fattori quali le variazioni dei flussi di cassa contrattuali risultanti dalla svalutazione o conversione, o dell'applicazione di altre azioni di risoluzione, nonché del tasso di attualizzazione pertinente.

⁽¹⁾ Regolamento delegato (UE) 2016/1401 della Commissione, del 23 maggio 2016, che integra la direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulle metodologie e i principi applicabili alla valutazione del valore delle passività risultanti da derivati (G.U.L. 228 del 23.8.2016, pag. 7).



4. Per qualsiasi credito in essere, il perito può tener conto, ove disponibili e unitamente ai fattori di cui ai paragrafi 2 e 3, dei prezzi osservati sui mercati attivi per strumenti identici o analoghi emessi dall'entità soggetta a risoluzione o da altre entità analoghe.

Articolo 6

Relazione di valutazione

Il perito redige una relazione di valutazione per l'autorità di risoluzione che comprende almeno i seguenti elementi:

- a) una sintesi della valutazione, che comprende una presentazione degli intervalli di valutazione e delle fonti di incertezza della valutazione;
- b) una spiegazione delle principali metodologie e ipotesi adottate e della sensibilità della valutazione a tali scelte;
- c) ove fattibile, una spiegazione del modo in cui tale valutazione differisce da altre valutazioni pertinenti, comprese le valutazioni della risoluzione effettuate a norma del regolamento delegato (UE) 2018/345 o altre valutazioni contabili o regolamentari.

Articolo 7

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 novembre 2017

Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER

18CE0910



REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2018/345 DELLA COMMISSIONE
del 14 novembre 2017

che integra la direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che precisano i criteri applicabili alla metodologia per valutare il valore delle attività e delle passività di enti o entità

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,


visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 36, paragrafo 15,

considerando quanto segue:

- (1) In uno scenario di risoluzione è importante distinguere tra una prima valutazione intesa a valutare se sussistono le condizioni per la svalutazione e la conversione degli strumenti di capitale o le condizioni per la risoluzione, da un lato, e una valutazione successiva su cui si fonda la decisione di applicare uno o più strumenti di risoluzione, dall'altro. Per quanto riguarda la valutazione iniziale, è opportuno garantire che, nel determinare se sono soddisfatte le condizioni per la risoluzione o per la svalutazione o conversione degli strumenti di capitale, sia effettuata una valutazione equa e realistica delle attività e passività dell'entità. Ai fini della successiva valutazione intesa a orientare la decisione sulle azioni di risoluzione, è importante garantire che la valutazione delle attività e passività dell'entità, che determina la scelta dell'azione di risoluzione e la portata di ogni eventuale svalutazione o conversione degli strumenti di capitale al momento dell'insostenibilità economica, si basi su ipotesi eque, prudenti e realistiche.
- (2) Per garantire che tale valutazione sia equa, prudente e realistica, è importante che essa stimi l'impatto degli eventi prima di qualsiasi azione di risoluzione o prima dell'esercizio del potere di svalutare o di convertire gli strumenti di capitale al momento dell'insostenibilità economica, nonché l'impatto delle diverse azioni che possono essere attuate dall'autorità di risoluzione.
- (3) Il perito dovrebbe avere accesso a tutte le fonti di informazioni e competenze pertinenti, quali ad esempio la documentazione, i sistemi e i modelli interni dell'ente. La capacità dei sistemi e delle capacità interne di sostenere le valutazioni della risoluzione dovrebbe essere valutata dall'autorità di risoluzione nell'ambito della valutazione delle possibilità di risoluzione a norma dell'articolo 15 della direttiva 2014/59/UE. Il perito dovrebbe anche poter concludere accordi per consulenze o competenze specialistiche. La disponibilità di consulenze o competenze specialistiche potrebbe essere fondamentale, ad esempio, per elaborare una stima delle differenze di trattamento a norma dell'articolo 36, paragrafo 8, della direttiva 2014/59/UE. L'autorità di risoluzione dovrebbe pertanto accertarsi che il perito abbia accesso a un elenco di tutti i crediti, ivi compresi i crediti contingenti, nei confronti dell'entità, classificati in base ai rispettivi diritti e ordine di priorità con procedura ordinaria di insolvenza, ovvero ad esperti con adeguate competenze giuridiche per l'elaborazione di tale elenco.
- (4) Spetta o all'autorità competente o all'autorità di risoluzione stabilire se l'entità è in dissesto o a rischio di dissesto, in conformità alle condizioni di cui all'articolo 32, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2014/59/UE. Al fine di stabilire se un ente è in dissesto o a rischio di dissesto, l'autorità competente dovrebbe prendere in considerazione la valutazione disciplinata al capo II del presente regolamento, laddove sia già disponibile, e dovrebbe tener conto degli orientamenti dell'Autorità bancaria europea (ABE) ai sensi dell'articolo 32, paragrafo 6, della direttiva 2014/59/UE, intesi a promuovere la convergenza delle prassi per stabilire se ricorre tale condizione di risoluzione.
- (5) Le valutazioni finalizzate a orientare la decisione o dell'autorità competente o dell'autorità di risoluzione circa il fatto che ricorrano le condizioni per la risoluzione o per la svalutazione o la conversione degli strumenti di capitale dovrebbero essere coerenti con il quadro di regolamentazione contabile e prudenziale applicabile. Il perito, tuttavia, dovrebbe potersi discostare dalle ipotesi formulate dalla dirigenza dell'entità che sottendono alla

⁽¹⁾ GUL 173 del 12.6.2014, pag. 190.



redazione del bilancio sempreché tale discostamento sia coerente con il quadro di regolamentazione contabile e prudenziale applicabile. Quando si discosta da tali ipotesi, la valutazione dovrebbe essere sostenuta dai migliori dati disponibili ed essere coerente con gli orientamenti di vigilanza esistenti o altre fonti di interpretazione dei principi contabili generalmente riconosciute, in modo da garantire una rappresentazione equa e realistica della situazione finanziaria dell'entità.

- (6) È opportuno prevedere norme che garantiscano che le valutazioni finalizzate a orientare la scelta e la natura delle azioni di risoluzione o la portata della svalutazione e della conversione degli strumenti di capitale al momento dell'insostenibilità economica siano eque, prudenti e realistiche, in modo da assicurare che tutte le perdite siano pienamente rilevate al momento dell'applicazione degli strumenti di risoluzione o dell'esercizio del potere di svalutare o convertire i pertinenti strumenti di capitale. La scelta del criterio di valutazione più appropriato (il valore di possesso o il valore di cessione) dovrebbe essere effettuata per le specifiche azioni di risoluzione prese in considerazione dall'autorità di risoluzione.
- (7) È opportuno che le valutazioni finalizzate a orientare la scelta e la natura delle azioni di risoluzione o la portata della svalutazione e della conversione degli strumenti di capitale al momento dell'insostenibilità economica valutino il valore economico e non il valore contabile. Tali valutazioni dovrebbero prendere in considerazione il valore attuale dei flussi di cassa che l'entità può ragionevolmente attendersi, anche se ciò implica un discostamento dai quadri di valutazione contabile o prudenziale.
- (8) Le valutazioni finalizzate a orientare la scelta e la natura delle azioni di risoluzione dovrebbero tener conto del fatto che continuare a detenere attività potrebbe generare flussi di cassa, pur considerando gli eventuali effetti della risoluzione sui flussi di cassa futuri e ipotesi eque, prudenti e realistiche per quanto concerne i tassi di default e la gravità delle perdite. Inoltre, per determinare il valore di capitale economico delle azioni dopo la conversione, il perito dovrebbe poter tener conto di ragionevoli aspettative circa il valore di avviamento (*franchise value*).
- (9) In alternativa, se l'entità non è più in grado di detenere le attività o la cessione delle stesse è ritenuta necessaria o opportuna per raggiungere gli obiettivi di risoluzione, la valutazione dovrebbe tener conto del fatto che tali flussi di cassa potrebbero derivare dalla cessione di attività, passività o linee di business, valutate nell'arco di un periodo di cessione definito.
- (10) Il valore di cessione dovrebbe, di norma, essere inteso come valore equivalente al prezzo di mercato osservabile che si potrebbe ottenere sul mercato per una particolare attività o gruppo di attività e può tener conto di uno sconto adeguato in considerazione dell'ammontare di attività oggetto della cessione. Tuttavia, tenendo conto delle azioni da intraprendere nell'ambito del programma di risoluzione, ove opportuno il perito dovrebbe avere la possibilità di definire il valore di cessione applicando una riduzione al prezzo di mercato osservabile in virtù di un eventuale sconto per vendita accelerata. Se le attività non hanno un mercato liquido, il valore di cessione dovrebbe essere determinato facendo riferimento ai prezzi osservabili sui mercati nei quali sono negoziate attività analoghe o a calcoli modellizzati utilizzando parametri di mercato osservabili, tenendo opportunamente conto degli sconti per illiquidità. Se è prevista la vendita dell'attività d'impresa o l'utilizzo dello strumento dell'ente-ponte, si può tener conto di ragionevoli aspettative circa il valore di avviamento (*franchise value*) ai fini della determinazione del valore di cessione.
- (11) Al fine di garantire la coerenza tra il calcolo, prescritto dall'articolo 36, paragrafo 8, della direttiva 2014/59/UE, della stima del trattamento che ciascuna classe di azionisti e creditori si sarebbe atteso se l'ente o l'entità fosse stato liquidato con procedura ordinaria di insolvenza, e la valutazione a seguito della risoluzione a norma dell'articolo 74 della medesima direttiva, è importante che il perito utilizzi i criteri stabiliti per detta valutazione ove opportuno.
- (12) La valutazione provvisoria a norma dell'articolo 36, paragrafo 9, della direttiva 2014/59/UE su cui si fonda la decisione relativa all'adozione dell'azione di risoluzione appropriata dovrebbe includere una riserva intesa a calcolare per approssimazione l'importo delle perdite aggiuntive. Tale riserva dovrebbe essere basata su una valutazione equa, prudente e realistica di tali perdite aggiuntive. Le decisioni e le ipotesi a sostegno del calcolo della riserva dovrebbero essere opportunamente spiegate e giustificate nella relazione di valutazione.
- (13) Per la valutazione di cui all'articolo 36, paragrafo 15, lettere a) e c), della direttiva 2014/59/UE, il perito dovrebbe spiegare e giustificare le ipotesi principali, le incertezze e la sensibilità della valutazione a tali ipotesi e incertezze. Le differenze significative tra le ipotesi utilizzate nella valutazione e quelle sottese alle informazioni contabili o regolamentari, se note al perito, dovrebbero essere incluse nella relazione di valutazione, nella quale il perito dovrebbe inoltre registrare eventuali informazioni aggiuntive pertinenti che, a suo parere, sarebbero utili all'autorità di risoluzione.



- (14) I criteri di cui al presente regolamento dovrebbero essere stabiliti esclusivamente per effettuare valutazioni a norma dell'articolo 36 della direttiva 2014/59/UE. Essi non dovrebbero sostituire o modificare le norme e i principi contabili o il quadro normativo prudenziale che si applica alle entità in contesti diversi da quello di risoluzione. Dovrebbe tuttavia essere possibile utilizzare le informazioni ottenute dalla valutazione per individuare eventuali applicazioni scorrette dei principi contabili o del quadro normativo prudenziale da parte dell'entità, o per determinare variazioni dei criteri contabili dell'entità o di ipotesi o giudizi su cui si fonda la valutazione delle attività e delle passività. Tali circostanze, ad esempio, dovrebbero essere prese in considerazione per l'elaborazione dello stato patrimoniale aggiornato a norma dell'articolo 36, paragrafo 6, della direttiva 2014/59/UE. A tale scopo, il perito dovrebbe fornire un'adeguata spiegazione delle differenze esistenti tra lo stato patrimoniale esistente e quello aggiornato.
- (15) Il presente regolamento si basa sui progetti di norme tecniche di regolamentazione che l'ABE ha presentato alla Commissione.
- (16) L'ABE ha svolto consultazioni pubbliche aperte sui progetti di norme tecniche di regolamentazione su cui si basa il presente regolamento, ne ha analizzato i potenziali costi e benefici e ha richiesto il parere del gruppo delle parti interessate nel settore bancario, istituito dall'articolo 37 del regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende per:

- a) «valutazione», la valutazione delle attività e passività di un'entità effettuata da un perito conformemente all'articolo 36, paragrafo 1, della direttiva 2014/59/UE, o la valutazione provvisoria effettuata dall'autorità di risoluzione o dal perito, a seconda dei casi, a norma rispettivamente dell'articolo 36, paragrafo 2, e dell'articolo 36, paragrafo 9, della medesima direttiva;
- b) «perito», il perito indipendente ai sensi dell'articolo 38 del regolamento delegato (UE) 2016/1075 della Commissione ⁽²⁾, o l'autorità di risoluzione quando effettua una valutazione provvisoria a norma dell'articolo 36, paragrafi 2 e 9, della direttiva 2014/59/UE;
- c) «entità», gli enti o le entità di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), c) o d), della direttiva 2014/59/UE;
- d) «*fair value* (valore equo)», il prezzo che si percepirebbe per la vendita di un'attività ovvero che si pagherebbe per la cessione di una passività in una regolare operazione tra partecipanti al mercato alla data della valutazione, secondo la definizione contenuta nella disciplina contabile applicabile;
- e) «valore di possesso», il valore attuale, attualizzato a un tasso adeguato, dei flussi di cassa che l'entità può ragionevolmente attendersi, stando a ipotesi eque, prudenti e realistiche, dal mantenimento di particolari attività e passività, tenendo conto dei fattori che incidono sul comportamento del cliente o della controparte o di altri parametri di valutazione nel contesto di risoluzione;
- f) «valore di cessione», il criterio di valutazione di cui all'articolo 12, paragrafo 5;

⁽¹⁾ Regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/78/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 12).

⁽²⁾ Regolamento delegato (UE) 2016/1075 della Commissione, del 23 marzo 2016, che integra la direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che precisano il contenuto dei piani di risanamento, dei piani di risoluzione e dei piani di risoluzione di gruppo, i criteri minimi che l'autorità competente deve valutare per quanto riguarda i piani di risanamento e i piani di risanamento di gruppo, le condizioni per il sostegno finanziario di gruppo, i requisiti per i periti indipendenti, il riconoscimento contrattuale dei poteri di svalutazione e di conversione, le procedure e il contenuto delle disposizioni in materia di notifica e dell'avviso di sospensione e il funzionamento operativo dei collegi di risoluzione (GU L 184 dell'8.7.2016, pag. 1).



- g) «valore di avviamento (*franchise value*)», il valore attuale netto dei flussi di cassa che è ragionevole attendersi dal mantenimento e dal rinnovo delle attività e delle passività o delle attività d'impresa e che comprende l'impatto di eventuali opportunità commerciali, se pertinenti, comprese quelle derivanti dalle diverse azioni di risoluzione che sono valutate dal perito. Il valore di avviamento (*franchise value*) può essere superiore o inferiore al valore determinato dalle condizioni contrattuali delle attività e delle passività esistenti alla data della valutazione;
- h) «valore di capitale economico (*equity value*)», una stima del prezzo di mercato, per le azioni cedute o emesse, ricavata applicando metodologie di valutazione generalmente accettate. In funzione della natura delle attività o dell'attività d'impresa, il valore di capitale economico può comprendere il valore di avviamento (*franchise value*);
- i) «criterio di valutazione», il metodo adottato per determinare gli importi monetari utilizzati dal perito per presentare attività o passività;
- j) «data della risoluzione», la data di adozione della decisione di risoluzione dell'entità, a norma dell'articolo 82 della direttiva 2014/59/UE.

Articolo 2

Criteri generali


1. Al momento di effettuare la valutazione, il perito tiene conto delle circostanze che incidono sui flussi di cassa attesi e dei tassi di attualizzazione applicabili alle attività e passività dell'entità, con l'obiettivo di tracciare una rappresentazione fedele della situazione finanziaria dell'entità nel contesto delle opportunità e dei rischi che si presentano all'entità.
 2. Il perito indica e giustifica le ipotesi principali utilizzate nella valutazione. Eventuali scostamenti significativi della valutazione dalle ipotesi utilizzate dalla dirigenza dell'entità nella preparazione dei bilanci e nel calcolo del capitale regolamentare e dei requisiti patrimoniali dell'entità sono avvalorati dai migliori dati disponibili.
 3. Il perito fornisce la migliore stima puntuale del valore di una determinata attività, passività, o di una combinazione delle stesse. Se del caso, i risultati della valutazione sono anche forniti sotto forma di intervalli di valori.
 4. I criteri stabiliti nel presente regolamento per la valutazione delle singole attività e passività di un'entità si applicano anche alla valutazione di portafogli o gruppi di attività o di attività e passività combinate, delle attività d'impresa o dell'entità considerata nel suo insieme, se le circostanze lo esigono.
 5. La valutazione suddivide i creditori in classi in funzione del livello di priorità a norma della disciplina fallimentare applicabile e comprende le seguenti stime:
 - a) il valore dei crediti di ciascuna classe secondo la disciplina fallimentare applicabile e, ove pertinente e fattibile, in base ai diritti contrattuali attribuiti agli aventi diritto;
 - b) i proventi che ogni classe riceverebbe se l'entità fosse liquidata con procedura ordinaria di insolvenza.
- Nel calcolare le stime a norma del primo comma, lettere a) e b), il perito può applicare i criteri di cui all'articolo 4 del regolamento delegato (UE) 2018/344 della Commissione (ABE RTS/2017/06, valutazione dopo la risoluzione) a seconda dei casi.
6. Ove opportuno e fattibile, tenendo conto dei tempi e della credibilità della valutazione, l'autorità di risoluzione può chiedere più valutazioni. In tal caso, l'autorità di risoluzione stabilisce i criteri per determinare come utilizzare tali valutazioni ai fini di cui all'articolo 36 della direttiva 2014/59/UE.

Articolo 3

Data della valutazione

La data della valutazione è una delle seguenti date:

- a) la data di riferimento determinata dal perito in funzione della data più vicina possibile precedente alla data in cui si prevede che l'autorità di risoluzione decida di sottoporre l'entità a risoluzione o di esercitare il potere di svalutare o convertire gli strumenti di capitale;



- b) la data di risoluzione, se è effettuata la valutazione definitiva ex post di cui all'articolo 36, paragrafo 10, della direttiva 2014/59/UE;
- c) in relazione alle passività risultanti da contratti derivati, il momento stabilito a norma dell'articolo 8 del regolamento delegato (UE) 2016/1401 della Commissione ⁽¹⁾.

Articolo 4

Fonti delle informazioni

La valutazione è fondata su qualsiasi informazione attinente alla data della valutazione, ritenuta pertinente dal perito. Oltre ai bilanci dell'entità, alle relazioni di audit e alle segnalazioni regolamentari ad essi connesse relative a un periodo che termina il più vicino possibile alla data della valutazione, tali informazioni pertinenti possono includere quanto segue:

- a) i bilanci aggiornati e le segnalazioni regolamentari elaborati dall'entità il più vicino possibile alla data di valutazione;
- b) una spiegazione delle metodologie, delle ipotesi e dei giudizi fondamentali utilizzati dall'entità al fine di elaborare i bilanci e le segnalazioni regolamentari;
- c) i dati contenuti nei registri contabili dell'entità;
- d) i dati di mercato pertinenti;
- e) le conclusioni tratte dal perito da scambi di vedute con la dirigenza e i revisori dei conti;
- f) ove disponibili, le valutazioni di vigilanza relative alle condizioni finanziarie dell'entità, comprese le informazioni acquisite a norma dell'articolo 27, paragrafo 1, lettera h), della direttiva 2014/59/UE;
- g) le valutazioni della qualità delle attività del settore, se pertinenti alle attività dell'entità, nonché i risultati degli stress test;
- h) le valutazioni *inter pares*, opportunamente adattate in modo da cogliere le circostanze specifiche dell'entità;
- i) i dati storici, opportunamente corretti per eliminare i fattori che non sono più pertinenti e per includere altri fattori che non incidono sui dati storici; o
- j) le analisi delle tendenze, opportunamente adattate in modo da cogliere le circostanze specifiche dell'entità.

Articolo 5

Impatto degli accordi di gruppo

1. Se l'entità fa parte di un gruppo, il perito prende in considerazione l'impatto che gli accordi di sostegno infragruppo esistenti per contratto possono avere sul valore delle attività e delle passività se, alla luce delle circostanze, è probabile che tali accordi vengano attuati.
2. Il perito tiene conto soltanto dell'impatto di altri accordi formali o informali all'interno del gruppo se, alla luce delle circostanze, è probabile che tali accordi restino in vigore in condizioni finanziarie di stress o di risoluzione del gruppo.
3. Il perito determina se le risorse di un'entità all'interno del gruppo sono disponibili per compensare le perdite di altre entità del gruppo.


Articolo 6

Relazione di valutazione

Il perito redige una relazione di valutazione per l'autorità di risoluzione che comprende almeno i seguenti elementi:

- a) fatto salvo quanto disposto all'articolo 36, paragrafo 9, della direttiva 2014/59/UE, le informazioni di cui all'articolo 36, paragrafo 6, lettere da a) a c), della medesima direttiva;
- b) fatto salvo quanto disposto all'articolo 36, paragrafo 9, della direttiva 2014/59/UE, le informazioni di cui all'articolo 36, paragrafo 8, della medesima direttiva;

⁽¹⁾ Regolamento delegato (UE) 2016/1401 della Commissione, del 23 maggio 2016, che integra la direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulle metodologie e i principi applicabili alla valutazione del valore delle passività risultanti da derivati (G.U. L. 228 del 23.8.2016, pag. 7).



- c) la valutazione delle passività risultanti da derivati effettuata in conformità al regolamento delegato (UE) 2016/1401 della Commissione;
- d) una sintesi della valutazione, che comprende una spiegazione della migliore stima puntuale, degli intervalli di valori e delle fonti di incertezza della valutazione;
- e) una spiegazione delle principali metodologie e ipotesi utilizzate dal perito al momento di effettuare la valutazione, la sensibilità della valutazione alle scelte relative a metodologie e ipotesi e, ove fattibile, una spiegazione del modo in cui dette metodologie e ipotesi differiscono da quelle utilizzate per altre valutazioni pertinenti, comprese le eventuali valutazioni di risoluzione preliminari;
- f) qualsiasi informazione aggiuntiva che, secondo il perito, aiuterebbe l'autorità di risoluzione o l'autorità competente ai fini dell'articolo 36, paragrafi da 1 a 11, della direttiva 2014/59/UE.

CAPO II

CRITERI PER LA VALUTAZIONE AI FINI DELL'ARTICOLO 36, PARAGRAFO 4, LETTERA a)

Articolo 7

Principi generali


1. Le valutazioni ai fini di cui all'articolo 36, paragrafo 4, lettera a), della direttiva 2014/59/UE sono fondate su ipotesi eque e realistiche e mirano ad assicurare che le perdite nello scenario appropriato siano pienamente rilevate. Laddove disponibile, tale valutazione orienta l'accertamento da parte dell'autorità competente o dell'autorità di risoluzione, a seconda dei casi, del fatto che l'ente «è in dissesto o a rischio di dissesto» ai sensi dell'articolo 32, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2014/59/UE. Sulla base degli orientamenti già esistenti in materia di vigilanza o di altre fonti riconosciute che indicano criteri funzionali alla valutazione equa e realistica dei diversi tipi di attività e passività, il perito può contestare ipotesi, dati, metodologie e giudizi su cui l'entità ha basato le sue valutazioni ai fini degli obblighi di rendicontazione finanziaria o per il calcolo del capitale regolamentare e dei requisiti patrimoniali e non tenerne conto ai fini della valutazione.
2. Il perito determina le metodologie di valutazione più appropriate che possono basarsi su modelli interni dell'entità laddove il perito lo reputi opportuno, tenendo conto della natura del quadro di gestione del rischio dell'entità, nonché della qualità dei dati e delle informazioni disponibili.
3. Le valutazioni sono coerenti con il quadro di regolamentazione contabile e prudenziale applicabile.

Articolo 8

Ambiti che richiedono particolare attenzione nella valutazione

Il perito si concentra in particolare sugli ambiti soggetti a una notevole incertezza di valutazione che hanno un impatto significativo sulla valutazione complessiva. Per tali ambiti il perito fornisce i risultati della valutazione sotto forma di migliori stime puntuali e, se del caso, di intervalli di valori, come stabilito all'articolo 2, paragrafo 3. Tali ambiti comprendono:

- a) i prestiti o i portafogli di prestiti, i cui flussi di cassa attesi dipendono dalla capacità, dalla disponibilità o dall'incentivo della controparte ad adempiere ai suoi obblighi, se tali aspettative si basano su ipotesi relative ai tassi di insolvenza, alla probabilità di default, alla perdita in caso di default o alle caratteristiche dello strumento, specialmente se evidenziate dai modelli di perdita per un portafoglio di prestiti;
- b) le attività recuperate, sui cui flussi di cassa incidono sia il *fair value* (valore equo) dell'attività nel momento in cui l'entità pignora la relativa garanzia o il relativo vincolo, che la prevista evoluzione di tale valore dopo il pignoramento;
- c) gli strumenti valutati al *fair value* (valore equo) se la determinazione di tale *fair value* (valore equo) in conformità ai requisiti contabili o prudenziali ai fini della valutazione ai prezzi di mercato o in base a un modello non è più applicabile o valida in considerazione delle circostanze;
- d) l'avviamento e le attività immateriali, se la prova della riduzione di valore può dipendere dal giudizio soggettivo, anche per quanto riguarda l'ammontare dei flussi di cassa ragionevolmente ottenibile, i tassi di attualizzazione e il perimetro delle unità generatrici di flussi finanziari;
- e) le controversie giuridiche e gli interventi di regolamentazione, i cui flussi di cassa attesi possono essere soggetti a diversi gradi di incertezza in relazione al loro importo e/o alle loro tempistiche;
- f) voci dell'attivo e del passivo comprese quelle di natura pensionistica e voci relative a imposte differite.



Articolo 9

Fattori che incidono sulla valutazione

1. Il perito tiene conto dei fattori generali che possono incidere sulle ipotesi principali su cui si fondano i valori delle attività e delle passività negli ambiti di cui all'articolo 8, tra cui i seguenti fattori:
 - a) le circostanze economiche e industriali che interessano l'entità, compresi i pertinenti sviluppi del mercato;
 - b) il modello di business dell'entità e le variazioni nella sua strategia;
 - c) i criteri di selezione delle attività dell'entità, comprese le politiche di sottoscrizione di prestiti;
 - d) le circostanze e le prassi che potrebbero portare a shock sul fronte dei pagamenti;
 - e) le circostanze che incidono sui parametri utilizzati per determinare le attività ponderate per il rischio ai fini del calcolo dei requisiti patrimoniali minimi;
 - f) l'impatto della struttura finanziaria dell'entità sulla capacità della stessa di mantenere le attività per il periodo di detenzione atteso nonché sulla sua capacità di generare flussi di cassa prevedibili;
 - g) problemi di liquidità o di finanziamento generali o specifici dell'entità.
2. Il perito separa nettamente gli eventuali profitti significativi non realizzati individuati nel processo di valutazione, se tali profitti non sono stati rilevati nella valutazione, e fornisce nella relazione di valutazione informazioni adeguate circa le circostanze eccezionali che hanno generato tali profitti.

CAPO III

**CRITERI PER LA VALUTAZIONE AI FINI DELL'ARTICOLO 36, PARAGRAFO 4, LETTERE b), c), d), e), f) E g),
E DELL'ARTICOLO 36, PARAGRAFO 9, SECONDO COMMA**

Articolo 10

Principi generali

1. Il perito valuta l'impatto sulla valutazione di ciascuna azione di risoluzione che l'autorità di risoluzione può adottare per orientare le decisioni di cui all'articolo 36, paragrafo 4, lettere da b) a g), della direttiva 2014/59/UE. Fatta salva l'indipendenza del perito, l'autorità di risoluzione può consultarsi con il perito al fine di individuare la gamma di azioni di risoluzione all'esame di tale autorità, comprese le azioni contenute nel piano di risoluzione o, se differenti, in eventuali programmi di risoluzione proposti.
2. Per garantire una valutazione equa, prudente e realistica, il perito, ove opportuno e in consultazione con l'autorità di risoluzione, presenta valutazioni distinte che tengano conto dell'impatto di una gamma di azioni di risoluzione sufficientemente variegata.
3. Il perito garantisce che, in sede di applicazione degli strumenti di risoluzione o di esercizio del potere di svalutazione o conversione dei pertinenti strumenti di capitale, eventuali perdite sulle attività dell'entità siano pienamente rilevate negli scenari che sono pertinenti per le gamme di azioni di risoluzione esaminate.
4. Se i valori della valutazione divergono notevolmente dai valori presentati dall'entità nel bilancio, il perito adotta le ipotesi di tale valutazione per apportare le correzioni alle ipotesi e ai criteri contabili necessari per l'elaborazione dello stato patrimoniale aggiornato a norma dell'articolo 36, paragrafo 6, della direttiva 2014/59/UE, in modo coerente con il quadro di regolamentazione contabile applicabile. Per quanto riguarda le perdite individuate dal perito che non possono essere rilevate nello stato patrimoniale aggiornato, il perito ne precisa l'importo, descrive le ragioni sottese alla determinazione delle perdite, nonché la probabilità del loro verificarsi e l'orizzonte temporale.
5. Se gli strumenti di capitale o altre passività sono convertiti in capitale, la valutazione fornisce una stima del valore di capitale economico dopo la conversione delle nuove azioni cedute o emesse come corrispettivo a favore dei titolari di strumenti di capitale convertiti o di altri creditori. Tale stima costituisce la base per la determinazione del tasso o dei tassi di conversione a norma dell'articolo 50 della direttiva 2014/59/UE.



Articolo 11

Selezione del criterio di valutazione

1. Per la scelta del criterio o dei criteri di valutazione più appropriati, il perito tiene conto della gamma di azioni di risoluzione da esaminare a norma dell'articolo 10, paragrafo 1.
2. Il perito stabilisce i flussi di cassa che l'entità può attendersi sulla base di ipotesi eque, prudenti e realistiche da attività e passività esistenti, in seguito all'adozione dell'azione o delle azioni di risoluzione esaminate, attualizzati a un tasso adeguato stabilito conformemente al paragrafo 6.
3. I flussi di cassa sono stabiliti al livello di aggregazione appropriato, dalle singole attività e passività ai portafogli o alle attività d'impresa, tenendo in debita considerazione le differenze dei profili di rischio.
4. Se le azioni di risoluzione di cui all'articolo 10, paragrafo 1, prescrivono che le attività e le passività devono essere mantenute da un'entità che continua a trovarsi in situazione di continuità operativa, il perito utilizza il valore di possesso come criterio di valutazione appropriato. Se considerato equo, prudente e realistico, il valore di possesso può essere predittivo di una normalizzazione delle condizioni di mercato.


Il valore di possesso non è utilizzato come criterio di valutazione in caso di cessione di attività a un veicolo di gestione delle attività a norma dell'articolo 42 della direttiva 2014/59/UE o a un ente-ponte a norma dell'articolo 40 della medesima direttiva, o in caso di utilizzo di uno strumento per la vendita dell'attività d'impresa a norma dell'articolo 38 della direttiva 2014/59/UE.

5. Se le azioni di risoluzione di cui all'articolo 10, paragrafo 1, prevedono la vendita di attività, i flussi di cassa attesi corrispondono ai valori di cessione previsti per l'orizzonte di cessione atteso.
6. I tassi di attualizzazione sono determinati tenendo conto della tempistica dei flussi di cassa, del profilo di rischio, dei costi di finanziamento e delle condizioni di mercato in funzione dell'attività o della passività da valutare, della strategia di cessione considerata e della situazione finanziaria dell'entità dopo la risoluzione.

Articolo 12

Fattori specifici relativi alla stima e all'attualizzazione dei flussi di cassa attesi

1. Ai fini della stima dei flussi di cassa, il perito si avvale del suo giudizio da esperto per determinare le principali caratteristiche delle attività o passività da valutare. Il perito si avvale del suo giudizio da esperto anche per determinare in che modo il mantenimento, l'eventuale rinnovo o rifinanziamento, la liquidazione o la cessione di tali attività o passività, secondo quanto previsto nell'azione di risoluzione esaminata, incida su tali flussi di cassa.
2. Se l'azione di risoluzione prevede che l'entità detenga un'attività, mantenga una passività o prosegua un'attività d'impresa, il perito può tener conto dei fattori che potrebbero avere ripercussioni sui flussi di cassa futuri, tra cui i seguenti:
 - a) variazioni delle ipotesi o delle aspettative, rispetto a quelle prevalenti alla data della valutazione, coerenti con le tendenze storiche a lungo termine e un orizzonte temporale ragionevole coerente con il periodo di detenzione delle attività contemplato o con il periodo per il risanamento dell'entità; o
 - b) criteri o metodologie di valutazione aggiuntivi o alternativi che sono considerati appropriati dal perito e in linea con il presente regolamento, anche nel contesto della valutazione del valore di capitale economico delle azioni dopo la conversione.
3. Per quanto riguarda i gruppi di attività e passività o le attività d'impresa destinati a essere liquidati, il perito prende in considerazione i costi e i benefici della rinegoziazione.
4. Se la situazione di un'entità le impedisce di detenere un'attività o di proseguire un'attività d'impresa, o se la vendita è comunque ritenuta necessaria dall'autorità di risoluzione per conseguire gli obiettivi della risoluzione, i flussi di cassa attesi fanno riferimento ai valori di cessione attesi entro un determinato periodo di cessione.



5. Il valore di cessione è determinato dal perito sulla base dei flussi di cassa, al netto dei costi di cessione e al netto del valore atteso delle eventuali garanzie fornite, che l'entità può ragionevolmente attendersi alla luce delle condizioni di mercato prevalenti da una regolare vendita o cessione di attività o passività. Ove opportuno, tenendo conto delle azioni da intraprendere nell'ambito del programma di risoluzione, il perito può stabilire il valore di cessione applicando una riduzione, in virtù di un eventuale sconto per vendita accelerata, al prezzo di mercato osservabile di tale vendita o cessione. Per determinare il valore di cessione delle attività che non hanno un mercato liquido, il perito tiene conto dei prezzi osservabili sui mercati nei quali sono negoziate attività analoghe o di calcoli modellizzati utilizzando parametri di mercato osservabili, tenendo opportunamente conto degli sconti per illiquidità.

6. Il perito tiene conto dei fattori che potrebbero incidere sui valori di cessione e sui periodi di cessione, tra cui:

- a) i valori di cessione e i periodi di cessione osservati in operazioni analoghe, opportunamente adeguati per tener conto delle differenze in termini di modello di business e di struttura finanziaria delle parti di tali operazioni;
- b) i vantaggi o gli svantaggi di una particolare operazione specifici per le parti interessate o per un sottogruppo di partecipanti al mercato;
- c) le particolari caratteristiche di un'attività o di un'attività d'impresa che possono essere rilevanti solo per un potenziale acquirente, o per un sottogruppo di partecipanti al mercato;
- d) la probabile incidenza delle vendite previste sul valore di avviamento (*franchise value*) dell'entità.

7. Nel valutare il valore delle attività d'impresa al fine di praticare la vendita dell'attività d'impresa o di utilizzare lo strumento dell'ente-ponte, il perito può tener conto di ragionevoli aspettative relative al valore di avviamento (*franchise value*). Tali aspettative relative al valore di avviamento (*franchise value*) comprendono quelle determinate dal rinnovo delle attività, dal rifinanziamento di un portafoglio aperto o dal mantenimento o dalla ripresa dell'attività d'impresa nel contesto delle azioni di risoluzione.

8. Il perito che non ritenga ragionevole attendersi prospettive realistiche di cessione di un'attività o di un'attività d'impresa non è tenuto a determinare il valore di cessione, ma stima i relativi flussi di cassa sulla base delle pertinenti prospettive di mantenimento o liquidazione. Tale disposizione non si applica allo strumento della separazione delle attività o allo strumento per la vendita dell'attività d'impresa.

9. Per le parti di un gruppo di attività o di un'attività d'impresa che possono essere liquidate con procedura ordinaria di insolvenza, il perito può prendere in considerazione i valori di cessione e i periodi di cessione osservati in vendite all'asta di attività di analoga natura e in analoghe condizioni. La determinazione dei flussi di cassa attesi tiene conto dell'illiquidità, dell'assenza di dati affidabili per la determinazione dei valori di cessione e della conseguente necessità di affidarsi a metodologie di valutazione basate su dati non osservabili.

Articolo 13

Metodologia per calcolare e includere nella valutazione una riserva per perdite aggiuntive

1. Per ovviare all'incertezza delle valutazioni provvisorie effettuate a norma dell'articolo 36, paragrafo 4, lettere da b) a g), della direttiva 2014/59/UE, il perito include nella valutazione una riserva per tener conto di fatti e circostanze a sostegno dell'esistenza di perdite aggiuntive di importo o tempistiche incerti. Al fine di evitare un doppio conteggio dell'incertezza, il perito spiega e giustifica in modo adeguato le ipotesi a sostegno del calcolo della riserva.


2. Al fine di determinare l'entità della riserva, il perito individua i fattori che possono incidere sui flussi di cassa previsti a seguito delle azioni di risoluzione che saranno presumibilmente adottate.

3. Ai fini del paragrafo 2, il perito può estrapolare le perdite stimate per una parte delle attività dell'entità al resto dello stato patrimoniale dell'entità. Ove disponibile, possono essere estrapolate anche le perdite medie stimate per le attività di concorrenti di entità comparabile, fatti salvi i necessari adeguamenti dovuti alle differenze inerenti al modello di business e alla struttura finanziaria.

Articolo 14

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.




Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 novembre 2017

Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER

18CE0911



REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/346 DELLA COMMISSIONE

del 5 marzo 2018

relativo all'autorizzazione di un preparato di *Lactobacillus buchneri* NRRL B-50733 come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all'alimentazione animale ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 9, paragrafo 2,

considerando quanto segue:


- (1) Il regolamento (CE) n. 1831/2003 disciplina l'autorizzazione degli additivi destinati all'alimentazione animale e definisce i motivi e le procedure per il rilascio di tale autorizzazione.
- (2) A norma dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1831/2003 è stata presentata una domanda di autorizzazione di un preparato di *Lactobacillus buchneri* NRRL B-50733. Tale domanda era corredata delle informazioni dettagliate e dei documenti prescritti all'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1831/2003.
- (3) La domanda riguarda l'autorizzazione di un preparato di *Lactobacillus buchneri* NRRL B-50733 come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali, da classificare nella categoria «additivi tecnologici».
- (4) Nel parere del 4 luglio 2017 ⁽²⁾ l'Autorità europea per la sicurezza alimentare («l'Autorità») ha concluso che, alle condizioni d'uso proposte, il preparato di *Lactobacillus buchneri* NRRL B-50733 non ha un'incidenza negativa sulla salute degli animali, sulla salute umana o sull'ambiente. Essa ha inoltre concluso che il preparato in questione può migliorare la produzione di insilato ottenuto da materiali foraggeri facili, moderatamente difficili e difficili da insilare. L'Autorità non ritiene necessarie prescrizioni specifiche per il monitoraggio successivo all'immissione sul mercato. Essa ha verificato anche la relazione sul metodo di analisi dell'additivo per mangimi negli alimenti per animali presentata dal laboratorio di riferimento istituito dal regolamento (CE) n. 1831/2003.
- (5) La valutazione del preparato di *Lactobacillus buchneri* NRRL B-50733 dimostra che sono soddisfatte le condizioni di autorizzazione stabilite all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1831/2003. È quindi opportuno autorizzare l'utilizzo di tale preparato come specificato nell'allegato del presente regolamento.
- (6) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il preparato specificato nell'allegato, appartenente alla categoria «additivi tecnologici» e al gruppo funzionale «additivi per l'insilaggio», è autorizzato come additivo nell'alimentazione animale alle condizioni indicate in tale allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.⁽¹⁾ GUL 268 del 18.10.2003, pag. 29.⁽²⁾ *EFSA Journal* 2017; 15(7):4934.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 marzo 2018


Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER



ALLEGATO

Numero di identificazione dell'additivo	Additivo	Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi	Specie o categoria di animali	Età massima	Tenore		Altre disposizioni	Fine del periodo di autorizzazione
					minimo UFC di additivo/kg di materiale fresco	massimo		
Additivi tecnologici: additivi per l'insilaggio.								
1k20758	<i>Lactobacillus buchneri</i> NRRL B-50733	Composizione dell'additivo Preparato di <i>Lactobacillus buchneri</i> NRRL B-50733 contenente almeno 1×10^{10} UFC/g di additivo Caratterizzazione della sostanza attiva Cellule vitali di <i>Lactobacillus buchneri</i> NRRL B-50733 Metodo di analisi (1) Conteggio nell'additivo per mangimi: metodo di diffusione su piastra con utilizzo di MRS agar EN 15787. Identificazione dell'additivo per mangimi: elettroforesi su gel in campo pulsato (PFGE).	Tutte le specie animali	—	—	—	1. Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e delle premiscele sono indicate le condizioni di conservazione. 2. Tenore minimo di <i>Lactobacillus buchneri</i> NRRL B-50733 in caso di impiego non combinato con altri microrganismi usati come additivi per l'insilaggio: 1×10^8 UFC/kg di materiale fresco. 3. Gli operatori del settore dei mangimi adottano procedure operative e misure organizzative appropriate al fine di evitare i rischi cui possono essere esposti gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele. Se questi rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo mediante tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele devono essere utilizzati con dispositivi di protezione individuale, tra cui mezzi di protezione dell'apparato respiratorio.	29 marzo 2028

(1) Informazioni dettagliate sui metodi di analisi sono disponibili al seguente indirizzo del laboratorio di riferimento: <https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports>.



REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/347 DELLA COMMISSIONE

del 5 marzo 2018

che concerne l'autorizzazione del preparato di *Saccharomyces cerevisiae* CNCM I-1079 come additivo per mangimi destinati a suinetti e scrofe e modifica i regolamenti (CE) n. 1847/2003 e (CE) n. 2036/2005 (titolare dell'autorizzazione Danstar Ferment AG, rappresentata da Lallemand SAS)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all'alimentazione animale ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 9, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 1831/2003 disciplina l'autorizzazione degli additivi destinati all'alimentazione animale e definisce i motivi e le procedure per il rilascio di tale autorizzazione. L'articolo 10 di detto regolamento prevede la rivalutazione degli additivi autorizzati a norma della direttiva 70/524/CEE del Consiglio ⁽²⁾.
- (2) Il preparato di *Saccharomyces cerevisiae* CNCM I-1079 è stato autorizzato per un periodo illimitato dal regolamento (CE) n. 1847/2003 della Commissione ⁽³⁾ come additivo per mangimi destinati a suinetti e dal regolamento (CE) n. 2036/2005 della Commissione ⁽⁴⁾ come additivo per mangimi destinati a scrofe. Tale additivo è stato iscritto successivamente nel registro degli additivi per mangimi come prodotto esistente, in conformità all'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1831/2003.
- (3) A norma dell'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1831/2003, in combinato disposto con l'articolo 7, è stata presentata una domanda di rivalutazione del preparato di *Saccharomyces cerevisiae* CNCM I-1079 come additivo per mangimi destinati a scrofe e suinetti. Il richiedente ha chiesto che tale additivo sia classificato nella categoria «additivi zootecnici». La domanda era corredata delle informazioni dettagliate e dei documenti prescritti all'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1831/2003.
- (4) Nei pareri del 20 aprile 2016 e del 4 luglio 2017 ⁽⁵⁾ l'Autorità europea per la sicurezza alimentare («l'Autorità») ha concluso che, alle condizioni d'uso proposte, il preparato di *Saccharomyces cerevisiae* CNCM I-1079 non ha un'incidenza negativa sulla salute degli animali, sulla salute umana o sull'ambiente. Essa ha inoltre concluso che l'additivo è efficace per le scrofe, al fine di ottenere benefici per i suinetti lattanti, nonché per i suinetti svezzati, al fine di migliorare notevolmente il rapporto mangime/peso. L'Autorità non ritiene necessarie prescrizioni specifiche per il monitoraggio successivo all'immissione sul mercato. Essa ha verificato anche la relazione sul metodo di analisi dell'additivo per mangimi negli alimenti per animali presentata dal laboratorio di riferimento istituito dal regolamento (CE) n. 1831/2003.
- (5) La valutazione del preparato di *Saccharomyces cerevisiae* CNCM I-1079 dimostra che sono soddisfatte le condizioni di autorizzazione stabilite all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1831/2003. È quindi opportuno autorizzare l'utilizzo di tale sostanza come specificato nell'allegato del presente regolamento.
- (6) I regolamenti (CE) n. 1847/2003 e (CE) n. 2036/2005 dovrebbero essere modificati di conseguenza.
- (7) Dato che non vi sono motivi di sicurezza che richiedano l'applicazione immediata delle modifiche delle condizioni di autorizzazione, è opportuno prevedere un periodo transitorio per consentire alle parti interessate di prepararsi a ottemperare alle nuove prescrizioni derivanti dall'autorizzazione.
- (8) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,


⁽¹⁾ GUL 268 del 18.10.2003, pag. 29.

⁽²⁾ Direttiva 70/524/CEE del Consiglio, del 23 novembre 1970, relativa agli additivi nell'alimentazione degli animali (GU L 270 del 14.12.1970, pag. 1).

⁽³⁾ Regolamento (CE) n. 1847/2003 della Commissione, del 20 ottobre 2003, riguardante l'autorizzazione provvisoria di un nuovo utilizzo di un additivo e l'autorizzazione permanente di un additivo già autorizzato nei mangimi (GU L 269 del 21.10.2003, pag. 3).

⁽⁴⁾ Regolamento (CE) n. 2036/2005 della Commissione, del 14 dicembre 2005, relativo alle autorizzazioni permanenti di taluni additivi negli alimenti per animali e all'autorizzazione provvisoria di un nuovo impiego di taluni additivi già autorizzati negli alimenti per animali (GU L 328 del 15.12.2005, pag. 13).

⁽⁵⁾ EFSA Journal 2016;14(6):4478 ed EFSA Journal 2017;15(7):4932.



HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Autorizzazione

Il preparato specificato nell'allegato, appartenente alla categoria «additivi zootecnici» e al gruppo funzionale «stabilizzatori della flora intestinale», è autorizzato come additivo nell'alimentazione animale alle condizioni indicate in tale allegato.

Articolo 2

Modifica del regolamento (CE) n. 1847/2003

Il regolamento (CE) n. 1847/2003 è così modificato:

- 1) l'articolo 2 è soppresso;
- 2) l'allegato II è soppresso.

Articolo 3

Modifica del regolamento (CE) n. 2036/2005

Nell'allegato I del regolamento (CE) n. 2036/2005 è soppressa la voce E1703.

Articolo 4

Disposizioni transitorie

Il preparato specificato nell'allegato e i mangimi contenenti tale preparato, prodotti ed etichettati prima del 29 settembre 2018 in conformità alle norme applicabili prima del 29 marzo 2018, possono continuare a essere immessi sul mercato e utilizzati fino a esaurimento delle scorte esistenti.

Articolo 5

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 marzo 2018.

Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER



ALLEGATO

Numero di identificazione dell'additivo	Nome del titolare dell'autorizzazione	Additivo	Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi	Specie o categoria di animali	Età massima	Tenore		Altre disposizioni	Fine del periodo di autorizzazione
						minimo	massimo		
4d1703	Danstar Ferment AG rappresentata da Lallemand SAS	<i>Saccharomyces cerevisiae</i> CNCM I-1079	<p>Composizione dell'additivo</p> <p>Preparato di <i>Saccharomyces cerevisiae</i> CNCM I-1079 contenente almeno:</p> <ul style="list-style-type: none"> — 1×10^{10} UFC/g di additivo (forma rivestita); — 2×10^{10} UFC/g di additivo (forma non rivestita). <p>Caratterizzazione della sostanza attiva</p> <p>Cellule vitali di <i>Saccharomyces cerevisiae</i> CNCM I-1079</p> <p>Metodo di analisi (*)</p> <p>Conteggio: metodo di inclusione su piastra (<i>pour plate method</i>) con utilizzo di agar all'estratto di lievito, destrosio e cloramfenicolo (EN 15789:2009).</p> <p>Identificazione: metodo di reazione a catena della polimerasi (PCR) (15790:2008).</p>	Scrofe Suinetti svezziati	—	1×10^9	—	<p>1. Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e delle premiscele sono indicate le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico.</p> <p>2. Gli operatori del settore dei mangimi adottano procedure operative e misure organizzative appropriate al fine di evitare i rischi cui possono essere esposti gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele. Se questi rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo mediante tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele devono essere utilizzati con dispositivi di protezione individuale, tra cui mezzi di protezione dell'apparato respiratorio.</p> <p>3. Da utilizzare per le scrofe, al fine di ottenere benefici per i suinetti lattanti.</p> <p>4. Da utilizzare per i suinetti svezziati fino a circa 35 kg.</p>	29 marzo 2028

Categoria: additivi zootecnici. gruppo funzionale: stabilizzatori della flora intestinale.

(*) Informazioni dettagliate sui metodi di analisi sono disponibili al seguente indirizzo del laboratorio di riferimento: <https://ec.europa.eu/jrc/en/eur/feed-additives/evaluation-reports>.



REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/348 DELLA COMMISSIONE
dell'8 marzo 2018

relativo a una deroga temporanea alle norme sull'origine preferenziale di cui al regolamento delegato (UE) 2015/2446 riguardante le biciclette ed altri velocipedi prodotti in Cambogia per quanto concerne l'impiego, ai sensi del cumulo, di parti originarie della Malaysia

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 64, paragrafo 6, e l'articolo 66, lettera b),

considerando quanto segue:


- (1) Con il regolamento (UE) n. 978/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾ l'Unione europea ha concesso alla Cambogia preferenze tariffarie generalizzate («SPG»). Il regime SPG si applica a decorrere dal 1º gennaio 2014.
- (2) Il regolamento (UE) n. 952/2013 prevede la possibilità di concedere, in alcune circostanze precisamente definite e per talune merci, deroghe alle norme sull'origine preferenziale a favore di paesi beneficiari dell'SPG. In conformità al regolamento delegato (UE) 2015/2446 della Commissione ⁽³⁾, il cumulo regionale si può applicare solo nello stesso gruppo regionale a paesi che, al momento dell'esportazione verso l'Unione, sono beneficiari dell'SPG.
- (3) Il 13 ottobre 2016 la Cambogia ha presentato una richiesta di proroga triennale della deroga concessa ai sensi del regolamento di esecuzione (UE) n. 822/2014 della Commissione ⁽⁴⁾. In virtù di tale deroga, per determinare l'origine delle biciclette della voce SA 8712 importate nell'Unione dalla Cambogia, la Cambogia era autorizzata a considerare le parti originarie della Malaysia come materiali originari della Cambogia in virtù del cumulo regionale nell'ambito dell'SPG, pur non essendo la Malaysia un paese beneficiario dell'SPG.
- (4) Nella richiesta la Cambogia asseriva che la sua industria delle biciclette aveva compiuto sforzi considerevoli per conformarsi gradualmente alle norme di origine dell'Unione per i paesi meno sviluppati [come previsto dall'allegato 22-03 del regolamento delegato (UE) 2015/2446], in virtù delle quali, affinché un prodotto possa essere considerato originario di un paese meno sviluppato, i materiali utilizzati per la sua produzione e importati da altri paesi non devono superare il 70 %. La Cambogia indicava tuttavia che tale industria necessitava di più tempo per conformarsi pienamente alle norme di origine dell'Unione per i paesi meno sviluppati.
- (5) Con lettera del 17 febbraio 2017, la Commissione ha invitato la Cambogia a presentare ulteriori informazioni. Il 15 giugno 2017 la Cambogia ha trasmesso la risposta, a seguito della quale il fascicolo è stato considerato completo.
- (6) Nella sua risposta la Cambogia ha dimostrato di aver prodigato sforzi per rendere l'industria delle biciclette più autonoma grazie a investimenti finalizzati a creare nuove linee di produzione per i componenti (quali telai, verniciatura, saldatura o cerchioni). La Cambogia ha inoltre spiegato che i fabbricanti sono stati incentivati ad acquistare accessori per le biciclette e materiale di imballaggio da fornitori locali al fine di incrementare il valore aggiunto creato in Cambogia. Di conseguenza, la Cambogia dispone ora di una politica per attirare gli investitori e indurli a creare poli industriali in zone economiche speciali a sostegno dell'industria della bicicletta.
- (7) La Cambogia ha sottolineato che un periodo di tempo supplementare è importante per mantenere lo slancio dell'industria cambogiana della bicicletta e per realizzare nuovi progetti, in particolare per quanto riguarda la promozione degli investimenti in altri Stati membri dell'ASEAN che contribuiranno a soddisfare le esigenze dell'industria cambogiana della bicicletta in materia di qualità e prezzo delle parti di biciclette.

⁽¹⁾ GUL 269 del 10.10.2013, pag. 1.

⁽²⁾ Regolamento (UE) n. 978/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, relativo all'applicazione di un sistema di preferenze tariffarie generalizzate e che abroga il regolamento (CE) n. 732/2008 del Consiglio (GUL 303 del 31.10.2012, pag. 1).

⁽³⁾ Regolamento delegato (UE) 2015/2446 della Commissione, del 28 luglio 2015, che integra il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio in relazione alle modalità che specificano alcune disposizioni del codice doganale dell'Unione (GUL 343 del 29.12.2015, pag. 1).

⁽⁴⁾ Regolamento di esecuzione (UE) n. 822/2014 della Commissione, del 28 luglio 2014, relativo a una deroga al regolamento (CEE) n. 2454/93 in merito alle norme di origine, nell'ambito del sistema delle preferenze tariffarie generalizzate, riguardante le biciclette prodotte in Cambogia per quanto concerne l'impiego, ai sensi del cumulo, di parti di biciclette originarie della Malaysia (GUL 223 del 29.7.2014, pag. 19).



- (8) Dalle informazioni supplementari trasmesse dalla Cambogia si evince che il paese garantisce ora alla sua industria della bicicletta un livello soddisfacente di autonomia e i dati contenuti nella relazione evidenziano che il paese è ormai in procinto di conformarsi in via permanente alla norma di origine che consente di utilizzare fino al 70 % di materiali non originari. Pertanto, alla luce di tale miglioramento, non è necessario che la deroga sia prorogata per un lungo periodo, né che un numero elevato di unità importate nell'Unione sia coperto da tale deroga. Poiché la deroga del 2016 riguardava 150 000 unità, si ritiene che 100 000 unità saranno sufficienti per sostenere gli sforzi della Cambogia per completare l'autonomia della sua industria.
- (9) Tuttavia, come spiegato dalla Cambogia nella sua richiesta, la possibilità di utilizzare appieno la deroga è in funzione del ritmo stagionale che separa il periodo di ordinazione delle parti (ottobre-dicembre) dal periodo di importazione di tali parti da altri paesi (dal maggio dell'anno successivo al marzo del terzo anno). Pertanto occorre prevedere un periodo di tempo sufficiente a garantire che la deroga consegua i benefici auspicati. Per gli stessi motivi il presente regolamento dovrebbe entrare in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.
- (10) Allo scopo di consentire un controllo efficiente dell'applicazione della deroga, è necessario chiedere alle autorità della Cambogia di comunicare periodicamente alla Commissione i dettagli dei certificati di origine modulo A che sono stati rilasciati nel quadro della deroga.
- (11) La deroga dovrebbe riguardare tutti i prodotti della voce SA 8712 che utilizzano parti della voce SA 8714 originarie della Malaysia.
- (12) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. In deroga all'articolo 55, paragrafo 2, lettera a), del regolamento delegato (UE) 2015/2446, la Cambogia è autorizzata ad avvalersi del cumulo regionale dell'origine, conformemente al titolo II, capo 1, sezione 2, del regolamento delegato (UE) 2015/2446, quando utilizza parti di biciclette della voce SA 8714 originarie della Malaysia per la produzione di biciclette ed altri velocipedi della voce SA 8712 destinati all'esportazione nell'Unione.
2. Le prove dell'origine per le parti di cui al paragrafo 1 sono redatte secondo le modalità previste dal titolo II, capo 2, sezione 2, sottosezione 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione (¹).

Articolo 2

La deroga di cui all'articolo 1 si applica ai prodotti della voce SA 8712 esportati dalla Cambogia e dichiarati per l'immissione in libera pratica nell'Unione durante il periodo e nel limite dei quantitativi di cui all'allegato.

Articolo 3

I quantitativi di cui all'allegato del presente regolamento sono gestiti conformemente agli articoli da 49 a 54 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447.

Articolo 4

Nella casella n. 4 dei certificati di origine, modulo A, rilasciati dalle autorità competenti della Cambogia o nelle attestazioni di origine redatte dagli esportatori registrati in Cambogia in relazione ai prodotti di cui all'articolo 2 deve figurare la seguente dicitura:

— «Derogation — Commission Implementing Regulation (EU) 2018/348»,

Le autorità competenti della Cambogia presentano alla Commissione, entro la fine del mese successivo a ogni trimestre, un elenco trimestrale dei quantitativi dei prodotti di cui all'articolo 2 per i quali sono stati rilasciati certificati di origine, modulo A, e i numeri di serie di detti certificati.

(¹) Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione, del 24 novembre 2015, recante modalità di applicazione di talune disposizioni del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il codice doganale dell'Unione (GU L 343 del 29.12.2015, pag. 558).



Articolo 5

Le competenti autorità della Cambogia adottano tutte le misure necessarie ad assicurare la conformità all'articolo 1 e all'articolo 4, nonché a istituire e mantenere strutture e sistemi amministrativi atti a garantire la corretta applicazione della deroga di cui all'articolo 1 e la cooperazione amministrativa, sia con le autorità malesi sia con la Commissione europea e le autorità doganali degli Stati membri dell'Unione, come previsto dal titolo II, capitolo 2, sezione 2, sottosezione 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447.


Articolo 6

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 marzo 2018

Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER



ALLEGATO

N. d'ordine	Codice NC	Designazione delle merci	Periodo	Quantitativo (in unità)
09.8094	8712	Biciclette e altri velocipedi (compresi i furgoncini a triciclo), senza motore	dal 9 marzo 2018 al 31 dicembre 2019	100 000

18CE0914

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/349 DELLA COMMISSIONE
dell'8 marzo 2018

recante duecentottaduesima modifica del regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate alle organizzazioni dell'ISIL (Da'esh) e di Al-Qaeda

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio, del 27 maggio 2002, che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate alle organizzazioni dell'ISIL (Da'esh) e di Al-Qaeda ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 7, paragrafo 1, lettera a), e l'articolo 7 bis, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Nell'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 figura l'elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applica il congelamento dei fondi e delle risorse economiche a norma di detto regolamento.
- (2) Il 6 marzo 2018 il Comitato per le sanzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha deciso di aggiungere tre voci all'elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applica il congelamento dei capitali e delle risorse economiche. L'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 dovrebbe pertanto essere opportunamente modificato.
- (3) Il presente regolamento dovrebbe entrare in vigore immediatamente per garantire l'efficacia delle misure ivi contemplate,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.


Fatto a Bruxelles, l'8 marzo 2018

Per la Commissione,

a nome del presidente

Capo del Servizio degli strumenti di politica estera

⁽¹⁾ GUL 139 del 29.5.2002, pag. 9.



ALLEGATO

L'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 è così modificato:


1. le voci seguenti sono aggiunte all'elenco «Persone fisiche»:

- (a) «Salim Mustafa Muhammad Al-Mansur (alias: (a) Salim Mustafa Muhammad Mansur Al-Ifri; (b) Saleem Al-Ifri; (c) Salim Mansur Mustafa; (d) Salim Mansur; (e) Hajji Salim Al-Shaklar). Data di nascita: (a) 20.2.1962; (b) 1959. Luogo di nascita: (a) Baghdad, Iraq; (b) Tel Afar, provincia di Nineveh, Iraq. Cittadinanza: irachena. N. passaporto: numero iracheno A6489694, rilasciato il 2.9.2013 (scade il 31.8.2021). Numero di identificazione nazionale: (a) carta di identificazione nazionale irachena 00813602, rilasciata il 18.9.2011; (b) certificato di cittadinanza irachena 300397, rilasciato il 25.6.2013. Indirizzo: (a) 17 Tamo, Mosul, Iraq (indirizzo precedente); (b) Tel Afar – Al-Saad, Mosul, Iraq (indirizzo precedente). Altre informazioni: descrizione fisica: colore dei capelli: neri; colore degli occhi: nocciola; altezza: 170 cm; parla arabo. Data di designazione di cui all'articolo 7 quinquies, paragrafo 2, lettera i): 6.3.2018.»
- (b) «Umar Mahmud Irhayyim Al-Kubaysi (alias: (a) Umar Mahmud Rahim al-Kubaysi; (b) Omar Mahmood Irhayyim Al-Fayyadh; (c) Umar Mahmud Rahim; (d) Umar Mahmud Rahim Al-Qubaysi; (e) Umar Mahmud Al-Kubaysi Arhaym; (f) Umar Mahmud Arhaym; (g) Omar Mahmood Irhayyim; (h) Omar Mahmood Irhayyim Al-Fayyadh Al-Kobaisi; (i) Umar al-Kubaysi). Data di nascita: (a) 16.6.1967; (b) 1.1.1967. Luogo di nascita: Al-Qaim, provincia di Al-Anbar, Iraq. Cittadinanza: irachena. N. passaporto: numero iracheno A4059346, rilasciato il 29.5.2013 a Baghdad, Iraq (scade il 27.5.2021). Numero di identificazione nazionale: (a) carta di identificazione nazionale irachena 00405771, rilasciata il 20 maggio 2013 in Iraq; (b) certificato di cittadinanza irachena 540763, rilasciato il 13.2.1984. Indirizzo: Al-Qaim, provincia di Al-Anbar, Iraq. Altre informazioni: descrizione fisica: sesso: maschile; colore dei capelli: neri; altezza: 175 cm; parla arabo. Data di designazione di cui all'articolo 7 quinquies, paragrafo 2, lettera i): 6.3.2018.»

2. La voce seguente è aggiunta all'elenco «Persone giuridiche, gruppi ed entità»:

«Al-Kawthar Money Exchange (alias: (a) Al Kawthar Co.; (b) Al Kawthar Company; (c) Al-Kawthar Hawala). Indirizzo: Al-Qaim, provincia di Al-Anbar, Iraq. Altre informazioni: servizio di cambio valuta di proprietà di Umar Mahmud Irhayyim al-Kubaysi dalla metà del 2016. Aperto nel 2000 con la licenza n. 202, rilasciata il 17.5.2000 e successivamente ritirata. Data di designazione di cui all'articolo 7 quinquies, paragrafo 2, lettera i): 6.3.2018.»

18CE0915



DIRETTIVA (UE) 2018/350 DELLA COMMISSIONE
dell'8 marzo 2018

che modifica la direttiva 2001/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la valutazione del rischio ambientale degli organismi geneticamente modificati

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2001/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 marzo 2001, sull'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati e che abroga la direttiva 90/220/CEE del Consiglio ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 27,


considerando quanto segue:

- (1) La direttiva 2001/18/CE stabilisce le prescrizioni per la valutazione del rischio ambientale degli organismi geneticamente modificati («OGM»).
- (2) Il 4 dicembre 2008 il Consiglio ha adottato conclusioni relative agli organismi geneticamente modificati, sottolineando la necessità di aggiornare e rendere più rigorosa la valutazione del rischio ambientale degli OGM, in particolare per quanto riguarda la valutazione degli effetti ambientali a lungo termine.
- (3) In seguito a una richiesta della Commissione, l'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) ha adottato nell'ottobre 2010 un parere scientifico che definisce gli orientamenti per la valutazione del rischio ambientale delle piante geneticamente modificate ⁽²⁾ («gli orientamenti»), che costituiscono una revisione delle note orientative precedenti. Altri documenti di orientamento pubblicati dall'EFSA e dall'Agenzia europea per i medicinali sono pertinenti per la valutazione del rischio ambientale degli OGM diversi dalle piante.
- (4) L'articolo 3 della direttiva (UE) 2015/412 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽³⁾ dispone che entro il 3 aprile 2017 la Commissione aggiorni gli allegati della direttiva 2001/18/CE per quanto riguarda la valutazione del rischio ambientale, con l'obiettivo di integrare e consolidare gli orientamenti, che non sono giuridicamente vincolanti.
- (5) Al fine di adeguarsi al progresso tecnico e di tenere conto dell'esperienza acquisita nella valutazione del rischio ambientale delle piante geneticamente modificate, gli elementi essenziali degli orientamenti dovrebbero essere integrati nella direttiva 2001/18/CE. In tale contesto si dovrebbe rispettare il principio secondo cui la valutazione del rischio ambientale è effettuata caso per caso.
- (6) Gli orientamenti sono stati definiti essenzialmente per le notifiche ai fini dell'immissione in commercio («notifiche di cui alla parte C») delle piante geneticamente modificate, mentre l'allegato II della direttiva 2001/18/CE si applica sia alle notifiche di cui alla parte C, sia alle notifiche per fini diversi dall'immissione in commercio («notifiche di cui alla parte B»). Determinate prescrizioni risultanti dall'integrazione degli orientamenti nell'allegato II dovrebbero quindi applicarsi unicamente alle notifiche di cui alla parte C, poiché sarebbero irrilevanti o sproporzionate nel contesto delle notifiche di cui alla parte B, che riguardano essenzialmente le emissioni sperimentali.
- (7) La parte C dell'allegato II della direttiva 2001/18/CE riguarda la metodologia della valutazione del rischio ambientale. È opportuno aggiornarla al fine di integrare in particolare la terminologia utilizzata per descrivere le sei fasi dell'approccio di valutazione descritto negli orientamenti.

⁽¹⁾ GUL 106 del 17.4.2001, pag. 1.

⁽²⁾ EFSA Journal 2010;8(11):1879.

⁽³⁾ Direttiva (UE) 2015/412 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2015, che modifica la direttiva 2001/18/CE per quanto concerne la possibilità per gli Stati membri di limitare o vietare la coltivazione di organismi geneticamente modificati (OGM) sul loro territorio (GUL 68 del 13.3.2015, pag. 1).



- (8) La parte D dell'allegato II della direttiva 2001/18/CE si applica alle conclusioni della valutazione del rischio ambientale e contiene due sezioni distinte, riguardanti rispettivamente gli OGM diversi dalle piante superiori (sezione D.1) e le piante superiori geneticamente modificate (sezione D.2). Gli orientamenti indicano sette aree di rischio specifiche da esaminare nella valutazione del rischio ambientale delle piante geneticamente modificate per poter trarre conclusioni. La struttura e il contenuto della sezione D.2 dell'allegato II dovrebbero pertanto essere aggiornati per tenere conto di tali aree di rischio.
- (9) Quando la valutazione del rischio ambientale riguarda una pianta geneticamente modificata resa tollerante a un erbicida, il suo ambito dovrebbe essere coerente con la direttiva 2001/18/CE. La valutazione del rischio ambientale dell'utilizzo di un prodotto fitosanitario, incluso il suo impiego su una pianta geneticamente modificata, rientra nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾ e sarà effettuata a livello dello Stato membro per tenere conto delle specifiche condizioni agricole.
- (10) L'allegato III B della direttiva 2001/18/CE elenca le informazioni obbligatorie per le notifiche relative all'emissione di piante superiori geneticamente modificate e si applica sia alle notifiche di cui alla parte C sia alle notifiche di cui alla parte B. La sua struttura, il contenuto e il livello di dettaglio dovrebbero essere modificati per garantire la coerenza con gli orientamenti. Poiché la maggior parte delle modifiche introdotte dagli orientamenti riguardano la valutazione del rischio ambientale delle notifiche di cui alla parte C, è opportuno, per motivi di chiarezza e semplificazione a beneficio dei notificanti e delle autorità competenti, modificare la struttura dell'allegato III B, separando le prescrizioni concernenti le notifiche di cui alla parte C dalle prescrizioni relative alle notifiche di cui alla parte B.
- (11) La maggior parte delle richieste di autorizzazione per l'immissione in commercio di piante geneticamente modificate sono presentate in conformità al regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾. Per motivi di semplificazione è pertanto opportuno allineare, nella misura del possibile, l'ordine delle parti di informazioni obbligatorie per le notifiche di cui alla parte C dell'allegato III B della direttiva 2001/18/CE all'ordine seguito nel regolamento di esecuzione (UE) n. 503/2013 della Commissione ⁽³⁾.
- (12) L'allegato IV della direttiva 2001/18/CE prescrive informazioni supplementari solo per le notifiche di cui alla parte C. Le prescrizioni stabilite in tale allegato che riguardano i metodi di rilevazione dovrebbero essere aggiornate alla luce del progresso tecnico, in particolare per quanto riguarda la presentazione di materiali di riferimento da parte dei notificanti.
- (13) Le disposizioni della presente direttiva sono conformi al parere del comitato istituito ai sensi dell'articolo 30 della direttiva 2001/18/CE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Gli allegati II, III, III B e IV della direttiva 2001/18/CE sono modificati conformemente all'allegato della presente direttiva.

Articolo 2


1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 29 settembre 2019. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

⁽¹⁾ Regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1).

⁽²⁾ Regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati (GU L 268 del 18.10.2003, pag. 1).

⁽³⁾ Regolamento di esecuzione (UE) n. 503/2013 della Commissione, del 3 aprile 2013, relativo alle domande di autorizzazione di alimenti e mangimi geneticamente modificati in applicazione del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio e che modifica i regolamenti (CE) n. 641/2004 e (CE) n. 1981/2006 (GU L 157 dell'8.6.2013, pag. 1).



2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni fondamentali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 3


La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, l'8 marzo 2018

Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER



ALLEGATO

La direttiva 2001/18/CE è così modificata:

1) l'allegato II è così modificato:

a) la sezione C è sostituita dalla seguente:

«C. **Metodologia**

Per l'attuazione della presente sezione relativamente alle notifiche di cui alla parte C sono disponibili orientamenti forniti dall'Autorità europea per la sicurezza alimentare.

C.1. Considerazioni generali e specifiche per la valutazione del rischio ambientale

1. *Modifiche intenzionali e non intenzionali*

Nell'ambito dell'individuazione e della valutazione dei potenziali effetti negativi di cui alla sezione A, la valutazione del rischio ambientale individua le modifiche intenzionali o non intenzionali risultanti dalla modificazione genetica e valuta la loro capacità potenziale di provocare effetti negativi sulla salute umana e sull'ambiente.

Le modifiche intenzionali risultanti dalla modificazione genetica sono modifiche previste che conseguono gli obiettivi originari della modificazione genetica.

Le modifiche non intenzionali risultanti dalla modificazione genetica sono modifiche costanti (non transitorie) che vanno oltre la/le modifiche intenzionali dovute alla modificazione genetica.

Le modifiche, intenzionali o non intenzionali, possono avere effetti diretti o indiretti, immediati o differiti sulla salute umana e sull'ambiente.

2. *Effetti negativi a lungo termine ed effetti negativi cumulativi a lungo termine nelle valutazioni del rischio ambientale delle notifiche di cui alla parte C*

Gli effetti a lungo termine di un OGM sono quelli che derivano da una reazione differita degli organismi o della loro discendenza a un'esposizione a lungo termine o cronica a un OGM, oppure da un impiego intensivo di un OGM nel tempo e nello spazio.

L'individuazione e la valutazione dei potenziali effetti negativi a lungo termine di un OGM sulla salute umana e sull'ambiente devono tenere conto di quanto segue:


- a) le interazioni a lungo termine fra l'OGM e l'ambiente ospite,
- b) le caratteristiche dell'OGM che assumono importanza a lungo termine,
- c) dati ottenuti dalle ripetute emissioni deliberate o dalle immissioni in commercio dell'OGM nel corso di un lungo periodo.

L'individuazione e la valutazione dei potenziali effetti negativi cumulativi a lungo termine di cui alla parte introduttiva dell'allegato II devono tenere conto anche degli OGM deliberatamente emessi o immessi in commercio nel passato.

3. *Qualità dei dati*

Per eseguire una valutazione del rischio ambientale per una notifica di cui alla parte C della presente direttiva, il notificante raccoglie i dati già disponibili dalla letteratura scientifica o da altre fonti, tra cui le relazioni di monitoraggio, e genera i dati necessari effettuando, se possibile, studi appropriati. Se del caso, il notificante indica nella valutazione del rischio ambientale per quali motivi non è possibile generare i dati mediante studi.

La valutazione del rischio ambientale per le notifiche di cui alla parte B della direttiva si basa almeno su dati già disponibili nella letteratura scientifica od ottenuti da altre fonti e può essere integrata con dati supplementari generati dal notificante.



Se nella valutazione sono forniti dati generati al di fuori dell'Europa, è necessario dimostrarne l'attinenza con gli ambienti ospiti nell'Unione.


I dati forniti nella valutazione di rischio ambientale per le notifiche di cui alla parte C della presente direttiva rispettano le prescrizioni seguenti:

- a) se nella valutazione del rischio ambientale sono presentati studi tossicologici effettuati al fine di valutare il rischio per la salute umana o animale, il notificante fornisce prove atte a dimostrare che gli studi sono stati svolti in strutture conformi:
 - i) alle prescrizioni della direttiva 2004/10/CE, oppure
 - ii) ai principi OCSE di buona pratica di laboratorio (BPL), se gli studi sono effettuati al di fuori dell'Unione;
- b) se nella valutazione ambientale vengono presentati studi non tossicologici:
 - i) essi sono conformi ai principi di buona pratica di laboratorio (BPL) stabiliti nella direttiva 2004/10/CE, ove pertinente, oppure
 - ii) sono stati effettuati da organizzazioni accreditate secondo la pertinente norma ISO, oppure
 - iii) in assenza di una norma ISO pertinente, sono stati effettuati nel rispetto di standard internazionalmente riconosciuti;
- c) le informazioni sui risultati ottenuti dagli studi di cui alle lettere a) e b) e sui protocolli di studio applicati devono essere affidabili e complete e comprendere i dati grezzi in un formato elettronico adeguato per svolgere analisi statistiche o di altro tipo;
- d) il notificante specifica, se possibile, la portata dell'effetto che si intende rilevare con ogni studio effettuato e ne indica le motivazioni;
- e) la selezione dei siti per gli studi sul campo si basa sugli ambienti ospiti pertinenti, tenendo presenti l'esposizione e l'impatto potenziali che si osserverebbero nel luogo di emissione dell'OGM. La selezione va motivata nella valutazione del rischio ambientale;
- f) il comparatore non geneticamente modificato deve essere appropriato per gli ambienti ospiti pertinenti e deve avere un corredo genetico comparabile a quello dell'OGM. La scelta del comparatore va motivata nella valutazione del rischio ambientale.

4. Eventi di trasformazione multipli nelle notifiche di cui alla parte C

Per la valutazione del rischio ambientale di un OGM contenente eventi di trasformazione multipli nelle notifiche di cui alla parte C si applicano le seguenti disposizioni:

- a) il notificante fornisce una valutazione del rischio ambientale per ogni singolo evento di trasformazione nell'OGM o fa riferimento alle notifiche già presentate per tali singoli eventi di trasformazione;
- b) il notificante presenta una valutazione degli aspetti seguenti:
 - i) la stabilità degli eventi di trasformazione,
 - ii) l'espressione degli eventi di trasformazione,
 - iii) i potenziali effetti additivi, sinergici o antagonistici risultanti dalla combinazione di eventi di trasformazione;
- c) se la discendenza dell'OGM può contenere varie sottocombinazioni degli eventi di trasformazione multipli, il notificante presenta una spiegazione scientifica che dimostri che non è necessario fornire dati sperimentali per tali sottocombinazioni, a prescindere dalla loro origine, oppure, in mancanza di tale spiegazione scientifica, fornisce i pertinenti dati sperimentali.



C.2. Caratteristiche degli OGM e delle emissioni

La valutazione del rischio ambientale tiene conto dei pertinenti dati tecnici e scientifici relativi alle caratteristiche dei seguenti elementi:

- gli organismi riceventi o parentali,
- le modificazioni genetiche, che siano un inserimento o una delezione di materiale genetico, e le relative informazioni sul vettore e sul donatore,
- l'OGM,
- l'emissione o l'impiego previsti, inclusa la loro portata,
- i potenziali ambienti ospiti nei quali l'OGM sarà emesso e nei quali il transgene può diffondersi, e
- le interazioni tra tali caratteristiche.

Le informazioni pertinenti ottenute da precedenti emissioni degli stessi OGM o di OGM simili e di organismi con tratti simili e la loro interazione biotica e abiotica con ambienti ospiti simili, comprese le informazioni ottenute dal monitoraggio di tali organismi, sono prese in considerazione nella valutazione del rischio ambientale, fatto salvo l'articolo 6, paragrafo 3, oppure l'articolo 13, paragrafo 4.

C.3. Fasi della valutazione del rischio ambientale

La valutazione del rischio ambientale di cui agli articoli 4, 6, 7 e 13 va effettuata per ogni area di rischio pertinente indicata nella sezione D.1 o nella sezione D.2, applicando le sei fasi seguenti:

1. Formulazione del problema inclusa l'identificazione dei pericoli


La formulazione del problema deve:

- a) individuare qualsiasi modifica delle caratteristiche dell'organismo connessa alla modificazione genetica confrontando le caratteristiche dell'OGM con quelle del comparatore selezionato non geneticamente modificato, in condizioni di emissione o di impiego comparabili;
- b) individuare i potenziali effetti negativi sulla salute umana o sull'ambiente connessi alle modifiche individuate come indicato al precedente punto a).

I potenziali effetti negativi non possono essere trascurati perché è improbabile che si verifichino.

I potenziali effetti negativi varieranno caso per caso e possono comprendere:

- effetti sulla dinamica delle popolazioni delle specie nell'ambiente ospite e sulla diversità genetica di ciascuna di tali popolazioni, con una potenziale perdita di biodiversità,
- una suscettibilità alterata agli agenti patogeni che faciliti la diffusione di malattie infettive o crei nuovi serbatoi o vettori (di infezione),
- una compromissione dei trattamenti profilattici o terapeutici di carattere medico, veterinario o fitosanitario, dovuta per esempio al trasferimento di geni che conferiscono resistenza agli antibiotici utilizzati nella medicina umana o veterinaria,
- effetti a livello biogeochimico (cicli biogeochimici), incluso il ciclo del carbonio e dell'azoto attraverso i cambiamenti nella decomposizione di materiale organico nel suolo,
- patologie che colpiscono esseri umani, incluse reazioni tossiche o allergiche,
- patologie che colpiscono animali o vegetali, incluse reazioni tossiche e, nel caso degli animali, eventualmente allergiche;



Se si individuano potenziali effetti negativi a lungo termine di un OGM occorre effettuare una valutazione sotto forma di studi documentali, utilizzando se possibile uno o più degli elementi seguenti:

- i) evidenze derivanti da esperienze precedenti,
 - ii) gli insiemi di dati o la letteratura disponibili,
 - iii) modelli matematici.
- c) individuare gli endpoint pertinenti per la valutazione.

Gli effetti negativi potenziali che potrebbero influire sugli endpoint individuati per la valutazione saranno esaminati nelle fasi seguenti della valutazione del rischio.

- d) individuare e descrivere le vie di esposizione o altri meccanismi attraverso i quali possono verificarsi effetti negativi.

Gli effetti negativi possono verificarsi, direttamente o indirettamente, attraverso vie di esposizione o altri meccanismi che possono comprendere:

- la diffusione di OGM nell'ambiente,
 - il trasferimento del materiale genetico introdotto allo stesso organismo o ad altri organismi, geneticamente modificati o meno,
 - l'instabilità fenotipica e genetica,
 - le interazioni con altri organismi,
 - i cambiamenti di gestione, anche nelle pratiche agricole, ove possibile,
- e) formulare ipotesi verificabili, e definire i pertinenti endpoint di misurazione, per consentire, ove possibile, una valutazione quantitativa dei potenziali effetti negativi;
- f) prendere in considerazione possibili incertezze, incluse le lacune nelle conoscenze e le limitazioni metodologiche.

2. Caratterizzazione del rischio potenziale

Occorre valutare l'entità di ogni potenziale effetto negativo. Questa valutazione presuppone che tale effetto negativo si verifichi. Nella valutazione del rischio ambientale si tiene presente che l'entità può essere influenzata dagli ambienti ospiti in cui si intende emettere l'OGM e dalla portata e dalle condizioni dell'emissione.

Ove possibile la valutazione sarà espressa in termini quantitativi.

Se la valutazione è espressa in termini qualitativi deve essere utilizzata una descrizione per categorie ("elevata", "moderata", "bassa" o "trascurabile") e deve essere fornita una spiegazione della portata degli effetti per ogni categoria.

3. Caratterizzazione dell'esposizione

Occorre valutare la possibilità o la probabilità che ogni potenziale effetto negativo individuato si verifichi per fornire, ove possibile, una valutazione quantitativa dell'esposizione come misura relativa della probabilità, oppure una valutazione qualitativa dell'esposizione. Si prendono in considerazione le caratteristiche degli ambienti ospiti e il campo di applicazione della notifica.

Se la valutazione è espressa in termini qualitativi vanno fornite una descrizione, per categorie, dell'esposizione ("elevata", "moderata", "bassa" o "trascurabile") e una spiegazione della portata degli effetti per ogni categoria.

4. Caratterizzazione del rischio

Il rischio va caratterizzato associando, per ogni potenziale effetto negativo, l'entità alla probabilità che tale effetto negativo si verifichi, per fornire una stima quantitativa o semiquantitativa del rischio.



Se non è possibile una stima quantitativa o semiquantitativa va fornita una stima qualitativa del rischio. In tal caso deve essere usata una descrizione per categorie ("elevata", "moderata", "bassa" o "trascurabile") del rischio e va fornita una spiegazione della portata degli effetti per ogni categoria.

Ove pertinente occorre descrivere l'incertezza di ogni rischio individuato, esprimendola se possibile quantitativamente.

5. Strategie di gestione del rischio

Se sono individuati rischi che richiedono, sulla base della loro caratterizzazione, misure di gestione del rischio, va proposta una strategia di gestione del rischio.

Le strategie di gestione del rischio vanno descritte in termini di riduzione del rischio potenziale o dell'esposizione, o di entrambi, e devono essere proporzionate alla riduzione del rischio desiderata, alla portata e alle condizioni dell'emissione e ai livelli di incertezza individuati nella valutazione del rischio ambientale.

La conseguente riduzione del rischio generale va quantificata ove possibile.

6. Valutazione del rischio generale e conclusioni

Occorre effettuare una valutazione qualitativa e, ove possibile, quantitativa del rischio generale posto dall'OGM tenendo conto dei risultati della caratterizzazione del rischio, delle strategie di gestione del rischio proposte e dei relativi livelli di incertezza.

La valutazione del rischio generale comprende, ove pertinente, le strategie di gestione del rischio proposte per ciascun rischio individuato.

La valutazione del rischio generale e le conclusioni suggeriscono inoltre prescrizioni specifiche per il piano di monitoraggio dell'OGM e, se opportuno, il monitoraggio dell'efficacia delle misure di gestione del rischio proposte.

Per le notifiche di cui alla parte C della direttiva la valutazione generale del rischio comprende anche una spiegazione delle ipotesi formulate nella valutazione del rischio ambientale e della natura e dell'entità delle incertezze associate ai rischi, oltre a una giustificazione delle misure proposte di gestione del rischio.»

b) il titolo e il paragrafo introduttivo della sezione D sono sostituiti dai seguenti:

«D. Conclusioni della valutazione di rischio ambientale sulle aree di rischio specifiche

Le conclusioni sul potenziale impatto ambientale negli ambienti ospiti interessati dall'emissione o dall'immissione in commercio degli OGM vanno espresse per ogni area di rischio indicata nella sezione D.1 per gli OGM diversi dalle piante superiori o nella sezione D.2 per le piante superiori geneticamente modificate, sulla base di una valutazione del rischio ambientale effettuata nel rispetto dei principi definiti nella sezione B e seguendo la metodologia descritta nella sezione C nonché in base alle informazioni obbligatorie ai sensi dell'allegato III.»

c) la sezione D.2 è sostituita dalla seguente:

«D.2. In caso di piante superiori geneticamente modificate (PSGM)

Per "piante superiori" si intendono le piante appartenenti al gruppo tassonomico delle Spermatofite (Gimnosperme e Angiosperme).

1. Persistenza e invasività della PSGM, compreso il trasferimento genico da pianta a pianta.
2. Trasferimento genico da pianta a microrganismi.
3. Interazioni tra PSGM e organismi bersaglio.
4. Interazioni tra PSGM e organismi non bersaglio.



5. Impatti delle tecniche specifiche di coltivazione, gestione e raccolta.
6. Effetti sui processi biogeochimici.
7. Effetti sulla salute umana e animale.»

2) l'allegato III è sostituito dal seguente:

«ALLEGATO III

INFORMAZIONI OBBLIGATORIE PER LA NOTIFICA

Le notifiche di cui alle parti B e C della presente direttiva devono contenere, di norma, le informazioni specificate nell'allegato III A, per gli OGM diversi dalle piante superiori, oppure quelle specificate nell'allegato III B, per le piante superiori geneticamente modificate.

La presentazione di un dato sottoinsieme di informazioni, indicato nell'allegato III A o nell'allegato III B, non è obbligatoria se non è pertinente o necessaria ai fini della valutazione del rischio nel contesto di una notifica specifica, in particolare tenuto conto delle caratteristiche dell'OGM, della portata e delle condizioni di emissione oppure delle condizioni d'impiego previste.

Il livello di dettaglio appropriato per ciascun sottoinsieme di informazioni può anche variare a seconda della natura e della portata dell'emissione proposta.

Per ogni sottoinsieme di informazioni obbligatorie occorre presentare quanto segue:

- i) le sintesi e i risultati degli studi menzionati nella notifica, compresa, se del caso, una spiegazione della loro pertinenza per la valutazione del rischio ambientale,
- ii) per le notifiche di cui alla parte C della presente direttiva, gli allegati contenenti informazioni particolareggiate su tali studi, inclusi una descrizione dei metodi e dei materiali usati o il riferimento a metodi standard o riconosciuti internazionalmente e il nome degli organismi responsabili dell'esecuzione di tali studi.

Ulteriori sviluppi nell'ingegneria genetica possono rendere necessario un adeguamento del presente allegato al progresso tecnico o l'elaborazione di note orientative sul presente allegato. Un'ulteriore differenziazione degli obblighi di informazione per i vari tipi di OGM, ad esempio per piante ed alberi perenni, organismi monocellulari, pesci o insetti, o per un uso particolare degli OGM come lo sviluppo di vaccini, potrà essere possibile non appena nell'Unione verrà acquisita una sufficiente esperienza di notifiche per l'emissione di tali particolari OGM.»

3) l'allegato III B è sostituito dal seguente:

«ALLEGATO III B

INFORMAZIONI OBBLIGATORIE PER LE NOTIFICHE RELATIVE ALLE EMISSIONI DI PIANTE SUPERIORI GENETICAMENTE MODIFICATE (PSGM) (GIMNOSPERME E ANGIOSPERME)

I. INFORMAZIONI OBBLIGATORIE PER LE NOTIFICHE PRESENTATE A NORMA DEGLI ARTICOLI 6 E 7

A. Informazioni generali


1. Nome e indirizzo del notificante (società o istituto)
2. Nome, qualifica ed esperienza professionale dei ricercatori responsabili
3. Titolo del progetto
4. Informazioni sull'emissione
 - a) Scopo dell'emissione
 - b) Data/e e durata previste dell'emissione
 - c) Metodo di emissione delle PSGM




- d) Metodo di preparazione e gestione del sito di emissione, prima, durante e dopo l'emissione, comprese le pratiche di coltivazione e le modalità di raccolto
 - e) Numero approssimativo di piante (o piante per m²)
5. Informazioni sul sito di emissione
- a) Ubicazione e dimensioni del sito o dei siti di emissione
 - b) Descrizione dell'ecosistema del sito di emissione, inclusi clima, flora e fauna
 - c) Presenza di specie vegetali coltivate o selvatiche imparentate sessualmente compatibili
 - d) Prossimità di biotopi o aree protette ufficialmente riconosciuti che possono essere interessati dall'emissione.

B. Informazioni scientifiche

1. Informazioni sulle piante riceventi o, se del caso, parentali
- a) Nome completo:
 - i) nome di famiglia,
 - ii) genere,
 - iii) specie,
 - iv) sottospecie,
 - v) cultivar o linea di selezione
 - vi) nome comune.
 - b) Distribuzione geografica e coltivazione della pianta nell'Unione
 - c) Informazioni sulla riproduzione:
 - i) modalità di riproduzione,
 - ii) eventuali fattori specifici che influiscono sulla riproduzione,
 - iii) tempi generazionali.
 - d) Compatibilità sessuale con altre specie vegetali coltivate o selvatiche, compresa la distribuzione in Europa delle specie compatibili.
 - e) Capacità di sopravvivenza:
 - i) capacità di formare strutture di sopravvivenza o di dormienza,
 - ii) eventuali fattori specifici che influiscono sulla capacità di sopravvivenza.
 - f) Diffusione:
 - i) modalità e portata della diffusione,
 - ii) eventuali fattori specifici che influiscono sulla diffusione.
 - g) Per le specie vegetali abitualmente non coltivate nell'Unione, una descrizione dell'habitat naturale della pianta, incluse informazioni su predatori, parassiti, competitori e simbionti naturali.
 - h) Potenziali interazioni tra la pianta, attinenti alla PSGM, e gli organismi presenti nell'ecosistema in cui è abitualmente coltivata o altrove, con informazioni sugli effetti tossici per gli esseri umani, gli animali e gli altri organismi.
2. Caratterizzazione molecolare
- a) Informazioni relative alla modificazione genetica:
 - i) descrizione dei metodi utilizzati per la modificazione genetica,



- ii) natura e origine del vettore utilizzato,
 - iii) origine degli acidi nucleici utilizzati per la trasformazione, dimensione e funzione desiderata di ogni frammento costituente della regione di inserimento prevista.
- b) Informazioni sulla PSGM:
- i) descrizione generale dei tratti e delle caratteristiche introdotti o modificati,
 - ii) informazioni sulle sequenze effettivamente inserite o eliminate:
 - dimensioni e numero di copie di tutti gli inserti e i metodi usati per la caratterizzazione,
 - in caso di delezione, dimensioni e funzioni delle regioni eliminate,
 - ubicazioni subcellulari degli inserti nelle cellule della pianta (integrati nel nucleo, nei cloroplasti, nei mitocondri, oppure mantenuti in forma non integrata) e metodi per la loro determinazione,
 - iii) parti della pianta nelle quali è espresso l'inserto,
 - iv) stabilità genetica dell'inserto e stabilità fenotipica della PSGM.
- c) Conclusioni della caratterizzazione molecolare
3. Informazioni su specifiche aree di rischio
- a) Qualsiasi cambiamento della persistenza o dell'invasività della PSGM e della sua capacità di trasferire materiale genetico alle specie imparentate sessualmente compatibili e i relativi effetti negativi sull'ambiente.
 - b) Qualsiasi cambiamento della capacità della PSGM di trasferire materiale genetico a microrganismi e i relativi effetti negativi sull'ambiente.
 - c) Il meccanismo di interazione tra la PSGM e gli organismi bersaglio (se del caso) e i relativi effetti negativi sull'ambiente.
 - d) I potenziali cambiamenti nelle interazioni tra la PSGM e gli organismi non bersaglio dovuti alla modificazione genetica e i relativi effetti negativi sull'ambiente.
 - e) Potenziali cambiamenti delle pratiche agricole e della gestione della PSGM dovuti alla modificazione genetica e i relativi effetti negativi sull'ambiente.
 - f) Le potenziali interazioni con l'ambiente abiotico e i relativi effetti negativi sull'ambiente.
 - g) Informazioni su eventuali effetti tossici e allergenici o su altri effetti nocivi per la salute umana e animale dovuti alla modificazione genetica.
 - h) Conclusioni sulle specifiche aree di rischio.
4. Informazioni sui piani di controllo, monitoraggio, trattamento del sito dopo l'emissione e trattamento dei rifiuti
- a) Eventuali misure adottate, inclusi:
 - i) l'isolamento spaziale e temporale da specie vegetali sessualmente compatibili, sia quelle selvatiche e infestanti imparentate, sia quelle coltivate,
 - ii) eventuali misure volte a ridurre al minimo o impedire la dispersione di qualsiasi parte riproduttiva della PSGM.
 - b) Descrizione dei metodi di trattamento del sito dopo l'emissione.
 - c) Descrizione dei metodi di trattamento dopo l'emissione del materiale vegetale geneticamente modificato, inclusi i rifiuti.
 - d) Descrizione dei piani e delle tecniche di monitoraggio.
 - e) Descrizione di eventuali piani di emergenza.



- f) Descrizione dei metodi e delle procedure per:
 - i) impedire o ridurre al minimo la dispersione delle PSGM al di fuori del sito di emissione,
 - ii) proteggere il sito dall'intrusione di persone non autorizzate,
 - iii) impedire o ridurre al minimo l'ingresso di altri organismi nel sito.
- 5. Descrizione delle tecniche di rilevamento e identificazione della PSGM
- 6. Informazioni sulle precedenti emissioni della PSGM, se del caso.


II. INFORMAZIONI OBBLIGATORIE PER LE NOTIFICHE PRESENTATE A NORMA DELL'ARTICOLO 13

A. Informazioni generali


- 1. Nome e indirizzo del notificante (società o istituto).
- 2. Nome, qualifiche ed esperienza professionale dei ricercatori responsabili.
- 3. Designazione e specifica della PSGM.
- 4. Campo di applicazione della notifica:
 - a) coltivazione
 - b) altri impieghi (da specificare nella notifica).

B. Informazioni scientifiche

- 1. Informazioni sulle piante riceventi o, se del caso, parentali
 - a) Nome completo:
 - i) nome di famiglia,
 - ii) genere,
 - iii) specie,
 - iv) sottospecie,
 - v) cultivar/linea di selezione,
 - vi) nome comune.
 - b) Distribuzione geografica e coltivazione della pianta nell'Unione
 - c) Informazioni sulla riproduzione:
 - i) modalità di riproduzione,
 - ii) eventuali fattori specifici che influiscono sulla riproduzione,
 - iii) tempi generazionali.
 - d) Compatibilità sessuale con altre specie vegetali coltivate o selvatiche, compresa la distribuzione nell'Unione delle specie compatibili.
 - e) Capacità di sopravvivenza:
 - i) capacità di formare strutture di sopravvivenza o di dormienza,
 - ii) eventuali fattori specifici che influiscono sulla capacità di sopravvivenza.
 - f) Diffusione:
 - i) modalità e portata della diffusione,
 - ii) eventuali fattori specifici che influiscono sulla diffusione.



- g) Per le specie vegetali abitualmente non coltivate nell'Unione, una descrizione dell'habitat naturale della pianta, comprendente informazioni su predatori, parassiti, competitori e simbiotici naturali.
- h) Potenziali interazioni tra la pianta, attinenti alla PSGM, con organismi presenti nell'ecosistema in cui è abitualmente coltivata o altrove, con informazioni sugli effetti tossici per gli esseri umani, gli animali e gli altri organismi.
2. Caratterizzazione molecolare
- a) Informazioni relative alla modificazione genetica:
- i) descrizione dei metodi utilizzati per la modificazione genetica,
 - ii) natura e origine del vettore utilizzato,
 - iii) origine degli acidi nucleici utilizzati per la trasformazione, dimensione e funzione desiderata di ogni frammento costituente della regione di inserimento prevista.
- b) Informazioni sulla pianta geneticamente modificata:
- i) descrizione dei tratti e delle caratteristiche introdotti o modificati,
 - ii) informazioni sulle sequenze effettivamente inserite o eliminate:
 - dimensioni e numero di copie di tutti gli inserti rilevabili, sia parziali sia completi, e i metodi usati per la caratterizzazione,
 - l'organizzazione e la sequenza del materiale genetico inserito in ogni sito di inserzione in un formato elettronico standard,
 - in caso di delezione, dimensioni e funzioni delle regioni eliminate,
 - ubicazioni subcellulari degli inserti (integrati nel nucleo, nei cloroplasti, nei mitocondri o mantenuti in forma non integrata) e metodi per la loro determinazione,
 - in caso di modificazioni diverse dall'inserzione o dalla delezione, la funzione del materiale genetico modificato prima e dopo la modificazione, nonché i cambiamenti diretti nell'espressione dei geni dovuti alla modificazione,
 - informazioni sulla sequenza in un formato elettronico standard per entrambe le regioni fiancheggiatrici 5' e 3' di ogni sito di inserimento,
 - analisi bioinformatica con utilizzo di banche dati aggiornate per esaminare possibili interruzioni di geni noti,
 - tutte le fasi di lettura aperte (Open Reading Frames, nel seguito "ORF") all'interno dell'inserto (causate o meno da un riarrangiamento) e quelle create a causa della modificazione genetica nei siti di giunzione con DNA genomico. Le ORF sono definite come sequenze di nucleotidi che contengono una serie di codoni non interrotta dalla presenza di un codone di stop nella stessa ORF,
 - un'analisi bioinformatica con utilizzo di banche dati aggiornate per esaminare possibili similarità tra le ORF e i geni noti che possono causare effetti negativi,
 - la struttura primaria (sequenza di amminoacidi) e, se necessario, altre strutture della nuova proteina espressa,
 - un'analisi bioinformatica con utilizzo di banche dati aggiornate per esaminare possibili omologie di sequenza e, se necessario, similarità strutturali tra la nuova proteina espressa e le proteine o i peptidi noti che possono causare effetti negativi.
 - iii) Informazioni sull'espressione dell'inserto:
 - i metodi utilizzati per l'analisi dell'espressione e le loro caratteristiche di performance,
 - informazioni su come evolve l'espressione dell'inserto durante il ciclo vitale della pianta,




- le parti della pianta nelle quali sono espressi l'inserito o la sequenza modificata,
 - la potenziale espressione non intenzionale di nuove ORF, descritte al punto ii), settimo trattino, che destano timori sulla sicurezza,
 - dati sull'espressione delle proteine, inclusi i dati grezzi ottenuti con studi sul campo e connessi alle condizioni di coltivazione.
- iv) stabilità genetica dell'inserito e stabilità fenotipica della PSGM.
- c) Conclusioni della caratterizzazione molecolare
3. Analisi comparativa delle caratteristiche agronomiche e fenotipiche e della composizione
- a) Scelta della controparte convenzionale e di altri comparatori.
 - b) Scelta dei siti per gli studi sul campo.
 - c) Disegno sperimentale e analisi statistica dei dati ottenuti con prove sul campo per l'analisi comparativa:
 - i) descrizione del disegno degli studi sul campo,
 - ii) descrizione degli aspetti pertinenti degli ambienti riceventi,
 - iii) analisi statistica.
 - d) Selezione del materiale vegetale per l'analisi, se pertinente.
 - e) Analisi comparativa delle caratteristiche agronomiche e fenotipiche.
 - f) Analisi comparativa della composizione, se pertinente.
 - g) Conclusioni dell'analisi comparativa.
4. Informazioni specifiche per ogni area di rischio

Per ognuna delle sette aree di rischio indicate all'allegato II, sezione D.2, il notificante dovrà descrivere in primo luogo il percorso che porta al danno, spiegando in una catena causale il modo in cui l'emissione della PSGM potrebbe determinare un danno, tenendo conto sia del rischio potenziale sia dell'esposizione.

Il notificante presenta le seguenti informazioni, tranne nei casi in cui non siano pertinenti in considerazione degli impieghi previsti dell'OGM.

- a) Persistenza e invasività della PSGM, compreso il trasferimento di geni da pianta a pianta:
 - i) valutazione della potenzialità che la PSGM diventi più persistente o invasiva e dei relativi effetti negativi sull'ambiente,
 - ii) valutazione della potenzialità che la PSGM trasmetta transgeni a specie imparentate sessualmente compatibili e dei relativi effetti negativi sull'ambiente,
 - iii) conclusioni sugli effetti negativi sull'ambiente della persistenza e dell'invasività della PSGM, compresi gli effetti negativi sull'ambiente del trasferimento di geni da pianta a pianta.
- b) Trasferimento genico dalla pianta a microrganismi:
 - i) valutazione della potenzialità di trasferimento del nuovo DNA inserito dalla PSGM a microrganismi e dei relativi effetti negativi,
 - ii) conclusioni sugli effetti negativi per la salute umana e animale e per l'ambiente del trasferimento del nuovo DNA inserito dalla PSGM a microrganismi.
- c) Interazioni tra PSGM e organismi bersaglio, se pertinenti:
 - i) valutazione della possibilità di modifiche delle interazioni dirette e indirette tra PSGM e organismi bersaglio e degli effetti negativi sull'ambiente,




- ii) valutazione della possibilità che evolva una resistenza dell'organismo bersaglio alla proteina espressa (in base alla precedente evoluzione della resistenza ai fitofarmaci convenzionali o a piante transgeniche che esprimono tratti simili) e dei relativi effetti negativi sull'ambiente,
 - iii) conclusioni sugli effetti negativi sull'ambiente delle interazioni tra PSGM e organismi bersaglio.
- d) Interazioni tra PSGM e organismi non bersaglio:
- i) valutazione della possibilità di interazioni dirette e indirette tra PSGM e organismi non bersaglio, comprese le specie protette, e dei relativi effetti negativi.
- La valutazione tiene conto anche dei potenziali effetti negativi sui servizi ecosistemici pertinenti e sulle specie che forniscono tali servizi,
- ii) conclusioni sugli effetti negativi sull'ambiente delle interazioni tra PSGM e organismi non bersaglio.
- e) Impatti delle tecniche specifiche di coltivazione, gestione e raccolta.
- i) per le PSGM destinate alla coltivazione, una valutazione dei cambiamenti delle tecniche specifiche di coltivazione, gestione e raccolta usate per la PSGM e dei relativi effetti negativi sull'ambiente,
 - ii) conclusioni sugli effetti negativi sull'ambiente delle tecniche specifiche di coltivazione, gestione e raccolta.
- f) Effetti sui processi biogeochimici:
- i) valutazione delle modifiche dei processi biogeochimici nell'area in cui è prevista la coltivazione della PSGM e nell'ambiente in generale e dei relativi effetti negativi sull'ambiente,
 - ii) conclusioni sugli effetti negativi sui processi biogeochimici.
- g) Effetti sulla salute umana e animale:
- i) valutazione delle potenziali interazioni dirette e indirette tra la PSGM e le persone che lavorano o entrano in contatto con le PSGM, anche attraverso polline o polvere prodotti da una PSGM trasformata, e valutazione degli effetti negativi di tali interazioni sulla salute umana,
 - ii) per le PSGM non destinate al consumo umano, ma i cui organismi riceventi o parentali possono essere presi in considerazione per il consumo umano, una valutazione della probabilità e dei possibili effetti negativi sulla salute umana dovuti ad un'assunzione accidentale,
 - iii) valutazione dei potenziali effetti negativi sulla salute animale dovuti al consumo accidentale di PSGM o di materiale derivato da tale pianta da parte di animali,
 - iv) conclusioni sugli effetti sulla salute umana e animale.
- h) Valutazione del rischio generale e conclusioni

Occorre presentare una sintesi di tutte le conclusioni per ogni area di rischio.

La sintesi deve tenere conto della caratterizzazione del rischio in conformità alle fasi da 1 a 4 della metodologia descritta nell'allegato II, sezione C.3, e delle strategie di gestione del rischio proposte in conformità all'allegato II, sezione C.3, punto 5.

5. Descrizione delle tecniche di rilevamento e identificazione e delle PSGM

6. Informazioni su emissioni precedenti della PSGM, se del caso.»



4) l'allegato IV, sezione A, è così modificato:

a) il punto 1 è sostituito dal seguente:


«1. Le denominazioni commerciali proposte dei prodotti e i nomi degli OGM ivi contenuti e una proposta di un identificatore unico per l'OGM, elaborato in conformità al regolamento (CE) n. 65/2004 della Commissione (*). Dopo l'autorizzazione, eventuali nuove denominazioni commerciali dovrebbero essere trasmesse all'autorità competente.

(*) Regolamento (CE) n. 65/2004 della Commissione, del 14 gennaio 2004, che stabilisce un sistema per la determinazione e l'assegnazione di identificatori unici per gli organismi geneticamente modificati (GU L 10 del 16.1.2004, pag. 5).»

b) il punto 7 è sostituito dal seguente:

«7. Metodi di rilevamento, identificazione e, se del caso, quantificazione dell'evento di trasformazione; campioni degli OGM e relativi campioni di controllo, come anche informazioni sul luogo in cui il materiale di riferimento è accessibile. Le informazioni che per motivi di riservatezza non possono essere inserite nella parte accessibile al pubblico dei registri di cui all'articolo 31, paragrafo 2, dovrebbero essere precisate.»

18CE0916



DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2018/351 DELLA COMMISSIONE

dell'8 marzo 2018

che respinge gli impegni offerti in relazione al procedimento antidumping relativo alle importazioni di taluni prodotti piatti laminati a caldo, di ferro, di acciai non legati o di altri acciai legati originari del Brasile, dell'Iran, della Russia e dell'Ucraina

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell'Unione europea ⁽¹⁾ (il «regolamento di base»), in particolare l'articolo 8,

informando gli Stati membri,

considerando quanto segue:

1. PROCEDURA

- (1) Con il regolamento di esecuzione (UE) 2017/1795 ⁽²⁾ la Commissione europea («la Commissione») ha istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di taluni prodotti piatti laminati a caldo, di ferro, di acciai non legati o di altri acciai legati originari del Brasile, dell'Iran, della Russia e dell'Ucraina e ha chiuso l'inchiesta riguardante le importazioni di taluni prodotti piatti laminati a caldo, di ferro, di acciai non legati o di altri acciai legati originari della Serbia («il regolamento definitivo»).
- (2) Nel corso dell'inchiesta che ha condotto all'istituzione del dazio in questione, cinque produttori esportatori del Brasile, dell'Iran, della Russia e dell'Ucraina hanno offerto impegni sui prezzi. Poiché queste offerte sono state presentate dopo la comunicazione di ulteriori informazioni finali avvenuta in una fase avanzata dell'inchiesta, la Commissione non è stata in grado di analizzare se tali impegni sui prezzi fossero accettabili entro il termine ultimo per l'adozione del regolamento definitivo. Ritenendo pertanto che si tratti di una circostanza eccezionale, la Commissione si è impegnata a completare l'analisi di queste cinque offerte in una fase successiva. Dopo la conclusione dell'inchiesta e la pubblicazione del regolamento definitivo un sesto produttore esportatore ha offerto un impegno sui prezzi.
- (3) Il 18 dicembre 2017 la Commissione ha informato tutte le parti interessate della valutazione delle offerte di impegno sulla quale aveva basato la propria intenzione di respingerle nella loro totalità («la valutazione della Commissione»). Sulla base delle informazioni ricevute, le parti interessate hanno presentato comunicazioni scritte per fornire osservazioni sulla valutazione e, in alcuni casi, ulteriori modifiche delle proprie offerte. È stata inoltre concessa un'audizione alle parti interessate che hanno chiesto di essere sentite.
- (4) Il 3 gennaio 2018 la Commissione ha ricevuto dal governo ucraino una richiesta di consultazioni a norma dell'articolo 50 *bis* dell'accordo di associazione UE-Ucraina ⁽³⁾. Le consultazioni si sono svolte il 26 gennaio 2018. Il 31 gennaio 2018 sono state presentate osservazioni scritte.


2. IMPEGNI

- (5) L'adeguatezza e la praticabilità di tutte le offerte sono state valutate alla luce del quadro giuridico applicabile, compreso l'accordo di associazione UE-Ucraina nel caso del produttore esportatore ucraino.

⁽¹⁾ GUL 176 del 30.6.2016, pag. 21.

⁽²⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1795 della Commissione, del 5 ottobre 2017, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di taluni prodotti piatti laminati a caldo, di ferro, di acciai non legati o di altri acciai legati originari del Brasile, dell'Iran, della Russia e dell'Ucraina e che chiude l'inchiesta riguardante le importazioni di taluni prodotti piatti laminati a caldo, di ferro, di acciai non legati o di altri acciai legati originari della Serbia (GUL 258 del 6.10.2017, pag. 24).


⁽³⁾ GUL 161 del 29.5.2014, pag. 3.



2.1. Offerte di impegno e loro valutazione

2.1.1. *Companhia Siderúrgica Nacional (Brasile)*

- (6) Il produttore esportatore ha offerto un prezzo minimo all'importazione per tonnellata per un determinato volume di esportazioni nell'Unione e un altro prezzo minimo all'importazione (più elevato) per un volume superiore. Il produttore esportatore ha inoltre offerto un meccanismo di adeguamento dei prezzi.
- (7) L'offerta basata su un prezzo minimo all'importazione medio è inadeguata in quanto non eliminerà gli effetti pregiudizievoli del dumping per tutti i tipi di prodotto, in particolare quelli più costosi. Come riconosciuto nei considerando 632 e 655 del regolamento definitivo, la Commissione ha ritenuto che una misura sotto forma di importo fisso per tonnellata specifico per ciascuna società riflettesse più accuratamente di un prezzo minimo all'importazione il pregiudizio causato dal produttore esportatore per il quale è stato riscontrato il dumping. A differenza di un prezzo minimo all'importazione, questo tipo di misura garantisce inoltre che il dazio eliminerà completamente il pregiudizio, offrendo un'immediata protezione all'industria dell'Unione. L'offerta, inoltre, riguarda transazioni tra entità collegate. La natura stessa di tali relazioni offre numerose possibilità di compensazione incrociata. Qualunque altra transazione o sovvenzione o qualunque altro prestito tra le due entità collegate potrebbero essere utilizzati per compensare il prezzo minimo all'importazione. La Commissione non è in grado di controllare queste transazioni e non dispone di parametri di riferimento adeguati che le consentano di verificare se si tratti di transazioni reali o di compensazione.
- (8) Inoltre l'accettazione dell'offerta sarebbe impraticabile. Il produttore esportatore ha società collegate in vari Stati membri, alcune delle quali effettuano ulteriori lavorazioni sul prodotto in esame. Il produttore esportatore vende anche altri prodotti ad acquirenti dell'Unione e il suo importatore collegato vende prodotti simili provenienti da altre fonti. Pertanto la Commissione non ha modo di controllare efficacemente tali attività, nonché l'applicazione di due diversi prezzi minimi all'importazione a seconda del volume delle esportazioni.
- (9) In risposta alla valutazione della Commissione, il produttore esportatore ha sostenuto che il prezzo minimo all'importazione proposto nella sua offerta elimina l'effetto pregiudizievole del dumping, in quanto lo stesso prezzo minimo all'importazione è stato proposto dalla Commissione in una fase dell'inchiesta. Il produttore esportatore ha sottolineato che il prezzo minimo all'importazione si basa sulla media ponderata dei prezzi all'importazione di tutti i tipi di prodotto. Pertanto il prezzo minimo all'importazione non andrebbe a scapito dei produttori dell'Unione, in quanto i tipi di prodotto che rientrano in una fascia di prezzo inferiore sarebbero collocati ad un livello di prezzi più alto di quanto avrebbero dovuto, compensando così i tipi di prodotto della fascia di prezzo più alta. Se tale logica dovesse essere applicata alla combinazione di tipi di prodotto da esso esportati durante il periodo dell'inchiesta, secondo il produttore esportatore il prezzo minimo all'importazione sarebbe sufficiente a eliminare l'effetto pregiudizievole del dumping. Inoltre il produttore esportatore ha sostenuto che il prezzo minimo all'importazione non dovrebbe essere adeguato per tenere conto delle vendite effettuate tramite una società collegata, considerato, tra l'altro, il modo in cui è stato stabilito il suo prezzo all'esportazione nel regolamento definitivo. Ha inoltre sostenuto che la compensazione incrociata non è possibile per vari motivi, e in particolare perché essa risulterebbe dalle relazioni annuali del produttore esportatore e delle sue società collegate. Il produttore esportatore ha inoltre modificato la propria offerta di impegno. Nella nuova offerta il produttore esportatore si è impegnato a cessare le attività di rivendita di prodotti piatti di acciaio laminati a caldo tramite la sua entità collegata nell'Unione e a presentare una relazione sulle vendite di altri prodotti nell'Unione.
- (10) Per quanto riguarda l'osservazione secondo cui il prezzo minimo all'importazione proposto elimina l'effetto pregiudizievole del dumping in quanto è identico a quello proposto dalla Commissione in una fase dell'inchiesta, la Commissione ha osservato che in ultima analisi tale soluzione è stata respinta per motivi che sono esposti, tra l'altro, nei considerando 632 e 655 del regolamento definitivo, di cui il considerando 7 della presente decisione di esecuzione fornisce una sintesi. L'osservazione secondo cui il prezzo minimo all'importazione si basa sulla media ponderata dei prezzi all'importazione non pregiudica la conclusione secondo cui il prezzo minimo all'importazione non elimina l'effetto pregiudizievole del dumping per i tipi di prodotto più costosi. La Commissione non è stata in grado di recuperare dati che corroborino la tesi secondo cui l'effetto pregiudizievole del dumping sarebbe stato eliminato dal prezzo minimo all'importazione data la combinazione di tipi di prodotto esportati durante il periodo dell'inchiesta. Neppure il richiedente ha fornito tali dati. Anche se la Commissione avesse avuto dati a sostegno di tale tesi, essa ha comunque accertato che nulla osta a che la combinazione di tipi di prodotto si orienti verso i tipi di prodotto rientranti nella fascia di prezzo più alta. L'applicazione stessa del prezzo minimo all'importazione potrebbe di fatto favorire tale riorientamento. Per quanto riguarda l'osservazione secondo cui il prezzo minimo all'importazione non dovrebbe essere adeguato per tenere conto delle vendite effettuate tramite una società collegata, la Commissione potrebbe convenire che, in effetti, considerate le circostanze del caso nel periodo dell'inchiesta e, in particolare, il modo in cui il prezzo all'esportazione per il produttore esportatore è stato stabilito nel regolamento definitivo, tale adeguamento non sarebbe giustificato. Tuttavia nulla garantisce che le circostanze non cambino in futuro, soprattutto visto che le società sono collegate. Infine per quanto riguarda la




modifica dell'offerta e i rischi di compensazione incrociata, la Commissione ha osservato che, mentre l'impegno a non rivendere il prodotto in esame limiterebbe alcuni dei rischi di compensazione incrociata, rimane la questione principale, ossia l'applicazione del prezzo minimo all'importazione a transazioni tra entità collegate. Tale associazione tra due entità offre numerose possibilità di compensazione incrociata che la Commissione non ha modo di controllare efficacemente. Non tutte queste possibilità sarebbero riportate nelle relazioni annuali e, per quelle che vi dovessero figurare, la Commissione non disporrebbe di parametri di riferimento adeguati per poter verificare se si tratti di transazioni di compensazione. Un impegno riguardante vendite collegate può essere accettato soltanto se alla fine il prodotto in questione è rivenduto a un acquirente indipendente e se il prezzo minimo all'importazione, opportunamente adeguato, può essere applicato a tali transazioni. Ciò non è possibile se il prodotto in questione è trasformato in un altro prodotto.

2.1.2. Usinas Siderurgicas de Minas Gerais S.A. (Brasile)

- (11) Il produttore esportatore ha offerto un prezzo minimo all'importazione per tonnellata per la totalità delle sue importazioni.
- (12) L'offerta basata su un prezzo minimo all'importazione medio è inadeguata in quanto non eliminerà gli effetti pregiudizievoli del dumping per tutti i tipi di prodotto, in particolare quelli più costosi. Come riconosciuto nei considerando 632 e 655 del regolamento definitivo, la Commissione ha ritenuto che una misura sotto forma di importo fisso per tonnellata specifico per ciascuna società riflettesse più accuratamente di un unico prezzo minimo all'importazione il pregiudizio causato dal produttore esportatore per il quale è stato riscontrato il dumping. A differenza di un unico prezzo minimo all'importazione, questo tipo di misura garantisce inoltre che il dazio eliminerà completamente il pregiudizio, offrendo un'immediata protezione all'industria dell'Unione. L'offerta è inoltre inadeguata in quanto il produttore esportatore non ha proposto un meccanismo di adeguamento, mentre i prezzi dei prodotti piatti di acciaio laminati a caldo tendono a variare notevolmente nel corso del tempo.
- (13) Inoltre l'accettazione dell'offerta sarebbe impraticabile. Date la struttura e le attività di vendita globali del produttore esportatore, l'impegno sui prezzi proposto non potrebbe essere controllato efficacemente, offrendo possibilità di compensazione incrociata dei prezzi. Il produttore esportatore ha diverse società collegate in vari Stati membri e al di fuori dell'Unione. Inoltre il produttore esportatore vende anche altri prodotti nell'Unione. Pertanto la Commissione non ha modo di controllare efficacemente tali attività.

2.1.3. Mobarakeh Steel Company (Iran)

- (14) Il produttore esportatore ha offerto un prezzo minimo all'importazione per tonnellata per la totalità delle sue esportazioni, adeguato per le vendite effettuate tramite il suo operatore commerciale nell'Unione.
- (15) L'offerta basata su un prezzo minimo all'importazione medio è inadeguata in quanto non eliminerà gli effetti pregiudizievoli del dumping per tutti i tipi di prodotto, in particolare quelli più costosi. Come riconosciuto nei considerando 632 e 655 del regolamento definitivo, la Commissione ha ritenuto che una misura sotto forma di importo fisso per tonnellata specifico per ciascuna società riflettesse più accuratamente di un prezzo minimo all'importazione il dumping pregiudizievole riscontrato per il produttore esportatore. A differenza di un prezzo minimo all'importazione, questo tipo di misura garantisce inoltre che il dazio eliminerà completamente il dumping pregiudizievole, offrendo un'immediata protezione all'industria dell'Unione. L'offerta è inoltre inadeguata in quanto il produttore esportatore non ha proposto un meccanismo di adeguamento, mentre i prezzi dei prodotti piatti di acciaio laminati a caldo tendono a variare notevolmente nel corso del tempo.
- (16) Inoltre l'accettazione dell'offerta sarebbe impraticabile. Poiché il produttore esportatore vende altri prodotti nell'Unione, l'impegno sui prezzi proposto non potrebbe essere controllato efficacemente, offrendo possibilità di compensazione incrociata dei prezzi. Pertanto la Commissione non ha modo di controllare efficacemente tali attività.
- (17) In risposta alla valutazione della Commissione, il produttore esportatore ha sostenuto che la Commissione ha sottaciuto che la sua offerta rispecchiava la proposta avanzata dalla Commissione stessa in una fase dell'inchiesta. Il produttore esportatore ha chiesto una spiegazione dei motivi per i quali un'offerta che rispecchia tale proposta sia inadeguata. Ha sostenuto che il prezzo minimo all'importazione da esso proposto è superiore a quello proposto dalla Commissione durante l'inchiesta e dunque il prezzo minimo all'importazione proposto nell'impegno elimina, per definizione, il pregiudizio per l'industria dell'Unione. Ha inoltre affermato che, per quanto riguarda l'eliminazione dell'effetto pregiudizievole del dumping per il prodotto più costoso, non vi è




alcuna differenza tra un prezzo minimo all'importazione e un dazio specifico per tonnellata e pertanto tale argomentazione non è pertinente. Il produttore esportatore ha sostenuto che il fatto di vendere altri prodotti nell'Unione non crea automaticamente un rischio di compensazione incrociata. Ha affermato infine che le fatture corrispondenti all'impegno eliminerebbero ogni rischio di elusione o di compensazione incrociata esattamente come farebbe la fattura commerciale valida proposta nel documento di divulgazione generale finale.

- (18) La Commissione ha osservato non soltanto che la sua valutazione è esplicita riguardo alle similitudini tra l'offerta di impegno e un'opzione presa in considerazione in una fase dell'inchiesta, ma anche che nel considerando 15 della presente decisione è posta in risalto e sintetizzata la parte del regolamento definitivo in cui sono spiegati i motivi per i quali tale opzione è stata respinta. Lo stesso ragionamento si applica all'osservazione del produttore esportatore concernente il paragone tra le fatture relative all'impegno e una delle soluzioni prese in considerazione durante l'inchiesta e infine scartata dalla Commissione. Il fatto che il prezzo minimo all'importazione proposto dal produttore esportatore sia superiore a quello preso in considerazione dalla Commissione in una fase dell'inchiesta non significa che tale prezzo elimini, per definizione, l'effetto pregiudizievole del dumping. La differenza è minima e non ha pregiudicato il ragionamento secondo cui un prezzo minimo all'importazione medio è inadeguato in quanto non eliminerà gli effetti pregiudizievoli del dumping per tutti i tipi di prodotto, in particolare quelli più costosi. È parimenti fuori luogo l'osservazione secondo cui il prezzo minimo all'importazione e un dazio specifico sono ugualmente inefficaci a tale riguardo. A differenza di un prezzo minimo all'importazione, un dazio specifico costringe gli importatori a pagare di più per un tipo di prodotto più costoso, in quanto il prezzo di mercato di un tipo di prodotto è solo una componente del prezzo che essi pagano, l'altra componente essendo costituita dal dazio. La situazione è diversa nel caso di un prezzo minimo all'importazione identico per tutti i tipi di prodotto. Infine, le vendite di altri prodotti nell'Unione potrebbero di fatto essere utilizzate per la compensazione incrociata soltanto qualora tali prodotti siano venduti agli stessi acquirenti che acquistano prodotti piatti di acciaio laminati a caldo. La Commissione ha tuttavia rilevato che la compensazione incrociata e il rischio di compensazione incrociata sono due concetti distinti. Ad esempio la Commissione sa che il produttore esportatore vende altri prodotti nell'Unione ma non dispone di dati relativi agli acquirenti del produttore esportatore che acquistano tali prodotti. In particolare il produttore esportatore non ha negato di vendere gli altri prodotti ai suoi acquirenti che acquistano prodotti piatti di acciaio laminati a caldo, né si è impegnato a cessare tali vendite in futuro. Tale situazione, pur non comprovando l'esistenza di una compensazione incrociata, presenta chiaramente un rischio di compensazione incrociata che la Commissione non è in grado di controllare.

2.1.4. PJSC Magnitogorsk Iron and Steel Works (Russia)


- (19) Il produttore esportatore ha offerto due prezzi minimi all'importazione per tonnellata, uno per i prodotti in fogli e l'altro per i prodotti arrotolati. Ha inoltre offerto un meccanismo di adeguamento dei prezzi e, in una modifica della propria offerta, si è impegnato a vendere il prodotto in esame soltanto direttamente ad acquirenti indipendenti dell'Unione e a non vendere altri prodotti ai suoi acquirenti dell'Unione che acquistano prodotti piatti di acciaio laminati a caldo.
- (20) L'offerta del produttore esportatore è stata presentata dopo la conclusione dell'inchiesta e di conseguenza dovrebbe essere respinta. A norma dell'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento di base, in circostanze eccezionali possono essere offerti impegni dopo il termine fissato conformemente all'articolo 20, paragrafo 5, del regolamento di base per la presentazione delle osservazioni, a condizione però che tale offerta giunga entro un termine ragionevole prima della conclusione dell'inchiesta.
- (21) Tuttavia anche qualora l'offerta fosse stata presentata in tempo utile, l'offerta basata su due prezzi minimi all'importazione medi è inadeguata in quanto non eliminerà gli effetti pregiudizievoli del dumping per tutti i tipi di prodotto, in particolare quelli più costosi. Come riconosciuto nei considerando 632 e 655 del regolamento definitivo, la Commissione ha ritenuto che una misura sotto forma di importo fisso per tonnellata specifico per ciascuna società riflettesse più accuratamente di un prezzo minimo all'importazione il dumping pregiudizievole riscontrato per il produttore esportatore. A differenza di un prezzo minimo all'importazione, questo tipo di misura garantisce inoltre che il dazio eliminerà completamente il dumping pregiudizievole, offrendo un'immediata protezione all'industria dell'Unione.
- (22) Inoltre l'accettazione dell'offerta sarebbe impraticabile. Date la struttura e le attività di vendita globali del produttore esportatore, l'impegno sui prezzi proposto non potrebbe essere controllato efficacemente, offrendo possibilità di compensazione incrociata dei prezzi. Il produttore esportatore ha varie società collegate e vende nell'Unione anche altri prodotti di acciaio. Pertanto la Commissione non ha modo di controllare efficacemente tali attività.
- (23) In risposta alla valutazione della Commissione, il produttore esportatore ha espresso il proprio disaccordo con la suddetta valutazione, evidenziando al contempo l'importanza dei propri impegni supplementari, ossia l'impegno a utilizzare un solo canale di vendita e a non vendere altri prodotti ai suoi acquirenti che acquistano prodotti piatti di acciaio laminati a caldo.



- (24) In relazione agli impegni supplementari la Commissione ha rilevato che, date la struttura globale del produttore esportatore e la struttura globale dei suoi acquirenti, è impossibile controllare tutte le possibilità di compensazione incrociata esistenti. Ad esempio se le società che rientrano nell'impegno non vendono altri prodotti ad un acquirente dell'Unione che acquista prodotti piatti di acciaio laminati a caldo, nulla osta a che le loro società collegate, siano esse situate all'interno o al di fuori dell'Unione, effettuino con questi acquirenti o con le loro entità collegate transazioni potenzialmente suscettibili di dare luogo a una compensazione incrociata. Pur non concordando con la valutazione dell'adeguatezza della propria offerta, il produttore esportatore non ha presentato ulteriori argomentazioni per contestare la conclusione raggiunta dalla Commissione.

2.1.5. *Novolipetsk Steel OJSC (Russia)*


- (25) Il produttore esportatore ha dapprima offerto vari prezzi minimi all'importazione per tonnellata a seconda del tipo di prodotto. Successivamente ha modificato la sua offerta, proponendo un prezzo minimo all'importazione per tonnellata per tutti i tipi di prodotto con un meccanismo di adeguamento basato sui prezzi medi dei prodotti piatti di acciaio laminati a caldo. Il produttore esportatore ha inoltre proposto un massimale quantitativo annuo e si è impegnato a vendere soltanto alla sua società collegata nell'Unione e soltanto per ulteriori lavorazioni.
- (26) L'offerta basata su un prezzo minimo all'importazione medio è inadeguata in quanto non eliminerà gli effetti pregiudizievoli del dumping per tutti i tipi di prodotto, in particolare quelli più costosi. Come riconosciuto nei considerando 632 e 655 del regolamento definitivo, la Commissione ha ritenuto che una misura sotto forma di importo fisso per tonnellata specifico per ciascuna società riflettesse più accuratamente di un prezzo minimo all'importazione il dumping pregiudizievole riscontrato per il produttore esportatore. A differenza di un prezzo minimo all'importazione, questo tipo di misura garantisce inoltre che il dazio eliminerà completamente il dumping pregiudizievole, offrendo un'immediata protezione all'industria dell'Unione. L'offerta, inoltre, riguarda transazioni tra entità collegate. La natura stessa di tali relazioni offre numerose possibilità di compensazione incrociata. Qualunque altra transazione o sovvenzione o qualunque altro prestito tra le due entità collegate potrebbero essere utilizzati per compensare il prezzo minimo all'importazione. La Commissione non è in grado di controllare queste transazioni e non dispone di parametri di riferimento adeguati che le consentano di verificare se si tratti di transazioni reali o di compensazione.
- (27) Inoltre l'accettazione dell'offerta sarebbe impraticabile. Date la struttura e le attività di vendita globali del produttore esportatore, l'impegno sui prezzi proposto non potrebbe essere controllato efficacemente, offrendo possibilità di compensazione incrociata dei prezzi. Inoltre le società collegate nell'Unione producono e vendono anche il prodotto simile. Pertanto la Commissione non ha modo di controllare efficacemente tali attività.
- (28) In risposta alla valutazione della Commissione, il produttore esportatore ha sostenuto che la Commissione ha trascurato di prendere in considerazione i due elementi fondamentali della sua offerta, ossia il massimale quantitativo e l'impegno relativo all'utilizzo finale (vale a dire soltanto per ulteriori lavorazioni). Secondo il produttore esportatore questi due impegni garantirebbero la cessazione delle esportazioni a prezzi di dumping, in quanto il prodotto in esame non sarebbe esportato nel mercato libero dell'Unione. Il produttore esportatore ha quindi sostenuto che nel regolamento definitivo la Commissione non ha rilevato un pregiudizio sul mercato vincolato. Nonostante tali argomentazioni, in uno spirito di piena collaborazione il produttore esportatore ha modificato la propria offerta, offrendo ventidue prezzi minimi all'importazione sulla base dei tipi di prodotto. Per quanto riguarda il rischio di compensazione incrociata, il produttore esportatore ha sostenuto che, poiché non saranno effettuate vendite nel mercato libero, in realtà è irrilevante stabilire a quale prezzo minimo il prodotto in esame è venduto all'interno del gruppo. Poiché tale prezzo minimo è irrilevante, lo è anche il rischio di compensazione incrociata. Il produttore esportatore ha inoltre sostenuto che le transazioni all'interno del gruppo sono soggette alla politica dei prezzi di trasferimento del gruppo e pertanto non possono essere utilizzate per una compensazione incrociata.
- (29) Il produttore esportatore non ha venduto prodotti piatti di acciaio laminati a caldo alle sue entità collegate nell'Unione durante il periodo dell'inchiesta. Inoltre, contrariamente a quanto sostenuto dal produttore esportatore, le vendite intragruppo di prodotti piatti di acciaio laminati a caldo destinati ad ulteriori lavorazioni non sono state escluse dalla constatazione del dumping pregiudizievole nel regolamento definitivo. Tali vendite rientrano attualmente nel campo di applicazione del dazio applicabile e la suddetta conclusione non può essere riconsiderata sulla base di un impegno. Considerando che l'argomentazione del produttore esportatore relativa all'impossibilità di una compensazione incrociata all'interno del gruppo si fonda sul presupposto erroneo secondo cui le vendite, all'interno del gruppo, di prodotti destinati alla trasformazione non sarebbero all'origine di un dumping pregiudizievole, tale argomentazione è stata pertanto respinta. Inoltre la politica dei trasferimenti interni



del gruppo è frutto di una decisione interna del gruppo stesso e come tale non è una garanzia sufficiente contro la possibilità di una compensazione incrociata e anche qualora lo fosse, una compensazione incrociata all'interno del gruppo potrebbe essere effettuata con mezzi diversi da una vendita di merci. Un impegno riguardante vendite collegate può essere accettato soltanto se alla fine il prodotto in questione è rivenduto a un acquirente indipendente e se il prezzo minimo all'importazione, opportunamente adeguato, può essere applicato a tali transazioni. Ciò non è possibile se il prodotto in questione è trasformato in un altro prodotto. L'offerta dei vendituri prezzi minimi all'importazione basati su gruppi di tipi di prodotti non può essere accettata in quanto le autorità doganali non avrebbero modo di controllarla efficacemente.


2.1.6. Metinvest Group (Ucraina)

- (30) Il produttore esportatore ha proposto due scenari nella sua offerta originaria. Il primo scenario si basa su un prezzo minimo all'importazione per tonnellata (il suo prezzo medio nel periodo dell'inchiesta, aumentato del dazio e adeguato per tenere conto dell'aumento del prezzo delle materie prime dopo il periodo dell'inchiesta), con la possibilità di vendere al di sotto di tale prezzo minimo all'importazione, con applicazione del dazio. Il secondo scenario si basa su un prezzo minimo all'importazione per tonnellata più basso (senza l'adeguamento per tenere conto dell'aumento del prezzo delle materie prime dopo il periodo dell'inchiesta) e senza la possibilità di vendere al di sotto di tale prezzo minimo all'importazione. Successivamente il produttore esportatore ha modificato la propria offerta aggiungendo un massimale quantitativo annuo per le vendite effettuate nell'ambito dell'impegno.
- (31) La Commissione non accetta clausole selettive in base alle quali il produttore esportatore è autorizzato a vendere nell'ambito di un impegno e, parallelamente, al di sotto del prezzo minimo all'importazione con applicazione del dazio; pertanto l'unico scenario che può essere preso in considerazione è il secondo. L'accettazione di tale clausola comporterebbe un meccanismo di compensazione incrociata nel quale le transazioni a livello del prezzo minimo all'importazione potrebbero essere compensate da transazioni effettuate a prezzi inferiori al prezzo minimo all'importazione.
- (32) A norma dell'articolo 50 dell'accordo di associazione UE-Ucraina, dovrebbe essere data preferenza agli impegni, a condizione che la Commissione riceva un'offerta attuabile che sia adeguata e che l'accettazione di queste offerte non sia ritenuta impraticabile. In questo caso per i motivi esposti di seguito la Commissione non ha ricevuto un'offerta di impegno attuabile e pertanto la preferenza non può essere accordata.
- (33) Secondo la valutazione della Commissione l'offerta è inadeguata per vari motivi. Essa è basata su un prezzo minimo all'importazione medio e pertanto non eliminerà gli effetti pregiudizievoli del dumping per tutti i tipi di prodotto, in particolare quelli più costosi. Come riconosciuto nei considerando 632 e 655 del regolamento definitivo, la Commissione ha ritenuto che una misura sotto forma di importo fisso per tonnellata specifico per ciascuna società riflettesse più accuratamente di un prezzo minimo all'importazione il dumping pregiudizievole riscontrato per il produttore esportatore. A differenza di un prezzo minimo all'importazione, questo tipo di misura garantisce inoltre che il dazio eliminerà completamente il dumping pregiudizievole, offrendo un'immediata protezione all'industria dell'Unione. Il produttore esportatore non ha proposto un adeguamento per le vendite effettuate attraverso le sue società collegate. Mentre i prezzi dei prodotti di acciaio laminati a caldo tendono a variare notevolmente nel corso del tempo, il produttore esportatore non ha proposto un meccanismo di adeguamento. Inoltre soltanto due dei tre siti di produzione che hanno esportato il prodotto in esame nell'Unione durante il periodo dell'inchiesta rientrano nell'impegno. Infine il produttore esportatore ha proposto di applicare le condizioni dell'impegno alle vendite da esso effettuate alle entità collegate nell'Unione. La natura stessa di tali relazioni offre numerose possibilità di compensazione incrociata. Qualunque altra transazione o sovvenzione o qualunque altro prestito tra le due entità collegate potrebbero essere utilizzati per compensare il prezzo minimo all'importazione. La Commissione non è in grado di controllare queste transazioni e non dispone di parametri di riferimento adeguati che le consentano di verificare se si tratti di transazioni reali o di compensazione.
- (34) Inoltre l'accettazione dell'offerta sarebbe impraticabile. Date la struttura e le attività di vendita globali del produttore esportatore, l'impegno sui prezzi proposto non potrebbe essere controllato efficacemente, offrendo possibilità di compensazione incrociata dei prezzi. Il produttore esportatore ha diverse società collegate in vari Stati membri e al di fuori dell'Unione, alcune delle quali producono e vendono il prodotto simile. Il produttore esportatore effettua vendite nell'Unione *attraverso* una o più di queste società. Pertanto la Commissione non ha modo di controllare efficacemente tali attività.
- (35) In risposta alla valutazione della Commissione, il produttore esportatore ha presentato una terza versione della propria offerta di impegno. Nella nuova versione dell'offerta il produttore esportatore ha proposto quattro diversi prezzi minimi all'importazione e si è impegnato a non vendere al di sotto di tali prezzi. Secondo il produttore esportatore questa modifica è stata apportata benché la Commissione avesse ritenuto accettabile un unico prezzo minimo all'importazione per tutti i tipi di prodotto in una fase dell'inchiesta che ha condotto all'istituzione del dazio. Inoltre il produttore esportatore si è impegnato ad includere nell'offerta di impegno il terzo sito di



produzione; a non vendere il prodotto in esame tramite le sue entità collegate nell'Unione; a fornire informazioni dettagliate in merito alle vendite, nell'Unione, di altri prodotti ai suoi acquirenti dell'Unione che acquistano prodotti piatti di acciaio laminati a caldo; e a non vendere al di fuori dell'Unione il prodotto in esame e altri prodotti ai suoi acquirenti dell'Unione che acquistano prodotti piatti di acciaio laminati a caldo. Infine il produttore esportatore ha proposto un massimale quantitativo annuo inferiore e ha proposto di applicare il dazio antidumping in vigore alle vendite che eccedono tale massimale.

- (36) In aggiunta a questi impegni, nel corso delle consultazioni il governo dell'Ucraina ha proposto di fornire alla Commissione le statistiche sulle esportazioni del prodotto in esame e di istituire un gruppo di esperti incaricato di facilitare lo scambio di statistiche e altre informazioni.
- (37) Il 5 febbraio 2018 il produttore esportatore ha apportato un'ulteriore modifica alla sua offerta di impegno. Il produttore esportatore ha sostenuto che tutte le vendite da esso effettuate sono soggette alla rigorosa politica dei prezzi del gruppo ed impediscono la compensazione incrociata. Ha inoltre sostenuto che i controlli periodici effettuati dalle autorità fiscali, sia nell'Unione sia in Svizzera, verificano rigorosamente le politiche dei prezzi del gruppo. Ciononostante il produttore esportatore si è impegnato a non vendere prodotti piatti di acciaio laminati a caldo fabbricati nell'Unione e altri prodotti fabbricati dal suo gruppo ai suoi acquirenti di prodotti piatti di acciaio laminati a caldo che acquistano il prodotto in esame. Ciò si applicherebbe a tutti i suoi acquirenti ad eccezione di uno, che acquisterebbe prodotti piatti di acciaio laminati a caldo dall'Ucraina, dall'Unione e altri prodotti fabbricati dal gruppo.
- (38) Per quanto riguarda l'osservazione secondo cui la Commissione ha ritenuto accettabile un unico prezzo minimo all'importazione per tutti i tipi di prodotto in una fase dell'inchiesta, la Commissione ha rilevato che in ultima analisi tale soluzione è stata respinta per motivi che sono esposti, tra l'altro, nei considerando 632 e 655 del regolamento definitivo, di cui il considerando 33 della presente decisione di esecuzione fornisce una sintesi.
- (39) L'offerta rimane inadeguata per vari motivi. Dei quattro gruppi di prezzi minimi all'importazione proposti, in uno le vendite sono state pressoché inesistenti, in un altro si osserva una variante di prezzo e nei due gruppi rimanenti si notano varianti di prezzo rilevanti. I prezzi minimi all'importazione, essendo basati sui prezzi medi in ciascun gruppo, non elimineranno dunque gli effetti pregiudizievoli del dumping per tutti i tipi di prodotto, in particolare quelli più costosi in ciascun gruppo. Inoltre i livelli dei quattro prezzi minimi all'importazione sono stati stabiliti in maniera del tutto arbitraria. Alla Commissione non sono stati forniti dati che giustifichino la differenza tra i prezzi minimi all'importazione. Infine, mentre i prezzi dei prodotti piatti di acciaio laminati a caldo tendono a variare notevolmente nel corso del tempo, il produttore esportatore non ha comunque proposto un meccanismo di adeguamento.
- (40) L'accettazione dell'offerta di impegno rimane impraticabile. Il produttore esportatore si è impegnato a non vendere alcun prodotto alle entità degli acquirenti dell'Unione situate al di fuori dell'Unione. Tuttavia questo impegno riguarda soltanto le tre società produttrici e trascura decine di società collegate al produttore esportatore, tra cui l'operatore commerciale svizzero. Anche qualora tutte queste società rientrassero nell'impegno, considerate le dimensioni del gruppo del produttore esportatore e l'entità della relativa clientela non sarebbe possibile controllare tale impegno. Inoltre il produttore esportatore ha proposto di fornire informazioni sulle vendite di altri prodotti ai suoi acquirenti dell'Unione che acquistano prodotti piatti di acciaio laminati a caldo. La Commissione, tuttavia, non disporrebbe di parametri di riferimento adeguati per verificare se si tratti di transazioni di compensazione. Anche se il produttore esportatore si è impegnato a non effettuare vendite tramite le sue entità collegate nell'Unione, queste entità vendono il prodotto simile sul mercato unionale. Tali transazioni potrebbero riguardare gli stessi acquirenti e dunque essere utilizzate a fini di compensazione, eppure sono completamente escluse dall'ambito di applicazione dell'impegno.
- (41) La modifica dell'offerta di impegno proposta il 5 febbraio 2018 (ossia la proposta di vendere soltanto il prodotto in esame a tutti i suoi acquirenti dell'Unione che acquistano prodotti piatti di acciaio laminati a caldo, ad eccezione di uno) non elimina la suddetta perplessità in relazione all'acquirente escluso. Per gli altri clienti, considerando le dimensioni del gruppo del produttore esportatore, non sarebbe possibile appurare se una o più delle società collegate al produttore esportatore vendano altri prodotti agli acquirenti dell'Unione che acquistano prodotti piatti di acciaio laminati a caldo o alle loro entità collegate. Le politiche dei prezzi interne del produttore esportatore e dell'acquirente a cui questo intende vendere non sono una garanzia sufficiente contro la possibilità di una compensazione incrociata. Inoltre il produttore esportatore non è riuscito a spiegare in che modo i controlli delle autorità fiscali dell'Unione e della Svizzera riuscirebbero a rilevare prezzi indicativi di una compensazione incrociata. Accettare di vendere un prodotto a un prezzo inferiore a quello che si dovrebbe altrimenti applicare non costituisce necessariamente un reato di natura fiscale ma rientra nelle normali negoziazioni sui prezzi.
- (42) Infine le vendite oltre il massimale annuo soggette al dazio antidumping applicabile non possono essere accettate in quanto potrebbero essere utilizzate a fini di compensazione. Questa è sostanzialmente una variazione delle clausole selettive di cui al considerando 31, posticipata nel tempo. Pertanto, abbassando il massimale notevolmente al di sotto dei quantitativi esportati annui storici, questa nuova offerta aumenta il rischio di compensazione incrociata.



- (43) Nonostante la preferenza per gli impegni espressa all'articolo 50 dell'accordo di associazione UE-Ucraina, l'offerta non può essere accettata perché risulta inadeguata. Se anche fosse stata adeguata, la sua accettazione sarebbe comunque stata impraticabile per i motivi di cui sopra. Nessuna delle preoccupazioni di cui sopra sarebbe stata sufficientemente affrontata mediante lo scambio di dati statistici e la creazione del gruppo di esperti, come proposto dal governo dell'Ucraina nel corso della consultazione.

2.2. Conclusione

- (44) Per i motivi di cui sopra la Commissione non può accettare nessuna di queste offerte di impegno.

2.3. Osservazioni delle parti e rigetto delle offerte di impegno

- (45) Le parti interessate sono state informate dei motivi sui quali si fonda la presente decisione e hanno avuto la possibilità di presentare osservazioni e di essere sentite. Al governo dell'Ucraina è stata inoltre offerta la possibilità di partecipare a consultazioni in conformità dell'articolo 50 *bis* dell'accordo di associazione UE-Ucraina. Le consultazioni con le autorità ucraine si sono tenute il 26 gennaio 2018; il governo dell'Ucraina ha trasmesso osservazioni scritte il 31 gennaio 2018. Si sono inoltre svolte diverse audizioni con i produttori esportatori interessati e con Eurofer, che rappresenta l'industria dell'Unione. Tutte le osservazioni ricevute nel corso di questa procedura sono state esaminate sopra. Né le osservazioni trasmesse dalle parti interessate né le consultazioni con il governo dell'Ucraina hanno condotto a una conclusione diversa dal rigetto delle offerte di impegno,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Gli impegni offerti dai produttori esportatori in relazione al procedimento antidumping relativo alle importazioni di taluni prodotti piatti laminati a caldo, di ferro, di acciai non legati o di altri acciai legati originari del Brasile, dell'Iran, della Russia e dell'Ucraina sono respinti.


Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, l'8 marzo 2018

Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER

18CE0917



REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/352 DELLA COMMISSIONE
dell'8 marzo 2018

recante approvazione di una modifica non minore del disciplinare di una denominazione registrata nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [«Moules de bouchot de la Baie du Mont-Saint-Michel» (DOP)]

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 52, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 53, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (UE) n. 1151/2012, la Commissione ha esaminato la domanda della Francia relativa all'approvazione di una modifica del disciplinare della denominazione di origine protetta «Moules de bouchot de la Baie du Mont-Saint-Michel», registrata in virtù del regolamento di esecuzione (UE) n. 636/2011 della Commissione ⁽²⁾.
- (2) Non trattandosi di una modifica minore ai sensi dell'articolo 53, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1151/2012, la Commissione ha pubblicato la domanda di modifica nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* ⁽³⁾, in applicazione dell'articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del suddetto regolamento.
- (3) Poiché alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell'articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012, la modifica del disciplinare dovrebbe essere approvata,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

È approvata la modifica del disciplinare pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* relativa alla denominazione «Moules de bouchot de la Baie du Mont-Saint-Michel» (DOP).

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.


Fatto a Bruxelles, l'8 marzo 2018

Per la Commissione,
a nome del presidente
Phil HOGAN
Membro della Commissione

⁽¹⁾ GUL 343 del 14.12.2012, pag. 1.

⁽²⁾ Regolamento di esecuzione (UE) n. 636/2011 della Commissione, del 29 giugno 2011, recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni d'origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Moules de bouchot de la Baie du Mont-Saint-Michel (DOP)] (GUL 170 del 30.6.2011, pag. 28).

⁽³⁾ GUC 383 del 14.11.2017, pag. 12.



REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/353 DELLA COMMISSIONE**del 9 marzo 2018****che rettifica il regolamento di esecuzione (UE) 2017/1145, dell'8 giugno 2017, relativo al ritiro dal mercato di alcuni additivi per mangimi autorizzati a norma delle direttive del Consiglio 70/524/CEE e 82/471/CEE e che abroga le disposizioni obsolete che autorizzano tali additivi per mangimi****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all'alimentazione animale ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 10, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento di esecuzione (UE) 2017/1145 della Commissione ⁽²⁾ impone il ritiro dal mercato degli additivi per mangimi immessi sul mercato e iscritti nel registro comunitario degli additivi per mangimi come prodotti esistenti in conformità all'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1831/2003 e per i quali nessuna domanda conforme all'articolo 10, paragrafi 2 e 7, di detto regolamento è stata presentata entro il termine indicato in tali disposizioni o per i quali è stata presentata una domanda successivamente ritirata. Il regolamento di esecuzione (UE) 2017/1145 abroga anche i regolamenti o sopprime le disposizioni che autorizzano tali additivi.
- (2) Nell'allegato II del regolamento di esecuzione (UE) 2017/1145 contenente l'elenco degli additivi che devono essere ritirati dal mercato per alcune specie animali, è stato incluso per errore l'additivo per mangimi coccidiostatico autorizzato dal regolamento (CE) n. 1463/2004 ⁽³⁾, sebbene fosse stata presentata per tempo una domanda conforme all'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1831/2003. Tale regolamento è stato quindi erroneamente abrogato dall'articolo 3 del regolamento di esecuzione (UE) 2017/1145. Nel considerando 3 del regolamento (UE) 2017/1145, il regolamento (CE) n. 833/2005 ⁽⁴⁾ è stato menzionato per errore sia tra gli atti da modificare che tra quelli da abrogare. È opportuno rettificare tale errore per indicare che il regolamento (CE) n. 833/2005 dovrebbe essere soltanto abrogato. Per errore, l'articolo 3 del regolamento di esecuzione (UE) 2017/1145 non ha abrogato il regolamento (CE) n. 1459/2005 ⁽⁵⁾, sebbene quest'ultimo autorizzi alcuni composti di iodio che devono essere ritirati dal mercato a norma del regolamento di esecuzione (UE) 2017/1145. L'articolo 3 del regolamento di esecuzione (UE) 2017/1145 ha erroneamente abrogato il regolamento (CE) n. 1443/2006 ⁽⁶⁾. Dovrebbero essere abrogati solo l'articolo 1 e l'allegato I di tale regolamento, poiché solo queste disposizioni riguardano alcuni enzimi che devono essere ritirati a norma del regolamento di esecuzione (UE) 2017/1145. È opportuno rettificare tali errori.
- (3) Per errore, le disposizioni del regolamento (CE) n. 1334/2003 ⁽⁷⁾, che autorizza alcuni composti di ferro che devono essere ritirati dal mercato a norma del regolamento di esecuzione (UE) 2017/1145, non sono state soppresse dall'articolo 8 di tale regolamento, che modifica il regolamento (CE) n. 1334/2003. È opportuno rettificare detto articolo.

⁽¹⁾ GUL 268 del 18.10.2003, pag. 29.

⁽²⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1145 della Commissione, dell'8 giugno 2017, relativo al ritiro dal mercato di alcuni additivi per mangimi autorizzati a norma delle direttive del Consiglio 70/524/CEE e 82/471/CEE e che abroga le disposizioni obsolete che autorizzano tali additivi per mangimi (GUL 166 del 29.6.2017, pag. 1).


⁽³⁾ Regolamento (CE) n. 1463/2004 della Commissione, del 17 agosto 2004, concernente l'autorizzazione per dieci anni dell'additivo «Sacox 120 microGranulate» nei mangimi, appartenente al gruppo dei coccidiostatici e altre sostanze medicamentose (GU L 270 del 18.8.2004, pag. 5).

⁽⁴⁾ Regolamento (CE) n. 833/2005 della Commissione, del 31 maggio 2005, relativo all'autorizzazione permanente di additivi nell'alimentazione degli animali (GU L 138 dell'1.6.2005, pag. 5).

⁽⁵⁾ Regolamento (CE) n. 1459/2005 della Commissione, dell'8 settembre 2005, che modifica le condizioni per l'autorizzazione di una serie di additivi per mangimi appartenenti al gruppo degli oligoelementi (GU L 233 del 9.9.2005, pag. 8).

⁽⁶⁾ Regolamento (CE) n. 1443/2006 della Commissione, del 29 settembre 2006, relativo alle autorizzazioni permanenti di taluni additivi negli alimenti per animali e all'autorizzazione decennale di un coccidiostatico (GU L 271 del 30.9.2006, pag. 12).

⁽⁷⁾ Regolamento (CE) n. 1334/2003 della Commissione, del 25 luglio 2003, che modifica le condizioni per l'autorizzazione di una serie di additivi appartenenti al gruppo degli oligoelementi nell'alimentazione degli animali (GU L 187 del 26.7.2003, pag. 11).



- (4) Nell'allegato I, parte A, del regolamento (UE) 2017/1145, che elenca gli additivi per mangimi da ritirare per tutte le specie e categorie di animali, nella tabella relativa alle vitamine è stata inclusa la forma L della vitamina menadione bisolfito di sodio. Ciò dovrebbe essere rettificato, poiché nell'autorizzazione non compare alcun riferimento a tale forma L.
- (5) Le parti A e B dell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2017/1145 dovrebbero essere rettificate per quanto riguarda alcuni coloranti, poiché le specie e le categorie di animali per cui questi coloranti devono essere ritirati dal mercato e le funzioni di tali coloranti non sono state indicate correttamente. Per alcuni additivi, l'obbligo di ritiro dal mercato si applica solo a determinate specie e l'impiego come colorante è limitato a determinate funzioni.
- (6) È pertanto opportuno rettificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) 2017/1145.
- (7) Le disposizioni erronee sono state motivo di confusione per gli operatori del settore dei mangimi per quanto concerne l'effettivo status normativo degli additivi in questione. Questa situazione ha creato incertezza giuridica in merito al quadro normativo applicabile. Detti errori hanno quindi determinato perturbazioni del mercato dovute a dubbi riguardo all'autorizzazione di immissione sul mercato e di impiego di alcuni additivi. Le rettifiche del regolamento di esecuzione (UE) 2017/1145 dovrebbero perciò applicarsi con effetto retroattivo dalla data di entrata in vigore di tale regolamento di esecuzione, al fine di ristabilire la certezza giuridica sullo status normativo degli additivi oggetto di errori, evitare conseguenze pregiudizievoli per gli operatori interessati e riportare stabilità sul mercato.
- (8) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento di esecuzione (UE) 2017/1145 è così rettificato:


- 1) il considerando 3 è così rettificato:
 - a) il riferimento al regolamento (CE) n. 1463/2004 è soppresso assieme alla nota corrispondente;
 - b) il riferimento al regolamento (CE) n. 833/2005, assieme alla nota corrispondente, è soppresso dall'elenco dei regolamenti da modificare. La nota corrispondente è inserita nell'elenco dei regolamenti da abrogare, dopo i termini «(CE) n. 833/2005»;
 - c) il riferimento al regolamento (CE) n. 1459/2005 è inserito nell'elenco dei regolamenti da abrogare, tra i termini «(CE) n. 833/2005» e «(CE) n. 492/2006», assieme a una nota contenente il suo titolo completo e il riferimento alla pubblicazione;
 - d) il riferimento al regolamento (CE) n. 1443/2006, assieme alla nota corrispondente, è soppresso dall'elenco dei regolamenti da abrogare ed è inserito, assieme alla nota corrispondente, nell'elenco dei regolamenti da modificare, tra i termini «(CE) n. 1284/2006» e «(UE) n. 1270/2009»;
- 2) l'articolo 3 è sostituito dal seguente:

«Articolo 3

Abrogazioni

I regolamenti (CE) n. 937/2001, (CE) n. 871/2003, (CE) n. 277/2004, (CE) n. 278/2004, (CE) n. 1332/2004, (CE) n. 1465/2004, (CE) n. 833/2005, (CE) n. 1459/2005, (CE) n. 492/2006, (CE) n. 1743/2006, (CE) n. 757/2007 e (CE) n. 828/2007 sono abrogati.»

- 3) all'articolo 8, dopo la dicitura «L'allegato del regolamento (CE) n. 1334/2003 è così modificato:», sono inseriti i seguenti punti e i punti esistenti sono rinumerati di conseguenza:
 - «1) alla voce E 1 relativa al ferro — Fe, i termini “Cloruro ferroso, tetraidrato” e tutto il contenuto relativo solo al cloruro ferroso, tetraidrato, sono soppressi;



- 2) alla voce E 1 relativa al ferro — Fe, i termini “Citrato ferroso, esaidrato” e tutto il contenuto relativo solo al citrato ferroso, esaidrato, sono soppressi;
- 3) alla voce E 1 relativa al ferro — Fe, i termini “Lattato ferroso, triidrato” e tutto il contenuto relativo solo al lattato ferroso, triidrato, sono soppressi;»;
- 4) è inserito il seguente articolo 25 bis:

«Articolo 25 bis

Modifica del regolamento (CE) n. 1443/2006

L'articolo 1 e l'allegato I del regolamento (CE) n. 1443/2006 sono soppressi.»;

- 5) l'allegato I è rettificato in conformità all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 19 luglio 2017.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 marzo 2018

Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER



ALLEGATO

L'allegato I è così rettificato:

1) la parte A è così rettificata:

- a) nella rubrica «Vitamine, provitamine e sostanze con effetto analogo chimicamente ben definite», alla voce relativa all'additivo Vitamina K, i termini «L-menadione bisolfito di sodio» sono sostituiti da «menadione bisolfito di sodio»;
- b) nella rubrica «Altri coloranti», la voce della tabella relativa alle sostanze coloranti autorizzate dalla normativa comunitaria come coloranti per prodotti alimentari è sostituita dalla seguente:

«Numero pertinente	Sostanze coloranti autorizzate dalla normativa comunitaria come coloranti per prodotti alimentari, ad eccezione di: E 150b, E 150c ed E 150d Colori caramello; E 141 Complesso rame-clorofilla; E 172 Ossido di ferro rosso, nero e giallo; E 171 Biossido di titanio (strutture anatasio e rutilo); E 153 Nerofumo	Tutte le specie»
--------------------	---	------------------


2) la parte B è così rettificata:

- a) nella rubrica «Carotenoidi e xantofille», la voce relativa all'additivo E 161 j Astaxantina è sostituita dalla seguente:

«E 161 j	Astaxantina	Tutte le specie ad eccezione di: — Pesci e crostacei per impieghi appartenenti al gruppo funzionale 2 a) ii) — Pesci ornamentali per impieghi appartenenti al gruppo funzionale 2 a) iii)»
----------	-------------	--


- b) nella rubrica «Altri coloranti», la tabella contenente le voci relative agli additivi E 155, E 104, E 122 and E 160b è sostituita dalla seguente:

«E 155	Bruno HT	Cani e gatti
E 104	Giallo di chinolina	Tutte le specie ad eccezione degli animali non destinati alla produzione di alimenti per impieghi appartenenti al gruppo funzionale 2 a) i)
E 122	Azorubina (carmoisina)	Tutte le specie ad eccezione di cani e gatti per impieghi appartenenti al gruppo funzionale 2 a) i)
Numero pertinente	Sostanze coloranti autorizzate dalla normativa comunitaria come coloranti per prodotti alimentari, ad eccezione di: E 102 Tartrazina E 160b Bissina E 110 Giallo tramonto FCF E 120 Carminio (lacca carminio WSP 50 %) E 124 Ponceau 4 R	Tutte le specie ad eccezione di cani e gatti Tutte le specie ad eccezione di cani e gatti



	E 127 Eritrosina E 129 Rosso allura E 132 Indigotina E 133 Blu brillante	Tutte le specie ad eccezione di cani, gatti e rettili Tutte le specie ad eccezione di cani e gatti Tutte le specie ad eccezione di cani e gatti Tutte le specie ad eccezione di cani e gatti
E 160b	Bissina come sostanza colorante	Pesci ornamentali
E 102	Tartrazina come sostanza colorante	Tutte le specie ad eccezione di pesci ornamentali, uccelli ornamentali granivori e piccoli roditori
E 131	Blu patentato V come sostanza colorante	Tutte le specie ad eccezione degli animali non destinati alla produzione di alimenti per impieghi appartenenti al gruppo funzionale 2 a) i)
E 124	Ponceau 4 R come sostanza colorante	Tutte le specie ad eccezione dei pesci ornamentali
E 127	Eritrosina come sostanza colorante	Tutte le specie ad eccezione dei pesci ornamentali
E 132	Indigotina come sostanza colorante	Tutte le specie ad eccezione dei pesci ornamentali
E 141	Complesso rame-clorofilla come sostanza colorante	Tutte le specie ad eccezione di pesci ornamentali, uccelli ornamentali granivori e piccoli roditori
E 110	Giallo tramonto FCF come sostanza colorante	Tutte le specie ad eccezione di pesci ornamentali, uccelli ornamentali granivori e piccoli roditori
E 153	Nerofumo come sostanza colorante	Tutte le specie ad eccezione dei pesci ornamentali»

18CE0919



DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2018/354 DELLA COMMISSIONE
dell'8 marzo 2018
relativa all'autorizzazione di metodi di classificazione delle carcasce di suino in Irlanda
(Il testo in lingua inglese è il solo facente fede)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 20, lettera p),


considerando quanto segue:

- (1) Conformemente all'allegato IV, parte B, punto IV, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1308/2013, ai fini della classificazione delle carcasce di suino il tenore di carne magra dev'essere valutato con metodi di classificazione autorizzati dalla Commissione e sono autorizzati unicamente metodi di stima statisticamente provati, basati sulla misurazione fisica di una o più parti anatomiche della carcassa di suino. L'autorizzazione dei metodi di classificazione dovrebbe essere subordinata alla condizione che non venga superato un determinato margine di errore statistico di stima. La relativa tolleranza è definita all'articolo 23, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1249/2008 della Commissione ⁽²⁾.
- (2) Con la decisione 1987/293/CE della Commissione ⁽³⁾ è stato autorizzato l'impiego di due metodi di classificazione delle carcasce di suino in Irlanda.
- (3) L'Irlanda ha chiesto alla Commissione di eliminare il metodo «Fat-O-Meat'er (FOM)» dall'elenco dei metodi di classificazione delle carcasce di suino autorizzati in Irlanda in quanto non più utilizzato, di autorizzare tre nuovi metodi di classificazione delle carcasce di suino sul proprio territorio e di aggiornare l'equazione esistente per lo strumento «Hennessy Grading Probe 2 (HGP 2)».
- (4) L'Irlanda ha presentato una descrizione dettagliata della prova di sezionamento, indicando nel protocollo di cui all'articolo 23, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1249/2008 i principi su cui si basano i nuovi metodi, l'esito della prova di sezionamento e le equazioni utilizzate per la stima del tenore di carne magra.
- (5) Dall'esame della richiesta presentata risultano soddisfatte le condizioni per l'autorizzazione dei nuovi metodi di classificazione e per l'aggiornamento dell'equazione. Occorre pertanto autorizzare tali metodi di classificazione in Irlanda.
- (6) Per motivi di chiarezza e di certezza del diritto è opportuno adottare una nuova decisione. Occorre pertanto abrogare la decisione 1987/293/CE.
- (7) Le modifiche degli apparecchi o dei metodi di classificazione dovrebbero essere consentite soltanto se espressamente autorizzate da una decisione di esecuzione della Commissione.
- (8) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato per l'organizzazione comune dei mercati agricoli,

⁽¹⁾ GUL 347 del 20.12.2013, pag. 671.

⁽²⁾ Regolamento (CE) n. 1249/2008 della Commissione, del 10 dicembre 2008, recante modalità di applicazione relative alle tabelle comunitarie di classificazione delle carcasce di bovini, suini e ovini e alla comunicazione dei prezzi delle medesime (GU L 337 del 16.12.2008, pag. 3).

⁽³⁾ Decisione 1987/293/CE della Commissione, del 18 maggio 1987, relativa all'autorizzazione di metodi di classificazione delle carcasce di suino in Irlanda (GU L 146 del 6.6.1987, pag. 66).



HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Per la classificazione delle carcasse di suino conformemente all'allegato IV, parte B, punto IV, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1308/2013, in Irlanda è autorizzato l'impiego dei seguenti metodi:

- (a) l'apparecchio denominato «Hennessy Grading Probe 2 (HGP 2)» e i relativi metodi di stima, descritti in dettaglio nella parte I dell'allegato;
- (b) l'apparecchio denominato «Hennessy Grading Probe 7 (HGP 7)» e i relativi metodi di stima, descritti in dettaglio nella parte II dell'allegato;
- (c) l'apparecchio denominato «Fat-O-Meat'er II (FOM II)» e i relativi metodi di stima, descritti in dettaglio nella parte III dell'allegato;
- (d) l'apparecchio denominato «AutoFom III» e i relativi metodi di stima, descritti in dettaglio nella parte IV dell'allegato.

Articolo 2

Le modifiche degli apparecchi o dei metodi di classificazione autorizzati sono consentite soltanto se espressamente autorizzate con decisione di esecuzione della Commissione.

Articolo 3


La decisione 1987/293/CE è abrogata.

Articolo 4

L'Irlanda è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, l'8 marzo 2018

Per la Commissione
Phil HOGAN
Membro della Commissione



ALLEGATO

METODI DI CLASSIFICAZIONE DELLE CARCASSE DI SUINO IN IRLANDA

PARTE I

Hennessy Grading probe 2 (HGP 2)

1. Le disposizioni contenute nella presente parte si applicano quando la classificazione delle carcasce di suino è effettuata per mezzo dell'apparecchio denominato «Hennessy Grading Probe 2 (HGP 2)».
2. L'apparecchio è dotato di una sonda del diametro di 5,95 mm (6,3 mm sulla lama all'estremità della sonda) contenente un fotodiodo (LED del tipo Siemens LYU 260-EO) e un fotorilevatore del tipo 58 MR, con una distanza operativa compresa tra 0 e 120 mm.
3. Il tenore di carne magra della carcassa è calcolato secondo la seguente formula:

$$LMP_{HGP\ 2} = 62,89706 - 0,69952 F_{HGP\ 2} + 0,09096 M_{HGP\ 2}$$

dove:

$LMP_{HGP\ 2}$ = percentuale stimata di carne magra della carcassa;

$F_{HGP\ 2}$ = spessore in mm del lardo dorsale (compresa la cotenna), misurato a 6 cm lateralmente alla linea mediana della carcassa sezionata, tra la terzultima e la quartultima costola;

$M_{HGP\ 2}$ = spessore in mm del muscolo misurato allo stesso tempo e nello stesso punto di $F_{HGP\ 2}$.

4. La formula è valida per le carcasce di peso compreso tra 60 e 125 kg (peso a caldo).

PARTE II

Hennessy Grading Probe 7 (HGP 7)

1. Le disposizioni contenute nella presente parte si applicano quando la classificazione delle carcasce di suino è effettuata per mezzo dell'apparecchio denominato «Hennessy Grading Probe 7 (HGP 7)».
2. L'apparecchio è dotato di una sonda del diametro di 5,95 mm (6,3 mm sulla lama all'estremità della sonda) contenente un fotodiodo (LED del tipo Siemens LYU 260-EO) e un fotorilevatore del tipo 58 MR, con una distanza operativa compresa tra 0 e 120 mm.
3. Il tenore di carne magra della carcassa è calcolato secondo la seguente formula:

$$LMP_{HGP\ 7} = 63,72237 - 0,75369 F_{HGP\ 7} + 0,09205 M_{HGP\ 7}$$

dove:

$LMP_{HGP\ 7}$ = percentuale stimata di carne magra della carcassa;

$F_{HGP\ 7}$ = spessore in mm del lardo dorsale (compresa la cotenna), misurato a 6 cm lateralmente alla linea mediana della carcassa sezionata, tra la terzultima e la quartultima costola;

$M_{HGP\ 7}$ = spessore in mm del muscolo misurato allo stesso tempo e nello stesso punto di $F_{HGP\ 7}$.

4. La formula è valida per le carcasce di peso compreso tra 60 e 125 kg (peso a caldo).



PARTE III

Fat-O-Meater II (FOM II)

1. Le disposizioni contenute nella presente parte si applicano quando la classificazione delle carcasse di suino è effettuata mediante l'apparecchio denominato «Fat-O-Meat'er (FOM II)».
2. FOM II è costituito da una sonda ottica con un coltello, da un dispositivo di misurazione della profondità con distanza operativa tra 0 e 125 mm e da una scheda di acquisizione e analisi dei dati. I risultati della misurazione sono convertiti in tenore stimato di carne magra dallo stesso apparecchio FOM II.
3. Il tenore di carne magra della carcassa è calcolato secondo la seguente formula:

$$LMP_{FOMII} = 61,89462 - 0,73771 F_{FOMII} + 0,10897 M_{FOMII}$$

dove:

LMP_{FOMII} = percentuale stimata di carne magra della carcassa;

F_{FOMII} = spessore in mm del lardo dorsale (compresa la cotenna), misurato a 6 cm lateralmente alla linea mediana della carcassa sezionata, tra la terzultima e la quartultima costola;

M_{FOMII} = spessore in mm del muscolo misurato allo stesso tempo e nello stesso punto di F_{FOMII} .

4. La formula è valida per le carcasse di peso compreso tra 60 e 125 kg (peso a caldo).

PARTE IV

AutoFom III

1. Le disposizioni contenute nella presente parte si applicano quando la classificazione delle carcasse di suino è effettuata per mezzo dell'apparecchio denominato «AutoFom III».
2. L'apparecchio è munito di 16 trasduttori a ultrasuoni da 2 MHz (Frontmatec Smørum A/S), con una distanza operativa di 25 mm fra i singoli trasduttori. I dati ultrasonici comprendono misurazioni dello spessore del lardo dorsale e dello spessore del muscolo e i relativi parametri. I valori misurati sono convertiti da un computer in percentuale stimata di carne magra.
3. Il tenore di carne magra della carcassa è calcolato secondo la seguente formula:

$$LMP_{AF3} = 66,63699 - 1,06859 R2P9 - 0,78459 R2P10 + 0,06723 R3P5$$

dove:

LMP_{AF3} = percentuale stimata di carne magra della carcassa;


$R2P9$ = spessore della pelle nel punto di spessore minimo del lardo (MFT) in millimetri, dove MFT corrisponde al punto minimo del profilo del grasso previa sottrazione del profilo della pelle;

$R2P10$ = grasso minimo della sezione trasversale (in millimetri);

$R3P5$ = misura dello spessore massimo di carne (posizione massima sulle costole meno posizione minima del lardo, il tutto convertito in millimetri).

4. La formula è valida per le carcasse di peso compreso tra 60 e 125 kg (peso a caldo).

18CE0920



DECISIONE (PESC) 2018/355 DEL COMITATO POLITICO E DI SICUREZZA
del 27 febbraio 2018

relativa alla nomina del comandante della forza dell'UE per l'operazione militare dell'Unione europea in Bosnia-Erzegovina e che abroga la decisione (PESC) 2017/682 (BiH/26/2018)

IL COMITATO POLITICO E DI SICUREZZA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 38,

vista l'azione comune 2004/570/PESC del Consiglio, del 12 luglio 2004, relativa all'operazione militare dell'Unione europea in Bosnia-Erzegovina ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 6, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 6, paragrafo 1, dell'azione comune 2004/570/PESC, il Consiglio ha autorizzato il comitato politico e di sicurezza (CPS) ad adottare le decisioni pertinenti relative alla nomina del comandante della forza dell'UE per l'operazione militare dell'Unione europea in Bosnia-Erzegovina («comandante della forza dell'UE»).
- (2) Il 29 marzo 2017 il CPS ha adottato la decisione (PESC) 2017/682 ⁽²⁾, che nomina il Brigadier Generale Anton WALDNER comandante della forza dell'UE.
- (3) Il comandante dell'operazione dell'UE ha raccomandato di nominare il Maggiore Generale Martin DORFER nuovo comandante della forza dell'UE, per subentrare al Maggiore Generale Anton WALDNER a decorrere dal 28 marzo 2018.
- (4) Il 30 gennaio 2018 il comitato militare dell'UE ha accolto tale raccomandazione.
- (5) È opportuno pertanto abrogare la decisione (PESC) 2017/682.
- (6) A norma dell'articolo 5 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la Danimarca non partecipa all'elaborazione e all'attuazione di decisioni e azioni dell'Unione che hanno implicazioni nel settore della difesa.
- (7) Il 12 e 13 dicembre 2002 il Consiglio europeo di Copenaghen ha adottato una dichiarazione secondo cui gli accordi «Berlin plus» e la loro attuazione si applicheranno soltanto agli Stati membri dell'Unione che siano anche membri della NATO o parti del «partenariato per la pace» e che abbiano conseguentemente concluso con la NATO accordi bilaterali in materia di sicurezza,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1


Il Maggiore Generale Martin DORFER è nominato comandante della forza dell'UE per l'operazione militare dell'Unione europea in Bosnia-Erzegovina a decorrere dal 28 marzo 2018.

Articolo 2

La decisione (PESC) 2017/682 è abrogata.

⁽¹⁾ GUL 252 del 28.7.2004, pag. 10.

⁽²⁾ Decisione (PESC) 2017/682 del comitato politico e di sicurezza, del 29 marzo 2017, relativa alla nomina del comandante della forza dell'UE per l'operazione militare dell'Unione europea in Bosnia-Erzegovina e che abroga la decisione (PESC) 2016/332 (BiH/25/2017) (GUL 98 dell'11.4.2017, pag. 20).



Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 28 marzo 2018.


Fatto a Bruxelles, il 27 febbraio 2018

Per il Comitato politico e di sicurezza

Il presidente

W. STEVENS

18CE0921



DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 134/2016

dell'8 luglio 2016

che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE [2018/356]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2016/348 della Commissione, del 10 marzo 2016, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 98/2012 per quanto concerne il tenore minimo del preparato di 6-fitasi (EC 3.1.3.26) prodotto da *Komagataella pastoris* (DSM 23036) come additivo per mangimi destinati a suini da ingrasso (titolare dell'autorizzazione Huvepharma EOOD)⁽¹⁾.
- (2) La presente decisione riguarda la legislazione relativa ai mangimi. Tale legislazione non si applica al Liechtenstein fintanto che l'applicazione dell'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come specificato negli adattamenti settoriali dell'allegato I dell'accordo SEE. La presente decisione, pertanto, non si applica al Liechtenstein.
- (3) Occorre quindi modificare opportunamente l'allegato I dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Al punto 2zza (Regolamento di esecuzione (UE) n. 98/2012 della Commissione) del capitolo II dell'allegato I dell'accordo SEE è aggiunto quanto segue:

«, modificato da:

— **32016 R 0348**: Regolamento di esecuzione (UE) 2016/348 della Commissione, del 10 marzo 2016 (GU L 65 dell'11.3.2016, pag. 56).»*Articolo 2*Il testo del regolamento di esecuzione (UE) 2016/348 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fa fede.*Articolo 3*

La presente decisione entra in vigore il 9 luglio 2016, purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*).

⁽¹⁾ GU L 65 dell'11.3.2016, pag. 56.

(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.



Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, l'8 luglio 2016

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Bergdis ELLERTSDÓTTIR

18CE0922



DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 135/2016

dell'8 luglio 2016

che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE [2018/357]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2016/329 della Commissione, dell'8 marzo 2016, concernente l'autorizzazione della 6-fitasi come additivo per mangimi destinati a tutte le specie aviarie e a suinetti svezzati, suini da ingrasso, scrofe e specie suine minori (titolare dell'autorizzazione Lohmann Animal Nutrition GmbH) ⁽¹⁾.
- (2) La presente decisione riguarda la legislazione relativa ai mangimi. Tale legislazione non si applica al Liechtenstein fintanto che l'applicazione dell'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come specificato negli adattamenti settoriali dell'allegato I dell'accordo SEE. La presente decisione, pertanto, non si applica al Liechtenstein.
- (3) Occorre quindi modificare opportunamente l'allegato I dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Dopo il punto 162 (Regolamento di esecuzione (UE) 2016/104 della Commissione) del capitolo II dell'allegato I dell'accordo SEE è inserito il seguente punto:

«163. **32016 R 0329**: Regolamento di esecuzione (UE) 2016/329 della Commissione, dell'8 marzo 2016, concernente l'autorizzazione della 6-fitasi come additivo per mangimi destinati a tutte le specie aviarie e a suinetti svezzati, suini da ingrasso, scrofe e specie suine minori (titolare dell'autorizzazione Lohmann Animal Nutrition GmbH) (GU L 62 del 9.3.2016, pag. 5).»

*Articolo 2*Il testo del regolamento di esecuzione (UE) 2016/329 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fa fede.*Articolo 3*La presente decisione entra in vigore il 9 luglio 2016 purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE^o (*).*Articolo 4*La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, l'8 luglio 2016


Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Bergdis ELLERTSDÓTTIR

⁽¹⁾ GU L 62 del 9.3.2016, pag. 5.

(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.



DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 136/2016

dell'8 luglio 2016

che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) e l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2018/358]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE la decisione di esecuzione (UE) 2016/158 della Commissione, del 4 febbraio 2016, che stabilisce disposizioni transitorie per quanto riguarda alcuni stabilimenti dei settori delle carni e del latte in Croazia ⁽¹⁾.
- (2) La presente decisione riguarda la legislazione relativa alle questioni veterinarie e ai prodotti alimentari. Tale legislazione non si applica al Liechtenstein fintantoché l'applicazione dell'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come specificato negli adattamenti settoriali dell'allegato I e nell'introduzione al capitolo XII dell'allegato II dell'accordo SEE. La presente decisione, pertanto, non si applica al Liechtenstein.
- (3) Poiché l'accordo sulla partecipazione della Repubblica di Croazia allo Spazio economico europeo ⁽²⁾ («l'accordo del 2014 sull'allargamento del SEE») firmato a Bruxelles l'11 aprile 2014 è applicabile a titolo provvisorio ai suoi firmatari dal 12 aprile 2014, la presente decisione si applica a titolo provvisorio in attesa dell'entrata in vigore di detto accordo.
- (4) Occorre quindi modificare opportunamente gli allegati I e II dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Ai punti 16 (Regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio) e 17 (Regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio) della parte 6.1 del capitolo I dell'allegato I dell'accordo SEE, sotto il titolo riguardante le disposizioni transitorie è aggiunto il seguente trattino:

«— **32016 D 0158:** Decisione di esecuzione (UE) 2016/158 della Commissione, del 4 febbraio 2016, che stabilisce disposizioni transitorie per quanto riguarda alcuni stabilimenti dei settori delle carni e del latte in Croazia (GU L 31 del 6.2.2016, pag. 47).»

Articolo 2

Al punto 54zzzh (Regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio) del capitolo XII dell'allegato II dell'accordo SEE, sotto il titolo riguardante le disposizioni transitorie è aggiunto il seguente trattino:


«— **32016 D 0158:** Decisione di esecuzione (UE) 2016/158 della Commissione, del 4 febbraio 2016, che stabilisce disposizioni transitorie per quanto riguarda alcuni stabilimenti dei settori delle carni e del latte in Croazia (GU L 31 del 6.2.2016, pag. 47).»

Articolo 3

Il testo della decisione di esecuzione (UE) 2016/158 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fa fede.

⁽¹⁾ GU L 31 del 6.2.2016, pag. 47.

⁽²⁾ GU L 170 dell'11.6.2014, pag. 5.



Articolo 4

La presente decisione entra in vigore il 9 luglio 2016, a condizione che al Comitato misto SEE siano pervenute tutte le notifiche previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*), oppure, se successivo, il giorno in cui entra in vigore l'accordo sull'allargamento del SEE.

In attesa dell'entrata in vigore dell'accordo del 2014 sull'allargamento del SEE, la presente decisione si applica a titolo provvisorio a decorrere dal 9 luglio 2016, a condizione che siano pervenute tutte le notifiche previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE.

Articolo 5

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.


Fatto a Bruxelles, l'8 luglio 2016

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Bergdis ELLERTSDÓTTIR

(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.



DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 137/2016

dell'8 luglio 2016

che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) e l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2018/359]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) 2016/1 della Commissione, del 3 dicembre 2015, che modifica gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di bifenazato, boscalid, ciazofamid, ciromazina, dazomet, ditiocarbammati, fluazifop-P, mepanipirim, metrafenone, picloram, propamocarb, piridaben, pyriofenone, sulfoxaflor, tebuconazolo, tebufenpirad e tiram in o su determinati prodotti ⁽¹⁾.
- (2) La presente decisione riguarda la legislazione relativa ai mangimi e ai prodotti alimentari. Tale legislazione non si applica al Liechtenstein fintanto che l'applicazione dell'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come specificato negli adattamenti settoriali dell'allegato I e nell'introduzione al capitolo XII dell'allegato II dell'accordo SEE. La presente decisione, pertanto, non si applica al Liechtenstein.
- (3) Occorre quindi modificare opportunamente gli allegati I e II dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Al punto 40 (Regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio) del capitolo II dell'allegato I dell'accordo SEE è aggiunto il seguente trattino:

«— **32016 R 0001**: Regolamento (UE) 2016/1 della Commissione, del 3 dicembre 2015 (GU L 2 del 5.1.2016, pag. 1).»

Articolo 2

Al punto 54zzy (Regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio) del capitolo XII dell'allegato II dell'accordo SEE è aggiunto il seguente trattino:

«— **32016 R 0001**: Regolamento (UE) 2016/1 della Commissione, del 3 dicembre 2015 (GU L 2 del 5.1.2016, pag. 1).»

*Articolo 3*Il testo del regolamento (UE) 2016/1 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fa fede.*Articolo 4*

La presente decisione entra in vigore il 9 luglio 2016 purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*).

*Articolo 5*La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, l'8 luglio 2016


Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Bergdis ELLERTSDÓTTIR

⁽¹⁾ GU L 2 del 5.1.2016, pag. 1.

(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.



DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 138/2016

dell'8 luglio 2016

che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2018/360]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento delegato (UE) 2015/68 della Commissione, del 15 ottobre 2014, che integra il regolamento (UE) n. 167/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne le prescrizioni relative alla frenatura dei veicoli ai fini dell'omologazione dei veicoli agricoli e forestali ⁽¹⁾.
- (2) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento delegato (UE) 2015/96 della Commissione, del 1° ottobre 2014, che integra il regolamento (UE) n. 167/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le prescrizioni relative alle prestazioni ambientali e delle unità di propulsione dei veicoli agricoli e forestali ⁽²⁾.
- (3) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2015/504 della Commissione, dell'11 marzo 2015, che applica il regolamento (UE) n. 167/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio in relazione alle prescrizioni amministrative per l'omologazione e la vigilanza del mercato dei veicoli agricoli e forestali ⁽³⁾.
- (4) Occorre quindi modificare opportunamente l'allegato II dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Dopo il punto 40a (Regolamento delegato (UE) n. 1322/2014 della Commissione) del capitolo II dell'allegato II dell'accordo SEE è aggiunto il seguente trattino:

- «40b. **32015 R 0068**: Regolamento delegato (UE) 2015/68 della Commissione, del 15 ottobre 2014, che integra il regolamento (UE) n. 167/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne le prescrizioni relative alla frenatura dei veicoli ai fini dell'omologazione dei veicoli agricoli e forestali (GU L 17 del 23.1.2015, pag. 1).
- 40c. **32015 R 0096**: Regolamento delegato (UE) 2015/96 della Commissione, del 1° ottobre 2014, che integra il regolamento (UE) n. 167/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le prescrizioni relative alle prestazioni ambientali e delle unità di propulsione dei veicoli agricoli e forestali (GU L 16 del 23.1.2015, pag. 1).
- 40d. **32015 R 0504**: Regolamento di esecuzione (UE) 2015/504 della Commissione, dell'11 marzo 2015, che applica il regolamento (UE) n. 167/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio in relazione alle prescrizioni amministrative per l'omologazione e la vigilanza del mercato dei veicoli agricoli e forestali (GU L 85 del 28.3.2015, pag. 1).»

*Articolo 2*I testi dei regolamenti delegati (UE) 2015/68 e (UE) 2015/96 e del regolamento di esecuzione (UE) 2015/504 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fanno fede.*Articolo 3*

La presente decisione entra in vigore il 9 luglio 2016, purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*).

⁽¹⁾ GU L 17 del 23.1.2015, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 16 del 23.1.2015, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 85 del 28.3.2015, pag. 1.

(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.



Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.


Fatto a Bruxelles, l'8 luglio 2016

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Bergdis ELLERTSDÓTTIR

18CE0926



DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 139/2016

dell'8 luglio 2016

che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2018/361]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) 2015/704 della Commissione, del 30 aprile 2015, che modifica il regolamento (CE) n. 1881/2006 per quanto concerne il tenore massimo di PCB non diossina-simili nello spinarolo (*Squalus acanthias*) selvatico ⁽¹⁾.
- (2) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) 2015/705 della Commissione, del 30 aprile 2015, che stabilisce i metodi di campionamento e i criteri di rendimento per i metodi di analisi per il controllo ufficiale dei tenori di acido erucico negli alimenti e che abroga la direttiva 80/891/CEE della Commissione ⁽²⁾.
- (3) Il regolamento (UE) 2015/705 abroga la direttiva 80/891/CEE della Commissione ⁽³⁾, che è integrata nell'accordo SEE e deve pertanto essere abrogata ai sensi del medesimo.
- (4) La presente decisione riguarda la legislazione relativa ai prodotti alimentari. Tale legislazione non si applica al Liechtenstein fintanto che l'applicazione dell'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come specificato nell'introduzione al capitolo XII dell'allegato II dell'accordo SEE. La presente decisione, pertanto, non si applica al Liechtenstein.
- (5) Occorre quindi modificare opportunamente l'allegato II dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il capitolo XII dell'allegato II dell'accordo SEE è così modificato:

1. Al punto 54zzzz (Regolamento (CE) n. 1881/2006 della Commissione) è aggiunto il seguente trattino:

«— **32015 R 0704:** Regolamento (UE) 2015/704 della Commissione, del 30 aprile 2015 (GU L 113 dell'1.5.2015, pag. 27).»


2. Dopo il punto 107 (Regolamento (UE) n. 2015/1898 della Commissione) è aggiunto il seguente punto:

«108. **32015 R 0705:** Regolamento (UE) 2015/705 della Commissione, del 30 aprile 2015, che stabilisce i metodi di campionamento e i criteri di rendimento per i metodi di analisi per il controllo ufficiale dei tenori di acido erucico negli alimenti e che abroga la direttiva 80/891/CEE della Commissione (GU L 113 dell'1.5.2015, pag. 29).»

3. Il testo del punto 27 (Direttiva 80/891/CEE della Commissione) è soppresso.

*Articolo 2*I testi dei regolamenti (UE) 2015/704 e (UE) 2015/705 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fanno fede.

⁽¹⁾ GU L 113 dell'1.5.2015, pag. 27.
⁽²⁾ GU L 113 dell'1.5.2015, pag. 29.
⁽³⁾ GU L 254 del 27.9.1980, pag. 35.



Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 9 luglio 2016, purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.


Fatto a Bruxelles, l'8 luglio 2016

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Bergdis ELLERTSDÓTTIR

(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.



DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 140/2016

dell'8 luglio 2016

che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2018/362]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) 2016/324 della Commissione, del 7 marzo 2016, che modifica e rettifica l'allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'uso di determinati additivi alimentari consentiti in tutte le categorie di alimenti ⁽¹⁾.
- (2) La presente decisione riguarda la legislazione relativa ai prodotti alimentari. Tale legislazione non si applica al Liechtenstein fintanto che l'applicazione dell'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come specificato nell'introduzione al capitolo XII dell'allegato II dell'accordo SEE. La presente decisione, pertanto, non si applica al Liechtenstein.
- (3) Occorre quindi modificare opportunamente l'allegato II dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Al punto 54zzzzr (Regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio) del capitolo XII dell'allegato II dell'accordo SEE è aggiunto il seguente trattino:

«— **32016 R 0324**: Regolamento (UE) 2016/324 della Commissione, del 7 marzo 2016 (GU L 61 dell'8.3.2016, pag. 1).»

*Articolo 2*Il testo del regolamento (UE) 2016/324 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fa fede.*Articolo 3*

La presente decisione entra in vigore il 9 luglio 2016, purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*).

*Articolo 4*La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, l'8 luglio 2016

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Bergdis ELLERTSDÓTTIR

⁽¹⁾ GU L 61 dell'8.3.2016, pag. 1.

(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.



DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 141/2016

dell'8 luglio 2016

che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2018/363]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) 2016/683 della Commissione, del 2 maggio 2016, che modifica l'allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'uso di acido propionico e propionati (E 280 — 283) nelle tortillas ⁽¹⁾.
- (2) La presente decisione riguarda la legislazione relativa ai prodotti alimentari. Tale legislazione non si applica al Liechtenstein fintanto che l'applicazione dell'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come specificato nell'introduzione al capitolo XII dell'allegato II dell'accordo SEE. La presente decisione, pertanto, non si applica al Liechtenstein.
- (3) Occorre quindi modificare opportunamente l'allegato II dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Al punto 54zzzzr (Regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio) del capitolo XII dell'allegato II dell'accordo SEE è aggiunto il seguente trattino:

«— **32016 R 0683**: Regolamento (UE) 2016/683 della Commissione, del 2 maggio 2016 (GU L 117 del 3.5.2016, pag. 28).»

Articolo 2

Il testo del regolamento (UE) 2016/683 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fa fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 9 luglio 2016, purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE^o (*).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, l'8 luglio 2016


Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Bergdis ELLERTSDÓTTIR

⁽¹⁾ GU L 117 del 3.5.2016, pag. 28.

(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.



DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 142/2016

dell'8 luglio 2016

che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE
[2018/364]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) 2015/2314 della Commissione, del 7 dicembre 2015, che autorizza un'indicazione sulla salute fornita sui prodotti alimentari, diversa da quelle facenti riferimento alla riduzione dei rischi di malattia e allo sviluppo e alla salute dei bambini, e che modifica il regolamento (UE) n. 432/2012⁽¹⁾.
- (2) La presente decisione riguarda la legislazione relativa ai prodotti alimentari. Tale legislazione non si applica al Liechtenstein fintanto che l'applicazione dell'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come specificato nell'introduzione al capitolo XII dell'allegato II dell'accordo SEE. La presente decisione, pertanto, non si applica al Liechtenstein.
- (3) Occorre quindi modificare opportunamente l'allegato II dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il capitolo XII dell'allegato II dell'accordo SEE è così modificato:

1. Al punto 54zzzzzp (Regolamento (UE) n. 432/2012 della Commissione) è aggiunto il seguente trattino:

«— **32015 R 2314**: Regolamento (UE) 2015/2314 della Commissione, del 7 dicembre 2015 (GU L 328 del 12.12.2015, pag. 46).»

2. Dopo il punto 108 (Regolamento (UE) n. 2015/705 della Commissione) è aggiunto il seguente punto:

«109. **32015 R 2314**: Regolamento (UE) 2015/2314 della Commissione, del 7 dicembre 2015, che autorizza un'indicazione sulla salute fornita sui prodotti alimentari, diversa da quelle facenti riferimento alla riduzione dei rischi di malattia e allo sviluppo e alla salute dei bambini, e che modifica il regolamento (UE) n. 432/2012 (GU L 328 del 12.12.2015, pag. 46).»

Articolo 2

Il testo del regolamento (UE) 2015/2314 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fa fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 9 luglio 2016, purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, l'8 luglio 2016


Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Bergdis ELLERTSDÓTTIR

⁽¹⁾ GU L 328 del 12.12.2015, pag. 46.

(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.



DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 143/2016

dell'8 luglio 2016

che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE
[2018/365]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento delegato (UE) 2016/128 della Commissione, del 25 settembre 2015, che integra il regolamento (UE) n. 609/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le prescrizioni specifiche in materia di composizione e di informazione per gli alimenti destinati a fini medici speciali ⁽¹⁾.
- (2) Il regolamento (UE) 2016/128 abroga, a decorrere dal 22 febbraio 2019, la direttiva 1999/21/CE della Commissione ⁽²⁾, che è integrata nell'accordo SEE e deve pertanto essere abrogata ai sensi del medesimo a decorrere dal 22 febbraio 2019.
- (3) La presente decisione riguarda la legislazione relativa ai prodotti alimentari. Tale legislazione non si applica al Liechtenstein fintanto che l'applicazione dell'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come specificato nell'introduzione al capitolo XII dell'allegato II dell'accordo SEE. La presente decisione, pertanto, non si applica al Liechtenstein.
- (4) Occorre quindi modificare opportunamente l'allegato II dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1. Dopo il punto 77 (Regolamento (UE) n. 609/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio) del capitolo XII dell'allegato II dell'accordo SEE è inserito quanto segue:

«77a. **32016 R 0128:** Regolamento delegato (UE) 2016/128 della Commissione, del 25 settembre 2015, che integra il regolamento (UE) n. 609/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le prescrizioni specifiche in materia di composizione e di informazione per gli alimenti destinati a fini medici speciali (GU L 25 del 2.2.2016, pag. 30).

Ai fini del presente accordo, le disposizioni del regolamento si intendono adattate come in appresso:

All'allegato IV è aggiunto quanto segue:

- in islandese: “Matvæli til nota í sérstökum lækni­fræðilegum tilgangi”
- in norvegese: “Næringsmiddel til spesielle medisinske formål”.

2. Il testo del punto 54w (Direttiva 1999/21/CE della Commissione) è soppresso a decorrere dal 22 febbraio 2019.

Articolo 2

Il testo del regolamento delegato (UE) 2016/128 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fa fede.


Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 9 luglio 2016, a condizione che siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*).

⁽¹⁾ GU L 25 del 2.2.2016, pag. 30.

⁽²⁾ GU L 91 del 7.4.1999, pag. 29.

(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.



Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.


Fatto a Bruxelles, l'8 luglio 2016.

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Bergdís ELLERTSDÓTTIR

18CE0931



DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 144/2016

dell'8 luglio 2016

che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2018/366]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) 2016/371 della Commissione, del 15 marzo 2016, relativo al rifiuto dell'autorizzazione di alcune indicazioni sulla salute fornite sui prodotti alimentari, diverse da quelle che si riferiscono alla riduzione del rischio di malattia e allo sviluppo e alla salute dei bambini ⁽¹⁾.
- (2) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) 2016/372 della Commissione, del 15 marzo 2016, relativo al rifiuto dell'autorizzazione di un'indicazione sulla salute fornita sui prodotti alimentari e che si riferisce alla riduzione del rischio di malattia ⁽²⁾.
- (3) La presente decisione riguarda la legislazione relativa ai prodotti alimentari. Tale legislazione non si applica al Liechtenstein fintanto che l'applicazione dell'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come specificato nell'introduzione al capitolo XII dell'allegato II dell'accordo SEE. La presente decisione, pertanto, non si applica al Liechtenstein.
- (4) Occorre quindi modificare opportunamente l'allegato II dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Dopo il punto 109 (Regolamento (UE) 2015/2314 della Commissione) del capitolo XII dell'allegato II dell'accordo SEE sono inseriti i seguenti punti:

- «110. **32016 R 0371**: Regolamento (UE) 2016/371 della Commissione, del 15 marzo 2016, relativo al rifiuto dell'autorizzazione di alcune indicazioni sulla salute fornite sui prodotti alimentari, diverse da quelle che si riferiscono alla riduzione del rischio di malattia e allo sviluppo e alla salute dei bambini (GU L 70 del 16.3.2016, pag. 12).
111. **32016 R 0372**: Regolamento (UE) 2016/372 della Commissione, del 15 marzo 2016, relativo al rifiuto dell'autorizzazione di un'indicazione sulla salute fornita sui prodotti alimentari e che si riferisce alla riduzione del rischio di malattia (GU L 70 del 16.3.2016, pag. 16).»

Articolo 2

I testi dei regolamenti (UE) 2016/371 e (UE) 2016/372 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 9 luglio 2016 a condizione che siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*).

⁽¹⁾ GU L 70 del 16.3.2016, pag. 12.

⁽²⁾ GU L 70 del 16.3.2016, pag. 16.

(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.



Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.


Fatto a Bruxelles, l'8 luglio 2016.

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Bergdís ELLERTSDÓTTIR

18CE0932



DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 145/2016

dell'8 luglio 2016

che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE
[2018/367]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2016/305 della Commissione, del 3 marzo 2016, che modifica il regolamento (UE) n. 37/2010 per quanto riguarda la sostanza «gentamicina» ⁽¹⁾.
- (2) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2016/312 della Commissione, del 4 marzo 2016, che rettifica il regolamento (UE) n. 37/2010 per quanto riguarda la sostanza «tilvalosina» ⁽²⁾.
- (3) Occorre pertanto modificare opportunamente l'allegato II dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Al punto 13 (Regolamento (UE) n. 37/2010 della Commissione) del capitolo XIII dell'allegato II dell'accordo SEE sono aggiunti i seguenti trattini:

- «— **32016 R 0305**: Regolamento di esecuzione (UE) 2016/305 della Commissione, del 3 marzo 2016 (GU L 58 del 4.3.2016, pag. 35),
- **32016 R 0312**: Regolamento di esecuzione (UE) 2016/312 della Commissione, del 4 marzo 2016 (GU L 60 del 5.3.2016, pag. 3).»

*Articolo 2*I testi dei regolamenti di esecuzione (UE) 2016/305 e (UE) 2016/312 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fanno fede.*Articolo 3*

La presente decisione entra in vigore il 9 luglio 2016, a condizione che siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*).

*Articolo 4*La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, l'8 luglio 2016.

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Bergdís ELLERTSDÓTTIR

⁽¹⁾ GU L 58 del 4.3.2016, pag. 35.

⁽²⁾ GU L 60 del 5.3.2016, pag. 3.

(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.



DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 146/2016

DELL'8 LUGLIO 2016

che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE
[2018/368]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE la direttiva delegata (UE) 2016/585 della Commissione, del 12 febbraio 2016, che modifica, adattandolo al progresso tecnico, l'allegato IV della direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda un'esenzione relativa al piombo, al cadmio, al cromo esavalente e agli eteri di difenile polibromurato (PBDE) nei pezzi di ricambio recuperati da e usati per la riparazione o il rinnovo di dispositivi medici o di microscopi elettronici ⁽¹⁾.
- (2) Occorre pertanto modificare opportunamente l'allegato II dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Al punto 12 q (Direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio) del capitolo XV dell'allegato II dell'accordo SEE è aggiunto il seguente trattino:

«— **32016 L 0585**: Direttiva delegata (UE) 2016/585 della Commissione, del 12 febbraio 2016 (GU L 101 del 16.4.2016, pag. 12).»

Articolo 2

Il testo della direttiva delegata (UE) 2016/585 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fa fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 9 luglio 2016 a condizione che siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.


Fatto a Bruxelles, l'8 luglio 2016

*Per il Comitato misto SEE**Il presidente*

Bergdís ELLERTSDÓTTIR

⁽¹⁾ GU L 101 del 16.4.2016, pag. 12.

(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.



DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 147/2016

dell'8 luglio 2016

che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2018/369]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) 2016/293 della Commissione, del 1º marzo 2016, recante modifica del regolamento (CE) n. 850/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo agli inquinanti organici persistenti per quanto concerne l'allegato I ⁽¹⁾.
- (2) Occorre pertanto modificare opportunamente l'allegato II dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Al punto 12w (Regolamento (CE) n. 850/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio) del capitolo XV dell'allegato II dell'accordo SEE è aggiunto il seguente trattino:

«— **32016 R 0293**: Regolamento (UE) 2016/293 della Commissione, del 1º marzo 2016 (GU L 55 del 2.3.2016, pag. 4).»

*Articolo 2*Il testo del regolamento (UE) 2016/293 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fa fede.*Articolo 3*

La presente decisione entra in vigore il 9 luglio 2016 a condizione che siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*).

*Articolo 4*La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, l'8 luglio 2016.

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Bergdis ELLERTSDÓTTIR

⁽¹⁾ GU L 55 del 2.3.2016, pag. 4.

(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.



DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 148/2016

dell'8 luglio 2016

che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE
[2018/370]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) 2016/266 della Commissione, del 7 dicembre 2015, recante modifica, ai fini dell'adeguamento al progresso tecnico, del regolamento (CE) n. 440/2008 che istituisce dei metodi di prova ai sensi del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) ⁽¹⁾.
- (2) Occorre pertanto modificare opportunamente l'allegato II dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Al punto 12zza (Regolamento (CE) n. 440/2008 della Commissione) del capitolo XV dell'allegato II dell'accordo SEE è aggiunto il seguente trattino:

«— **32016 R 0266**: Regolamento (UE) 2016/266 della Commissione, del 7 dicembre 2015 (GU L 54 dell'1.3.2016, pag. 1).»

Articolo 2

Il testo del regolamento (UE) 2016/266 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fa fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 9 luglio 2016 a condizione che siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE⁹ (*).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, l'8 luglio 2016.


Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Bergdís ELLERTSDÓTTIR

⁽¹⁾ GU L 54 dell'1.3.2016, pag. 1.

(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.



DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 149/2016

dell'8 luglio 2016

che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2018/371]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2016/138 della Commissione, del 2 febbraio 2016, concernente la non approvazione della sostanza attiva 3-decen-2-one in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari ⁽¹⁾.
- (2) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2016/139 della Commissione, del 2 febbraio 2016, che rinnova l'approvazione della sostanza attiva metsulfuron-metile come sostanza candidata alla sostituzione, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e che modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione ⁽²⁾.
- (3) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2016/146 della Commissione, del 4 febbraio 2016, che rinnova l'approvazione della sostanza attiva lambda-cialotrina come sostanza candidata alla sostituzione in conformità del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e che modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 ⁽³⁾.
- (4) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2016/147 della Commissione, del 4 febbraio 2016, che rinnova l'approvazione della sostanza attiva iprovalicarb in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 ⁽⁴⁾.
- (5) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2016/177 della Commissione, del 10 febbraio 2016, che approva la sostanza attiva benzovindiflupyr come sostanza candidata alla sostituzione in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e che modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 ⁽⁵⁾.
- (6) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2016/182 della Commissione, dell'11 febbraio 2016, che rinnova l'approvazione della sostanza attiva piraflufen-etile in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e che modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione ⁽⁶⁾.
- (7) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2016/183 della Commissione, dell'11 febbraio 2016, recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 686/2012 che ripartisce tra gli Stati membri, ai fini della procedura di rinnovo, la valutazione delle sostanze attive la cui approvazione scade entro il 31 dicembre 2018 ⁽⁷⁾.
- (8) Occorre pertanto modificare opportunamente l'allegato II dell'accordo SEE,

⁽¹⁾ GU L 27 del 3.2.2016, pag. 5.

⁽²⁾ GU L 27 del 3.2.2016, pag. 7.


⁽³⁾ GU L 30 del 5.2.2016, pag. 7.

⁽⁴⁾ GU L 30 del 5.2.2016, pag. 12.

⁽⁵⁾ GU L 35 dell'11.2.2016, pag. 1.

⁽⁶⁾ GU L 37 del 12.2.2016, pag. 40.

⁽⁷⁾ GU L 37 del 12.2.2016, pag. 44.



HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il capitolo XV dell'allegato II dell'accordo SEE è così modificato:

1. al punto 13a (Regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione) sono aggiunti i seguenti trattini:


- «— **32016 R 0138**: Regolamento di esecuzione (UE) 2016/138 della Commissione, del 2 febbraio 2016 (GU L 27 del 3.2.2016, pag. 5),
- **32016 R 0139**: Regolamento di esecuzione (UE) 2016/139 della Commissione, del 2 febbraio 2016 (GU L 27 del 3.2.2016, pag. 7),
- **32016 R 0146**: Regolamento di esecuzione (UE) 2016/146 della Commissione, del 4 febbraio 2016 (GU L 30 del 5.2.2016, pag. 7),
- **32016 R 0147**: Regolamento di esecuzione (UE) 2016/147 della Commissione, del 4 febbraio 2016 (GU L 30 del 5.2.2016, pag. 12),
- **32016 R 0177**: Regolamento di esecuzione (UE) 2016/177 della Commissione, del 10 febbraio 2016 (GU L 35 dell'11.2.2016, pag. 1),
- **32016 R 0182**: Regolamento di esecuzione (UE) 2016/182 della Commissione, dell'11 febbraio 2016 (GU L 37 del 12.2.2016, pag. 40).»

2. Al punto 13zzze (Regolamento di esecuzione (UE) n. 686/2012 della Commissione) è aggiunto il seguente trattino:

- «— **32016 R 0183**: Regolamento di esecuzione (UE) 2016/183 della Commissione, dell'11 febbraio 2016 (GU L 37 del 12.2.2016, pag. 44).»

3. Dopo il punto 13zzzzzt (Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2198 della Commissione) sono inseriti i seguenti punti:

- «13zzzzzu. **32016 R 0138**: Regolamento di esecuzione (UE) 2016/138 della Commissione, del 2 febbraio 2016, concernente la non approvazione della sostanza attiva 3-decen-2-one in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari (GU L 27 del 3.2.2016, pag. 5).
- 13zzzzzq13zzzzzv. **32016 R 0139**: Regolamento di esecuzione (UE) 2016/139 della Commissione, del 2 febbraio 2016, che rinnova l'approvazione della sostanza attiva metsulfuron-metile come sostanza candidata alla sostituzione, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e che modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (GU L 27 del 3.2.2016, pag. 7).
- 13zzzzzr13zzzzzw. **32016 R 0146**: Regolamento di esecuzione (UE) 2016/146 della Commissione, del 4 febbraio 2016, che rinnova l'approvazione della sostanza attiva lambda-cialotrina come sostanza candidata alla sostituzione in conformità del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e che modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 (GU L 30 del 5.2.2016, pag. 7).
- 13zzzzzs13zzzzzx. **32016 R 0147**: Regolamento di esecuzione (UE) 2016/147 della Commissione, del 4 febbraio 2016, che rinnova l'approvazione della sostanza attiva iprovalicarb in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 (GU L 30 del 5.2.2016, pag. 12).
- 13zzzzzt13zzzzzy. **32016 R 0177**: Regolamento di esecuzione (UE) 2016/177 della Commissione, del 10 febbraio 2016, che approva la sostanza attiva benzovindiflupyr come sostanza candidata alla sostituzione in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e che modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 (GU L 35 dell'11.2.2016, pag. 1).



13zzzzzu13zzzzzz. **32016 R 0182:** Regolamento di esecuzione (UE) 2016/182 della Commissione, dell'11 febbraio 2016, che rinnova l'approvazione della sostanza attiva piraflufen-etile in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e che modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (GU L 37 del 12.2.2016, pag. 40).»

Articolo 2

I testi dei regolamenti di esecuzione (UE) 2016/138, (UE) 2016/139, (UE) 2016/146, (UE) 2016/147, (UE) 2016/177, (UE) 2016/182 e (UE) 2016/183 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 9 luglio 2016, a condizione che siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE^o (*).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.


Fatto a Bruxelles, l'8 luglio 2016.

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Bergdís ELLERTSDÓTTIR

(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.



DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 150/2016

dell'8 luglio 2016

che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE
[2018/372]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) 2016/621 della Commissione, del 21 aprile 2016, che modifica l'allegato VI del regolamento (CE) n. 1223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio sui prodotti cosmetici ⁽¹⁾.
- (2) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) 2016/622 della Commissione, del 21 aprile 2016, che modifica l'allegato III del regolamento (CE) n. 1223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio sui prodotti cosmetici ⁽²⁾.
- (3) Occorre pertanto modificare opportunamente l'allegato II dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Al punto 1a (Regolamento (CE) n. 1223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio) del capitolo XVI dell'allegato II dell'accordo SEE sono aggiunti i seguenti trattini:

- «— **32016 R 0621**: Regolamento (UE) 2016/621 della Commissione, del 21 aprile 2016 (GU L 106 del 22.4.2016, pag. 4),
- **32016 R 0622**: Regolamento (UE) 2016/622 della Commissione, del 21 aprile 2016 (GU L 106 del 22.4.2016, pag. 7).»

Articolo 2

I testi dei regolamenti (UE) 2016/621 e (UE) 2016/622 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 9 luglio 2016 a condizione che siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, l'8 luglio 2016

Per il Comitato misto SEE


Il presidente

Bergdís ELLERTSDÓTTIR

⁽¹⁾ GU L 106 del 22.4.2016, pag. 4.

⁽²⁾ GU L 106 del 22.4.2016, pag. 7.

(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.



DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE
N. 151/2016
dell'8 luglio 2016
che modifica l'allegato IX (Servizi finanziari) dell'accordo SEE [2018/373]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE la decisione di esecuzione (UE) 2015/1612 della Commissione, del 23 settembre 2015, che modifica la decisione 2008/961/CE sull'uso da parte di emittenti di titoli di paesi terzi di principi contabili nazionali di determinati paesi terzi e di International Financial Reporting Standard per la redazione dei loro bilanci consolidati ⁽¹⁾.
- (2) Occorre pertanto modificare opportunamente l'allegato IX dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Al punto 23c (Decisione 2008/961/CE della Commissione) dell'allegato IX dell'accordo SEE è aggiunto il seguente trattino:

«— **32015 D 1612**: Decisione di esecuzione (UE) 2015/1612 della Commissione, del 23 settembre 2015 (GU L 249 del 25.9.2015, pag. 26).»

Articolo 2

Il testo della decisione di esecuzione (UE) 2015/1612 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fa fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 9 luglio 2016, a condizione che siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, l'8 luglio 2016.

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Bergdís ELLERTSDÓTTIR

⁽¹⁾ GU L 249 del 25.9.2015, pag. 26.

(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.



DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE
N. 152/2016
dell'8 luglio 2016
che modifica l'allegato IX (Servizi finanziari) dell'accordo SEE [2018/374]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,
considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento delegato (UE) 2015/1605 della Commissione, del 12 giugno 2015, che modifica il regolamento (CE) n. 1569/2007 che stabilisce un meccanismo per determinare l'equivalenza dei principi contabili applicati dagli emittenti di titoli di paesi terzi conformemente alle direttive 2003/71/CE e 2004/109/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾.
- (2) Occorre quindi modificare opportunamente l'allegato IX dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Al punto 29e [Regolamento (CE) n. 1569/2007 della Commissione] dell'allegato IX dell'accordo SEE è aggiunto il seguente trattino:

«— **32015 R 1605**: Regolamento delegato (UE) 2015/1605 della Commissione, del 12 giugno 2015 (GU L 249 del 25.9.2015, pag. 3).»

Articolo 2

Il testo del regolamento delegato (UE) 2015/1605 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fa fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 9 luglio 2016, purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE ^(*).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, l'8 luglio 2016


Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Bergdis ELLERTSDÓTTIR

⁽¹⁾ GU L 249 del 25.9.2015, pag. 3.

^(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.



DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 153/2016

dell'8 luglio 2016

**che modifica l'allegato XI (Comunicazione elettronica, servizi audiovisivi e società dell'informazione)
dell'accordo SEE [2018/375]**

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE la decisione di esecuzione (UE) 2016/339 della Commissione, dell'8 marzo 2016, relativa all'armonizzazione della banda di frequenza 2010-2025 MHz per collegamenti video senza fili portatili o mobili e videocamere senza fili per la realizzazione di programmi ed eventi speciali ⁽¹⁾.
- (2) Occorre quindi modificare opportunamente l'allegato XI dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Dopo il punto 5czk [Decisione di esecuzione (UE) 2015/750 della Commissione] dell'allegato XI dell'accordo SEE è inserito il seguente punto:

«5czl. **32016 D 0339**: Decisione di esecuzione (UE) 2016/339 della Commissione, dell'8 marzo 2016, relativa all'armonizzazione della banda di frequenza 2010-2025 MHz per collegamenti video senza fili portatili o mobili e videocamere senza fili per la realizzazione di programmi ed eventi speciali (GU L 63 del 10.3.2016, pag. 5).»

Articolo 2

Il testo della decisione di esecuzione (UE) 2016/339 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fa fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 9 luglio 2016, purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, l'8 luglio 2016


Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Bergdis ELLERTSDÓTTIR

⁽¹⁾ GU L 63 del 10.3.2016, pag. 5.

(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.



DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 154/2016

dell'8 luglio 2016

**che modifica l'allegato XI (Comunicazione elettronica, servizi audiovisivi e società dell'informazione)
dell'accordo SEE [2018/376]**

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) n. 611/2013 della Commissione, del 24 giugno 2013, sulle misure applicabili alla notifica delle violazioni di dati personali a norma della direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche⁽¹⁾.
- (2) Occorre quindi modificare opportunamente l'allegato XI dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Dopo il punto 5 ha (Direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio) dell'allegato XI dell'accordo SEE è inserito il seguente punto:

«5haa. **32013 R 0611**: Regolamento (UE) n. 611/2013 della Commissione, del 24 giugno 2013, sulle misure applicabili alla notifica delle violazioni di dati personali a norma della direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche (GU L 173 del 26.6.2013, pag. 2).»

Articolo 2

Il testo del regolamento (UE) n. 611/2013 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fa fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 9 luglio 2016, a condizione che siano pervenute tutte le notifiche previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*), oppure, se successivo, il giorno in cui entra in vigore la decisione del Comitato misto SEE che integra il regolamento (CE) n. 1211/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio⁽²⁾ nell'accordo SEE.

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, l'8 luglio 2016

Per il Comitato misto SEE


Il presidente

Bergdis ELLERTSDÓTTIR

⁽¹⁾ GU L 173 del 26.6.2013, pag. 2.

(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.

⁽²⁾ GU L 337 del 18.12.2009, pag. 1.



DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE
N. 156/2016
dell'8 luglio 2016
che modifica l'allegato XIII (Trasporti) dell'accordo SEE [2018/377]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) 2016/583 della Commissione, del 15 aprile 2016, che modifica il regolamento (UE) n. 1332/2011 della Commissione che stabilisce requisiti comuni per l'utilizzo dello spazio aereo e procedure operative comuni per prevenire le collisioni in volo ⁽¹⁾.
- (2) È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato XIII dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Al punto 66sa (Regolamento (UE) n. 1332/2011 della Commissione) dell'allegato XIII dell'accordo SEE è aggiunto quanto segue:

«, modificato da:

- **32016 R 0583**: Regolamento (UE) 2016/583 della Commissione, del 15 aprile 2016 (GU L 101 del 16.4.2016, pag. 7).»

Articolo 2

Il testo del regolamento (UE) 2016/583 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fa fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 9 luglio 2016, purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, l'8 luglio 2016


Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Bergdis ELLERTSDÓTTIR

⁽¹⁾ GU L 101 del 16.4.2016, pag. 7.

(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.



DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE
N. 157/2016
dell'8 luglio 2016
che modifica l'allegato XX (Ambiente) dell'accordo SEE [2018/378]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,
considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE la direttiva (UE) 2015/1787 della Commissione, del 6 ottobre 2015, recante modifica degli allegati II e III della direttiva 98/83/CE del Consiglio concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano ⁽¹⁾.
- (2) Occorre quindi modificare opportunamente l'allegato XX dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Al punto 7a (Direttiva 98/83/CE del Consiglio) dell'allegato XX dell'accordo SEE è aggiunto quanto segue:

«, modificata da:

— **32015 L 1787**: Direttiva (UE) 2015/1787 della Commissione, del 6 ottobre 2015 (GU L 260 del 7.10.2016, pag. 6).»

Articolo 2

Il testo della direttiva (UE) 2015/1787 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fa fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 9 luglio 2016, a condizione che siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, l'8 luglio 2016.

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Bergdís ELLERTSDÓTTIR

⁽¹⁾ GU L 260 del 7.10.2015, pag. 6.

(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.



DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE
N. 158/2016
dell'8 luglio 2016
che modifica l'allegato XX (Ambiente) dell'accordo SEE [2018/379]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,
considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) 2016/282 della Commissione, del 26 febbraio 2016, recante modifica del regolamento (CE) n. 748/2009 relativo all'elenco degli operatori aerei che hanno svolto una delle attività di trasporto aereo che figurano nell'allegato I della direttiva 2003/87/CE al 1° gennaio 2006 o successivamente a tale data, che specifica lo Stato membro di riferimento di ciascun operatore aereo ⁽¹⁾.
- (2) È opportuno pertanto modificare di conseguenza l'allegato XX dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Al punto 21as [Regolamento (CE) n. 748/2009 della Commissione] dell'allegato XX dell'accordo SEE è aggiunto il seguente trattino:

«— **32016 R 0282**: Regolamento (UE) 2016/282 della Commissione, del 26 febbraio 2016 (GU L 56 del 2.3.2016, pag. 1).»

Articolo 2

Il testo del regolamento (UE) 2016/282 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fa fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 9 luglio 2016, purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE ^(*).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, l'8 luglio 2016

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Bergdis ELLERTSDÓTTIR

⁽¹⁾ GU L 56 del 2.3.2016, pag. 1.

^(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.



DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE
N. 159/2016
dell'8 luglio 2016
che modifica l'allegato XXII (Diritto societario) dell'accordo SEE [2018/380]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2015/884 della Commissione, dell'8 giugno 2015, che stabilisce le specifiche tecniche e le procedure necessarie per il sistema di interconnessione dei registri introdotto dalla direttiva 2009/101/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾.
- (2) È opportuno pertanto modificare di conseguenza l'allegato XXII dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Dopo il punto 1 (Direttiva 2009/101/CE del Parlamento europeo e del Consiglio) dell'allegato XXII dell'accordo SEE è inserito il seguente punto:

- «1a. **32015 R 0884**: Regolamento di esecuzione (UE) 2015/884 della Commissione, dell'8 giugno 2015, che stabilisce le specifiche tecniche e le procedure necessarie per il sistema di interconnessione dei registri introdotto dalla direttiva 2009/101/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 144 del 10.6.2015, pag. 1).»

Articolo 2

Il testo del regolamento di esecuzione (UE) 2015/884 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fa fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 9 luglio 2016, purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, l'8 luglio 2016


Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Bergdis ELLERTSDÓTTIR

⁽¹⁾ GU L 144 del 10.6.2015, pag. 1.

(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.



DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 160/2016

dell'8 luglio 2016

che modifica il protocollo 31 dell'accordo SEE sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà [2018/381]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare gli articoli 86 e 98,

considerando quanto segue:

- (1) È opportuno proseguire la cooperazione tra le parti contraenti dell'accordo SEE per quanto riguarda le azioni dell'Unione finanziate dal bilancio generale dell'Unione europea relative al funzionamento e allo sviluppo del mercato interno per beni e servizi.
- (2) Il protocollo 31 dell'accordo SEE dovrebbe pertanto essere modificato per far sì che tale cooperazione estesa possa iniziare il 1° gennaio 2016,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

All'articolo 7 del protocollo 31 dell'accordo SEE è aggiunto il seguente paragrafo:

«12. A decorrere dal 1° gennaio 2016, gli Stati EFTA partecipano alle azioni dell'Unione inerenti alla seguente linea del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio finanziario 2016:

— **Linea di bilancio 02 03 01:** «Funzionamento e sviluppo del mercato interno per beni e servizi».»

*Articolo 2*La presente decisione entra in vigore il giorno successivo all'ultima notifica a norma dell'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE ⁽¹⁾.

Essa si applica a decorrere dal 1° gennaio 2016.

*Articolo 3*La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.


Fatto a Bruxelles, l'8 luglio 2016

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Bergdis ELLERTSDÓTTIR

⁽¹⁾ Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.



DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 161/2016

dell'8 luglio 2016

che modifica il protocollo 31 dell'accordo SEE sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà [2018/382]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare gli articoli 86 e 98,

considerando quanto segue:

- (1) È opportuno estendere la cooperazione delle parti contraenti dell'accordo SEE per includere le azioni dell'Unione finanziate dal bilancio generale dell'Unione europea relative al diritto societario.
- (2) Il protocollo 31 dell'accordo SEE dovrebbe pertanto essere modificato per far sì che tale cooperazione estesa possa iniziare il 1° gennaio 2016,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

All'articolo 7 del protocollo 31 dell'accordo SEE è aggiunto il seguente paragrafo:

«13. A decorrere dal 1° gennaio 2016, gli Stati EFTA partecipano alle azioni dell'Unione inerenti alla seguente linea del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio finanziario 2016:

— **Linea di bilancio 33 02 03 01:** «Diritto societario».»

*Articolo 2*La presente decisione entra in vigore il giorno successivo all'ultima notifica a norma dell'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE ⁽¹⁾.

Essa si applica a decorrere dal 1° gennaio 2016.

*Articolo 3*La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.


Fatto a Bruxelles, l'8 luglio 2016

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Bergdis ELLERTSDÓTTIR

⁽¹⁾ Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.



DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 162/2016

dell'8 luglio 2016

che modifica il protocollo 31 dell'accordo SEE sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà [2018/383]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare gli articoli 86 e 98,

considerando quanto segue:

- (1) È opportuno estendere la cooperazione delle parti contraenti dell'accordo SEE includendo la decisione (UE) 2015/2240 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, che istituisce un programma sulle soluzioni di interoperabilità e quadri comuni per le pubbliche amministrazioni, le imprese e i cittadini europei (programma ISA²) come mezzo per modernizzare il settore pubblico ⁽¹⁾.
- (2) Il protocollo 31 dell'accordo SEE dovrebbe pertanto essere modificato per far sì che tale cooperazione estesa possa iniziare il 1° gennaio 2016,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'articolo 17 (Trasmissione telematica di dati) del protocollo 31 dell'accordo SEE è così modificato:

1. al paragrafo 1 è aggiunto il seguente comma:

«A decorrere dal 1° gennaio 2016, gli Stati EFTA partecipano ai progetti e alle attività del programma dell'Unione di cui al paragrafo 6, lettera d).»

2. Dopo il paragrafo 5 è inserito il seguente paragrafo:

«5 bis. Dall'avvio della cooperazione al programma di cui al paragrafo 6, lettera d), gli Stati EFTA partecipano a pieno titolo, senza diritto di voto, alle riunioni al comitato per le soluzioni di interoperabilità per le pubbliche amministrazioni europee, le imprese e i cittadini (il comitato ISA²), che assiste la Commissione europea nell'attuazione, nella gestione e nello sviluppo di tale programma.»


3. Al paragrafo 6 è inserito quanto segue:

«d) riguardo alla partecipazione a decorrere dal 1° gennaio 2016:

- **32015 D 2240**: Decisione (UE) 2015/2240 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, che istituisce un programma sulle soluzioni di interoperabilità e quadri comuni per le pubbliche amministrazioni europee, le imprese e i cittadini (programma ISA²) come mezzo per modernizzare il settore pubblico (GU L 318 del 4.12.2015, pag. 1).

Il Liechtenstein è dispensato dal partecipare e dal contribuire finanziariamente a questo programma.»

⁽¹⁾ GU L 318 del 4.12.2015, pag. 1.



Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo all'ultima notifica a norma dell'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*).

Essa si applica a decorrere dal 1° gennaio 2016.

Articolo 3

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.


Fatto a Bruxelles, l'8 luglio 2016

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Bergdis ELLERTSDÓTTIR

(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.



DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 163/2016

del 26 agosto 2016

che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE
[2018/384]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE la direttiva 2014/90/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, sull'equipaggiamento marittimo e che abroga la direttiva 96/98/CE del Consiglio⁽¹⁾.
- (2) La direttiva 2014/90/UE abroga, a decorrere dal 18 settembre 2016, la direttiva 96/98/CE⁽²⁾, che è integrata nell'accordo SEE e deve pertanto essere abrogata ai sensi del medesimo a decorrere dal 18 settembre 2016.
- (3) Occorre pertanto modificare opportunamente l'allegato II dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il capitolo XXXII dell'allegato II dell'accordo SEE è così modificato:

1. dopo il punto 1 (Direttiva 96/98/CE del Consiglio) è inserito il seguente punto:

«2. **32014 L 0090:** Direttiva 2014/90/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, sull'equipaggiamento marittimo e che abroga la direttiva 96/98/CE del Consiglio (GU L 257 del 28.8.2014, pag. 146).»

2. Il testo del punto 1 (Direttiva 96/98/CE del Consiglio) è soppresso con effetto dal 18 settembre 2016.

*Articolo 2*Il testo della direttiva 2014/90/UE nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fa fede.*Articolo 3*

La presente decisione entra in vigore il 27 agosto 2016 a condizione che siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*).

*Articolo 4*La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 26 agosto 2016

Per il Comitato misto SEE


Il presidente

Bergdis ELLERTSDÓTTIR

⁽¹⁾ GU L 257 del 28.8.2014, pag. 146.

⁽²⁾ GU L 46 del 17.2.1997, pag. 25.

(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.



AVVISO AL LETTORE

La decisione del Comitato misto SEE n. 155/2016 è stata ritirata e pertanto lasciata in bianco.

18CE0970

RETTIFICHE

Rettifica del regolamento (UE) 2017/1538 della Banca centrale europea, del 25 agosto 2017, che modifica il regolamento (UE) 2015/534, sulla segnalazione di informazioni finanziarie a fini di vigilanza (BCE/2017/25)

(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 240 del 19 settembre 2017)

Pagina 20, punto 2, lettera b), dell'Allegato I:

anziché: «b) è aggiunto il paragrafo 3 seguente:

- “3. In deroga al paragrafo 2, ciascuna ANC può decidere che i soggetti di cui al paragrafo 2 e stabiliti nel rispettivo Stato membro segnalino:
- a) le informazioni specificate nel modello 9.1 o le informazioni specificate nel modello 9.1.1 dall'allegato IV al Regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014;
 - b) le informazioni specificate nel modello 11.1 o le informazioni specificate nel modello 11.2 dall'allegato IV al regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014;
 - c) le informazioni specificate nel modello 12.0 o le informazioni specificate nel modello 12.1 dall'allegato IV al regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014”;

leggasi: «b) è aggiunto il paragrafo 4 seguente:


- “4. In deroga al paragrafo 2, ciascuna ANC può decidere che i soggetti di cui al paragrafo 2 e stabiliti nel rispettivo Stato membro segnalino:
- a) le informazioni specificate nel modello 9.1 o le informazioni specificate nel modello 9.1.1 dall'allegato IV al regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014;
 - b) le informazioni specificate nel modello 11.1 o le informazioni specificate nel modello 11.2 dall'allegato IV al regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014;
 - c) le informazioni specificate nel modello 12.0 o le informazioni specificate nel modello 12.1 dall'allegato IV al regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014”;

(Regolamento pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 2ª serie speciale Unione europea - n. 88 del 9 novembre 2017)

18CE0971

LEONARDO CIRCELLI, *redattore*DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2018-GUE-037) Roma, 2018 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.



pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca



MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- presso il punto vendita dell'Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-8549866**
- presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it**


L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Vendita Gazzetta Ufficiale
Via Salaria, 691
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.



pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca



GAZZETTA  UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)

validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

	<u>CANONE DI ABBONAMENTO</u>
Tipo A Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: <i>(di cui spese di spedizione € 257,04)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 128,52)*</i>	- annuale € 438,00 - semestrale € 239,00
Tipo B Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: <i>(di cui spese di spedizione € 19,29)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 9,64)*</i>	- annuale € 68,00 - semestrale € 43,00
Tipo C Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE: <i>(di cui spese di spedizione € 41,27)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 20,63)*</i>	- annuale € 168,00 - semestrale € 91,00
Tipo D Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali: <i>(di cui spese di spedizione € 15,31)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 7,65)*</i>	- annuale € 65,00 - semestrale € 40,00
Tipo E Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: <i>(di cui spese di spedizione € 50,02)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 25,01)*</i>	- annuale € 167,00 - semestrale € 90,00
Tipo F Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali: <i>(di cui spese di spedizione € 383,93)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 191,46)*</i>	- annuale € 819,00 - semestrale € 431,00

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI

(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€ 1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

*(di cui spese di spedizione € 129,11)**

*(di cui spese di spedizione € 74,42)**

- annuale € **302,47**
- semestrale € **166,36**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 40,05)**

*(di cui spese di spedizione € 20,95)**

- annuale € **86,72**
- semestrale € **55,46**

Prezzi di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5ª Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.

Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	€ 190,00
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%	€ 180,50
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00


I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.





* 4 5 - 4 1 0 6 0 0 1 8 0 5 1 4 *

€ 10,00

